Prof. CESARE BIANCHI

STATUTA CASTRI ET UNIVERSITATIS SUPINI

COMUNE DI SUPINO

TIPOLITOGRAF - ROMA 1986

Dello stesso Autore:

1) Saggio di un dizionario «etimologico» del dialetto di Ferentino, 1982
2) Statutum Civitatis Ferentini, 1984
3) Ecetra

Alla Comunità di Supino
cui mi legano tanti ricordi

RISERVATI TUTTI I DIRITTI DI AUTORE

In copertina: **Stemma del Comune di Supino.**

Prof. CESARE BIANCHI

(Riproduzione fotografica del testo Latino con la traduzione in Italiano)

A cura del Comune di SUPINO
e con il contributo della Regione Lazio

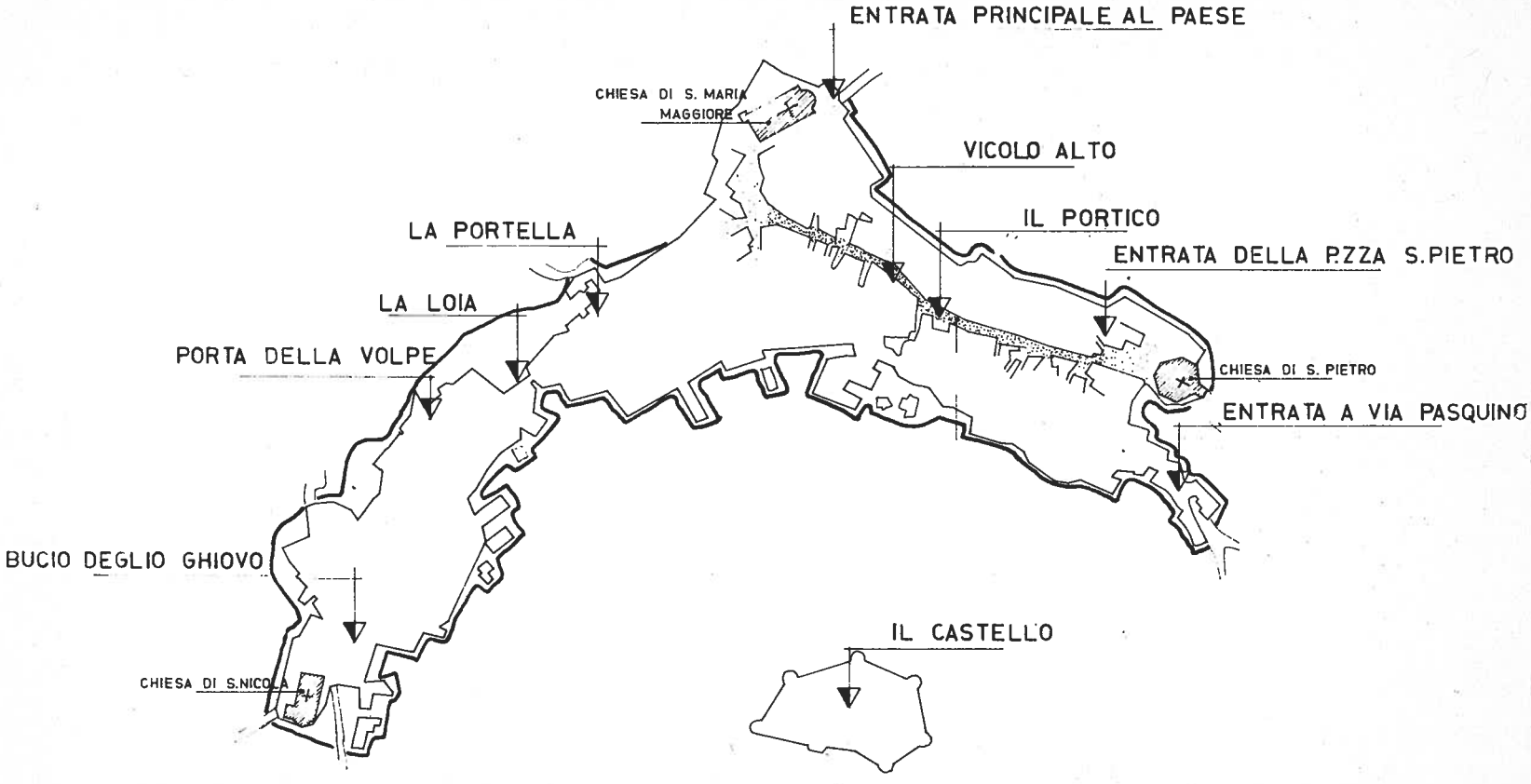

LE PORTE DI SUPINO MEDIOEVALE

COMUNE DI SUPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

Lettera del Sindaco di Supino

Al prof. Cesare Bianchi
Ferentino

Carissimo Professore,

«Incipit vita nova».

Un bel raggio di sole è sorto ad illuminare, riscaldare e vivificare la Comunità di Supino, a nome della quale io ti esprimo tutto il compiacimento e tutta l'ammirazione per l'attività da te svolta per essa.

Supino, che ha conosciuto ed apprezzato la tua opera, quando, per tre anni, guidasti la locale Scuola Media, segue con interesse, ora, l'attività culturale che continui a svolgere a favore della sua popolazione, sempre col lodevole intento di incentivare gli studi e la cultura tra i giovani di Supino e dei paesi limitrofi e, implicitamente, quindi, tra tutte le Comunità cui essi appartengono, e plaude a questo tuo lavoro, che lo porta alla riscoperta del suo mondo passato, avendo tu tolto dalla polvere degli archivi i suoi antichi STATUTI, pubblicandoli nella loro patina arcaica e portandoli alla comprensione di tutti, corredati (ed è questo il tuo merito maggiore) di una magnifica traduzione, frutto di studi lunghi, assidui e laboriosi.

Io non sto qui a tessere un elogio, di cui non hai bisogno, anche perché conosco quanto tu sia schivo del pubblico applauso; voglio solo manifestarti la riconoscenza della Comunità di Supino e del Consiglio Comunale, del quale mi onoro di essere a capo, ed esprimerti pubblicamente tutta la mia stima personale.

Questi STATUTI ci riaprono il passato, quasi del tutto a noi sconosciuto; ci fanno giudicare e vedere meglio il presente, e ci proiettano nel futuro, avendo essi informato per quasi tre secoli la vita pubblica e privata di Supino, e sono, quindi, un documento di eccezionale importanza, per la ricostruzione della storia, ed un'autorevole testimonianza ed un mezzo formidabile per scoprire la perennità di alcuni principi che, validi quattrocentocinquant'anni fa, sono ancora vivi nella coscienza odierna, anche se volutamente trascurati, se non addirittura calpestati.

Doppiamente caro, pertanto, è e sarà il tuo lavoro.

Alla luce degli STATUTI, tu fai rivivere lo spirito di una Comunità informata al diritto.

Essi, sono, quindi, un messaggio ed una lezione che i cittadini di Supino non possono far cadere.

Addito il tuo lavoro alla considerazione della gioventù studiosa di Supino la invito ad approfondire le istanze di tale messaggio ed a percorrere anch'essa coraggiosa la strada che è stata aperta.

Di nuovo mi congratulo per la tua iniziativa e per la tua pubblicazione, alla quale auspico pieno successo.

Dalla Residenza Municipale, addì 22.1.1985

Tuo Alberto Volponi
Sindaco di Supino

Prefazione

«Nescire autem quid antequam sis acciderit id est semper esse puerum».

CICERONE

Desiderosi d'offrire un dono conveniente alla Comunità di Supino, alla quale siamo legati da sincero affetto, abbiamo pensato di pubblicare i suoi STATUTI, la cui stesura ufficiale risale all'anno del Signore 1537 (data, però, come vedremo più avanti, da considerarsi errata), ma che — almeno in parte — vantano un'ispirazione più antica, come si desume dal preambolo, in cui è detto: «Infrascripta sunt Statuta Castri et Universitatis Supini: sumpta nonnulla ex antiquis Statutis dicti Castri, et alia scripta et ordinata per providos homines...» (Gli statuti sotto riportati sono quelli del Castello e dell'Università di Supino: alcuni desunti dagli antichi statuti di detto Castello e gli altri scritti e redatti da uomini saggi e previdenti...).

Tali STATUTI regolarono la vita dei Supinesi per circa 280 anni, cioè dal 1537, data ufficiale di nascita, fino al 1816, anno in cui da Pio VII furono aboliti tutti gli STATUTI Comunali del suo Stato; è da presumere, tuttavia, che gli usi, i costumi e le abitudini, instaurati con l'osservanza di detti STATUTI, abbiano continuato a guidare, quasi per forza di inerzia, la vita della popolazione di Supino per molto tempo ancora, dato che gli ultimi echi non sono ancora del tutto spenti in mezzo ad essa.

Un presente del genere, quindi, ci è sembrato al di sopra d'ogni estimazione e tanto più prezioso in quanto, dando alla luce questo importantissimo documento, finora inedito, oltre all'intima soddisfazione che produce in chi, avendolo elaborato, lo ha reso accessibile agli altri, diventa per sé stesso un contributo inestimabile all'opera intrapresa di riscoperta dei valori storico-culturali dell'ambiente.

Detti STATUTI che, come abbiamo sopra accennato, recano, come data di nascita, il sec. XVI, vantano un'ispirazione più antica ed affondano sicuramente le loro radici direttamente nel Medioevo, l'epoca statutaria più gloriosa e feconda dell'Italia. La nostra è un'ipotesi e tale rimarrà fino a che, scavando nel passato, non sarà ritessuta la storia delle origini e della vita di Supino, paesello immerso nel verde alle falde dei monti Lepini, ma la cui storia costituisce anch'essa un tassello importante per una visione globale e una sintesi storica che abbracci tutta la regione lepina.

L'affinità di parecchi suoi statuti con quelli più antichi di Ferentino, riscontrata in uno studio comparativo, sia pure affrettato (cfr.: STATUTUM CIVITATIS FERENTINI di Cesare Bianchi, 1984), ci

induce a sostenere questa ipotesi; non sembra, infatti, che gli STATUTI di Ferentino abbiano ispirato, sia pure parzialmente, quelli di Supino solo nel sec. XVI; la loro affinità ha origini più remote, quando, forse, la vita comunitaria supinese si svolgeva nell'ambito di una libertà meno ristretta e meno soffocata.

L'aria che si respira negli STATUTI di Ferentino, infatti, è aria di libertà comunale, senza principi, conti o baroni; quella che si respira negli STATUTI di Supino è aria, invece, di sudditanza ad un feudatario, sia pure esso un principe Colonna e pur restando il Pontefice il vero sovrano.

Oggi, aspetti diversi storico-culturali hanno modifcato profondamente i gusti, gli usi, i costumi del popolo di Supino, ma i valori di fondo sono ancora vivi. Pertanto, se i secoli e gli eventi hanno qualcosa aggiunto e molto tolto alla storia, all'arte, alle tradizioni, ricche di significato, delle passate generazioni supinesi, le pagine dello STATUTO comunitario vengono a reintrodurci nel loro mondo, fatto di vita semplice e sana, vissuta all'ombra delle case annerite dal tempo o immersa nella pace dei boschi, degli orti, dei campi. Chi, infatti, le scorre o, meglio, le riflette, non può non accorgersi che quel mondo è vivo ancora, nei nomi suggestivi, che si ripetono da secoli come simboli di fede e di speranza, e nelle tradizioni popolari sacre e venerande.

Non guardiamo certamente al passato con malinconica nostalgia, ma per attingere da esso uno stimolo di più a non sentirci estranei alla realtà storica del nostro tempo, a voler anzi prendere coscienza di essa, a dominarla, affrontandola in tutte le sue dimensioni, civili religiose e sociali, con coraggio e senso di responsabilità, allo scopo di favorire la ristrutturazione d'un ambiente che, al presente, come in passato, sia al servizio dell'uomo.

Non è compito di queste pagine la ricostruzione della storia di Supino, né, d'altronde, saremmo in grado di farlo, non avendo a disposizione materia sufficiente storicamente certa che possa permettercelo.

Ripetere vecchie «storie», sorte non si sa quando né come, col solo scopo di dare un blasone a questo caratteristico paesello, non serve a nessuno; né «i magnanimi lombi» (Parini - Il Mattino*) si ritrovano con la fantasia (e con questo, non vogliamo negare niente, né togliere possibilità alcuna: la via è aperta).*

Più che fantasticare, però, sarebbe opportuno rimboccare le maniche, e non soltanto metaforicamente, e scavare, come si era pure incominciato a fare qualche anno fa; se segreti vi sono, la nostra madre terra li conserva gelosamente, teneramente nel suo grembo. Disseppelliamoli e sottoponiamoli ad uno studio accurato, metodico. È indiscusso che la zona tra i monti Lepini e la vallata del Sacco abbia visto avvicendarsi genti varie fin dalla più remota antichità: vari reperti ce lo attestano (come, ad es., la «tomba di Sgurgola», di epoca preistorica, rinvenuta nel 1879), e sicuramente molti altri sono pronti ad attestarcelo; ma non è altrettanto indiscusso asserire quale di queste genti abbia dato origine

allo stanziamento che, di trasformazione in trasformazione, è giunto a noi col nome di Supino.

Sono stati i Volsci?

Sono stati i Romani?

Sono stati i Longobardi?

Sono stati i Franchi?

È stata la mescolanza, con i popoli successivi, di ognuno di questi popoli?

L'ultima ipotesi è, forse, la più verosimile, oltre ad essere la più suggestiva, dando credito alla felice intuizione storico-poetica del Carducci:

«...Come ne la spumeggiante
vendemmia il tino
ferve, e de' colli italici la bianca
uva e la nera calpestata e franta
sé disfacendo il forte e redolente
vino matura;
qui, nel conspetto a Dio vendicatore
e perdonante, vincitori e vinti,
quei che al Signor pacificò, pregando
Teodolinda,
quei che Gregorio invidiava a' servi
ceppi tonando nel tuo verbo, o Roma,
memore forza e amor novo spiranti
fanno il Comune».

(La Chiesa di Polenta, 87-100)

Supino, come entità cittadina, nacque, quasi certamente in uno degli ultimi grandi sovvertimenti barbarici che, cancellate le strutture della grande Roma, dettero inizio alla nuova civiltà medievale.

Tali ipotesi, comunque, sono tutte da appurare e da verificare e ci auguriamo che questo venga fatto al più presto.

Gli storici locali non ci sono di grande aiuto, lasciandosi essi guidare, più che dal documento criticamente vagliato, da supposizioni e creando castelli sulla sabbia mobile della tradizione e della leggenda, che si basano su errate interpretazioni di documenti antichi, di cui si dovrebbe approfondire lo studio, senza fermarsi a certe apparenze verbali che, se ben considerate, falsano la notizia.

Non potendo, comunque, esimerci completamente dal presentare una scheda su Supino, riportiamo brevemente qualche notizia, attinta qua e là, valida solo per coloro che non sono della zona.

Apprendiamo da fonte ben informata che Supino è, oggi, un comune che conta 4800 ab. circa, situato a 321 m. di alt. sui monti Lepini (Mons. Fausto Schietroma lo pone a circa 400 m. sul livello del mare; cfr.: SUPINO E S. CATALDO - 1969, pag. 63).

Dall'Annuario Generale del Touring - Ediz. 1980/85 - apprendiamo, inoltre, queste altre notizie:

«Dista da Frosinone 15 km.; da Ferentino, 11 km.; ha per patrono S. Lorenzo; è dotato di una Scuola Media. Tali dati sono confortati dalle notizie assunte direttamente dal Comune di Supino. La zona in cui sorge è detta Ciociaria, che è il nome dato alla regione a sud di Roma per la particolare calzatura, detta «ciocia», in uso fino a qualche decennio fa, presso contadini e pastori. Essa è simile al coturno greco e alla «solea» o sandalo romano, da cui certamente deriva. Per la sua vicinanza, a nord, al fiume Sacco e per la zona montana alle sue spalle, a sud, il suo territorio si presta a colture varie. Le sue risorse territoriali, quindi, sono molto varie e ricche, anche se non adeguatamente sfruttate».

Per quanto riguarda la sua storia, ci piace riportare, inizialmente, quanto scrisse su Morolo, nel 1981, mons. Antonio Biondi in: MOROLO - Storia e Tradizione:

«Non cominceremo col ripetere che Morolo ebbe origine dalla distruzione della città volsca di Ecetra. Sono già troppi i paesi del nostro versante dei Lepini che, tirando ognuno al proprio molino le acque nientemeno che di Tito Livio, si attribuiscono questa origine credendo così di assicurar lustro al proprio paese su l'esempio di Roma che credette di assicurar lustro alla propria origine facendola derivare dalla distruzione di Troia. Né, per spiegare l'origine di Morolo, tireremo fuori i soliti pelasgi su l'esempio di cittadine e paesi a noi vicini che li tirano fuori per spiegare e nobilitare le proprie origini.

Più modestamente, ma più sicuramente, ci contentiamo di sapere che Morolo, come gli altri paeselli del nostro versante dei Lepini, sorse intorno all'anno mille. Le sue poche e povere case iniziali si raggrupparono, per esigenza di sicurezza, all'ombra del Castello dei Colonna, o meglio, di qualche sconosciuto signorotto che, prima ancora dei Colonna, si barricò ai piedi della Valle Civita. Quei lontani nostri concittadini avranno abbandonato la pianura per una zona collinare e quasi montana per mettersi al riparo dalla malaria, dal passaggio degli eserciti, dal brigantaggio. Al massimo si potrebbe anticipare, ma con prudente riserva, di qualche secolo l'origine di Morolo facendola risalire alla fuga dalla pianura per sottrarsi alle scorrerie dei longobardi vinti definitivamente da Carlo Magno il quale morì, come si sa, nell'814. I longobardi per qualche tempo spadroneggiarono nella nostra vallata lasciando in essa parecchi nomi propri della loro lingua come Reginaldo, Trasimondo, Rinaldo, Ildebrando, ecc.».

Mutato solamente il nome, ciò che mons. Biondi disse di Morolo può adattarsi benissimo a Supino, paese corograficamente e topograficamente simile a Morolo.

Le prime notizie storiche certe su Supino, a quanto abbiamo potuto appurare, risalgono al sec. XII, come si rileva da alcuni passi della Cronaca di Fossanova, che riportiamo integralmente:

1127 (per altri: 1125) Indizione quinta, il papa Onorio andò contro Supino ed essendo stati uccisi moltissimi soldati, gli altri rientrarono a Roma con disonore.

1128 Indizione sesta, i conti di Ceccano, Goffredo e Rainaldo occuparono moltissime fortezze. Gli uomini della fortezza di Ceccano e di Supino si arresero a Guido e Giovanni.

1216 ...Il signor Tommaso di Supino dolente e triste, abbandonò l'alleanza con il conte Ruggiero dell'Aquila e diede al signor Giovanni da Ceccano mille libbre di provesini e si dichiarò con giuramento perpetuo vassallo del signor Giovanni da Ceccano e gli diede in ostaggio suo figlio a pegno di sincera osservanza della sua fedeltà. Il signor Giovanni da Ceccano in primo luogo restituì al signor Tommaso sua moglie con la figlia...».

(N.B.: nelle citazioni, ci siamo avvalsi della traduzione della Cronaca fatta da G. Sperduti - Veroli, 1980).

Non mancheranno certamente altre notizie, ma lasciamo agli studiosi locali la cura di metterle in evidenza, per una storia completa e ben documentata di Supino.

Comunque, se il primo documento storico certo riguardante Morolo, che si sia riusciti finora a trovare, è del 1088, c'è da presupporre che anche Supino esistesse in quell'epoca e — stando sempre al Biondi — c'è da presupporre che anch'esso, allora, già esistesse da qualche secolo.

Ci piace, comunque, inserire qui una sintesi della storia di Supino, dovuta, a quanto pare, a mons. Fausto Schietroma. Contiene notizie, alcune di indubbio valore storico, altre di scarsa consistenza, fantastiche ed avvolte nella leggenda, che pubblichiamo, però, al completo, riservandoci qualche osservazione solo alla fine.

«È difficile poter determinare sia l'origine del nome, come la costituzione in centro abitato dello odierno Supino. Vi sono fondamenti storici preromani che lo vogliono fondato dagli antichi Volsci ecetrani, scampati dalla distruzione della loro città per radunarsi alle falde del colle Punta di Creta Rossa,popolate di pini marittimi.

Da ciò anche la derivazione del nome «abitanti accampati sotto i pini». Questa tesi non va disgiunta dall'altra, sostenuta dal Gregorovius che vuole Supino fondato da genti della pianura del Sacco (Tolerus) sfuggente alle scorrerie dei Longobardi, Franchi, Sassoni, ecc.

La situazione ambientale delle nuove terre occupate o dai Volsci o dagli scampati abitanti della valle ha determinato una preminenza

economica e politica del nuovo centro nella zona, tanto da essere ricercato come centro di produzione di "pregiato legname" da sfruttare e da possedere.

Per questo, nel primo Medio Evo, il centro darà il nome ad una nobile famiglia, i "Conti de Supino", che si affermerà nella zona per dinamismo e prestigio, partecipando alle lotte intestine che da Roma si allargavano ai territori laziali, col sostenere la sua proprietà ed il suo feudo, ora contro l'Imperatore ora contro il Papa. Emergono, nella storia dell'epoca, nomi illustri di questo casato, sia nel campo politico che nel campo ecclesiastico. Tra essi ricordiamo: Giovanni de Supino (1168) che ebbe, sotto Alessandro III, diversi incarichi amministrativi; Tommaso de Supino, che nel 1216 in lotta con Giovanni di Ceccano, si vide, l'anno dopo, distrutto il suo feudo. La protezione di Gregorio IX, suo parente, ridonerà al figlio Riccardo i possedimenti perduti ed il prestigio. Ad Adinolfo de Supino, che sarà arcivescovo di Brindisi, va attribuito il merito di avere introdotto nel feudo della sua famiglia la devozione a S. Cataldo, diffusa, poi, dagli eremiti Amatore e Barone, per cui il nostro centro è denominato come "la cittadella di S. Cataldo" e ne porta il vanto del suo Santuario nella zona ciociara e pontina. Va ricordato, inoltre, Pietro de Supino, scrittore apostolico, inviato dal Papa agli Arcivescovi di Magonza e di Treviri e che fu legato pontificio in Inghilterra, come non si può tacere il nome di Balduino, preminente capitano e personaggio politico (1263), al quale Supino ha dedicato una via, tuttora esistente. Sulla fine del 1200 e gli inizi del '300, i Conti de Supino entrarono attivamente nella Lega Ghibellina per la lotta politica determinatasi tra il Re di Francia ed il Papa, aggregandosi alla famiglia dei Colonna, con la quale si erano imparentati, a favore dei Francesi e contro la famiglia dei Caietani, che era la famiglia di Bonifacio VIII. Sarà Rainaldo de Supino che contribuirà efficacemente ad espugnare Anagni, a fianco delle truppe del Nogaret, della famiglia Colonna ed altri conti della zona. Per l'"insulto di Anagni", Rainaldo sarà scomunicato dal successore di Bonifacio, il papa Benedetto IX, e Supino sarà distrutto per la seconda volta. Da Avignone, Clemente V scioglierà Rainaldo e Supino riprenderà la sua vita. Negli ultimi anni del secolo, la famiglia dei Conti de Supino si estinguerà per mancanza di eredi maschili e l'ultima discendente sposerà Fabrizio Colonna, portandogli in dote la Signoria di Supino.

Il dominio dei Colonna non sarà sempre tranquillo per l'avvicendarsi di lotte familiari tra questa e gli Orsini, gli Anguillara ed i Borgia. Nel 1562, Pio IV consegnerà Supino in possesso definitivo ai Colonna, che lo terranno onorevolmente fino all'integrazione del territorio nello Stato Pontificio, nel 1816. Nomi illustri anche nel periodo della dominazione Colonna hanno puntualizzato la nostra storia locale. Fabrizio Colonna

fu consigliere e generale fedele di Giulio II, al quale il paese ha intitolato una strada, che ancora porta quel nome.

Con l'amministrazione diretta dello Stato Pontificio, Supino parteciperà alle vicissitudini e alle lotte del nuovo stato e contribuirà con il sangue dei suoi figli a fugare i nuovi potenti invasori stranieri, i Francesi, con congiure politiche, alle quali oggi noi diamo il nome fatidico di "imprese partigiane". La soppressa denominazione ad una strada del centro, "Via delle Cinque Vittime", ricordava il 24 aprile 1812, quando cinque figli di questa terra caddero sotto il piombo francese per complotto politico. Contributo eroico al Risorgimento patrio che ci darà con il 1861 l'unità d'Italia, della quale, presto, faranno parte Roma e lo Stato Pontificio. Al contributo di sangue si aggiunge il contributo di azione e sarà la fine del 1866 e la prima metà del secolo corrente che Supino si affermerà ancora nel campo ecclesiastico con il nome illustre per scienza, pietà, disinteresse ed attività apostolica, di mons. Pietro Pacifici, arcivescovo di Spoleto».

Noi:

1) Non scartiamo nessuna ipotesi sull'origine di Supino, non avendo gli elementi per farlo, ma siamo fortemente dubbiosi — al pari del Biondi — sulla sua origine ecetrana, perché Ecetra non sorgeva nella zona, come dimostreremo in altra sede.

2) Accettiamo l'ipotesi, più che plausibile, del Gregorovius (fatta sua anche dal Biondi) che vuole Supino fondato da genti della pianura del Sacco, sfuggite alle scorrerie dei Longobardi, Tra l'attuale scalo ferroviario FERENTINO-SUPINO ed il fiume Sacco, s'estende un tratto di pianura (ora quasi completamente coperta da costruzioni adibite all'industria), che, ancora oggi, reca il nome LA SALA, di pretta marca longobarda, segno indubbio di un insediamento di tale gente in quella contrada.

3) Non sappiamo se abbia un fondamento storico il fatto che attribuisce ad Adinolfo de Supino il merito di aver introdotto nel suo feudo la devozione a S. Cataldo. L'Autore, comunque, che asserisce ciò, deve avere avuto certamente tra le mani qualche documento a noi sconosciuto. Contro tale affermazione, però, in un suo scritto, dal titolo: S. CATALDO VESCOVO, pubblicato nella STRENNA CIOCIARA del 1965, M. Cerilli così si espresse:

«Come e quando sia stata introdotta la devozione a S. Cataldo in Supino, donde si è propagata poi tra le genti ciociare, non si può stabilire con certezza. Purtroppo, ogni ricerca storica, per arrivare alla verità, trova spesso la strada sbarrata da due ostacoli: l'incuria degli uomini ed il volgere inesorabile del tempo...».

Come si vede, sembra che non si possa fissare una data all'inizio di tale devozione, né tantomeno che si possano citare nomi.

La storia di Supino è storia di un piccolo centro e di piccole cose, ma essa non è meno significativa della storia di grosse città e di grandi fatti.

Storicamente, fino al 1816, esso ci appare in mano a feudatari, i quali, per quanto volessero essere generosi o paternalistici, erano pur sempre dei tiranni. La vita della popolazione, quindi, dovette essere, per lunghi secoli, grama e difficile; in seguito, non ebbe miglior fortuna, per parecchio tempo ancora, sia sotto lo Stato Pontificio che sotto il Regno d'Italia; solamente da poco ha incominciato ad evolversi e ad essere meno gravosa, più umana, anche se il prezzo pagato dalla sua popolazione è stato e rimane molto alto: centinaia di supinesi, infatti, han trovato rifugio all'estero, alla ricerca del pane quotidiano, sradicati dalla loro patria, dal loro ambiente naturale, con tanta amarezza nel cuore, con tanto rimpianto del paese natale, con tanto accoramento che niente può e sa lenire.

Nella rapida scorsa, che abbiamo fatta, nella storia di Supino, ci siamo accorti che non sono molti i documenti che ci attestano il suo passato. Però essi non mancano e qualcuno è veramente indicativo, come, ad es., quello che qui presentiamo, i suoi antichi STATUTI che, per la prima volta vengono pubblicati nella loro veste originaria latina, con accanto quella italiana, per agevolarne la comprensione e l'intelligenza a tutti i suoi cittadini.

Dagli STATUTI, la vita dei cittadini di Supino traspare ben misera; la struttura feudale del sec. XVI, che essi rispecchiano, non è sola e propria di quel secolo: essa è tramandata dai secoli anteriori e quivi ribadita, come un chiodo che sporge e che ha sorpassato i limiti della sua tenuta, ma che viene ribattuto per una maggior presa; tale struttura non solo impedì le libere istituzioni comunali (vigenti nelle vicinissime città erniche), se pur mai cercò di averle, ma, soprattutto, lo sviluppo dell'economia di Supino, che rimase nell'àmbito degli schemi vigenti nelle terre soggette a potere feudale.

Negli STATUTI, il paese di Supino è detto CASTRUM, che riflette certamente il volgare «castro»: castello, fortezza, il quale riecheggia il classico «castrum»: luogo chiuso e fortificato, usato, di solito, al plurale, contrapposto ad «urbs» e «pagus». La voce latina, che è comune all'osco-umbro, sembra aver indicato, in origine: proprietà difesa, trincerata; ma la parola potrebbe essere anche di origine mediterranea, come «casa» = capanna, e come il greco «Kástôr» = castoro, l'animale costruttore di dighe.

Ci siamo soffermati sull'etimologia della parola, aiutati dal DEI, di

Battisti - Alessio, perché essa ci aiuta a capire i motivi della nascita di Supino, la sua topografia e la sua morfologia ed anche ad individuare l'epoca della sua formazione (non parlo di fondazione = atto ufficiale, che non ci fu mai), che si suppone non sia avvenuta in un tempo solo, ma in tempi successivi, con una stratificazione che dovette risentire delle diverse invasioni barbariche, succedutesi nella vallata del Sacco, dopo la caduta di Roma (riteniamo che sbaglino coloro che attribuiscono tale formazione alla sola invasione dei Longobardi).

Gli abitanti scomparvero dalla pianura a poco a poco e si arroccarono nelle alture naturalmente fortificate, dando così origine a Supino, a Morolo, a Patrica, a Sgurgola. Furono centri dapprima senza nomi propri, ma autonomi e con una loro economia dettata proprio dalla topografia; in seguito, a poco a poco, assunsero una propria fisionomia e si diedero i primi ordinamenti civili, che risentirono, ovviamente, sia dell'antico diritto romano, sia, soprattutto, degli usi e dei costumi dei barbari, con i quali, necessariamente dovettero stabilire dei contatti e delle relazioni, per poter sopravvivere.

Da un'analisi, sia pure non esauriente, per mancanza di documenti, appare evidente che gli STATUTI di Supino, originariamente, fossero suddivisi in cinque libri, come altri della regione, e che fossero ripartiti, secondo il contenuto, nel modo seguente:

Libro I (De officiis)
Libro II (De maleficiis o De causis civilibus)
Libro III (De causis civilibus o De maleficiis)
Libro IV (Damnorum datorum)
Libro V (Extraordinariorum).

Il testo, a noi giunto per vie fortuite, è, invece, strutturato in quattro libri; manca, infatti, il terzo (o secondo) (De causis civilibus), alcuni capitoli del quale risultano incorporati nel libro I (De officiis), sotto i numeri VII-XVIII.

L'anomalia che si riscontra nel libro I non è dovuta certamente ai primi estensori degli STATUTI, ma a qualche amanuense dei secoli successivi, al cui lavoro di copista fu sottoposto, sicuramente, un vecchio codice lacero e consunto, un mucchio di carte sbiadite e logore, che egli, inesperto di diritto, non seppe ricucire secondo il filo logico primitivo, per cui fece, come si suol dire, un'«ammucchiata» dei capp. del libro I e del libro III (o secondo), facendo scomparire completamente dalla scena un libro.

L'indice del I libro (De officiis) reca i sommari di XVIII capitoli. Ma di essi, solamente i primi sei riguardano le cariche; i capp. VII-XVIII trattano, infatti, le cause civili.

La nota introduttiva a tali STATUTI, che risale al 1537 (data evidentemente errata, come vedremo tra breve), parla di un rifacimento

dello STATUTO di Supino, essendo il vecchio andato distrutto per incendio dovuto ad eventi bellici: «Statuta... quibus antea utebantur: superioribus bellis in Castri direptione, et incendio amissis...» (Dall'Approvazione di Giovanna d'Aragona).

In questo nuovo «corpus» statutario entrarono a far parte «nonnulla statuta sumpta ex antiquis Statutis dicti Castri» *(parole che ci attestano una tradizione statutaria molto più antica), ed altri «scripta ac ordinata per providos homines» che, nel 1537 (ved. nota precedente), ricoprivano in Supino cariche religiose e civili e fu approvato da Giovanna d'Aragona, nel 1534, data che mette in evidenza l'erroneità di quella apposta alla fine della nota introduttiva: 1537, di cui abbiamo parlato sopra.*

Giovanna d'Aragona (1500-1577), che si dichiara padrona di Tagliacozzo e del Castello di Supino, era la figlia illegittima di Ferdinando il Cattolico, re di Spagna. Sposò Ascanio Colonna e partecipò alle lotte della famiglia del marito contro il Pontefice Paolo III. Esaltata dagli scrittori del tempo per la sua bellezza, Raffaello ne eseguì il ritratto, oggi al Louvre.

Il marito, Ascanio Colonna (fratello della più celebre Vittoria), il vero padrone di Supino e che compare già nella nota introduttiva, partecipò alle guerre che si combatterono in Italia tra il 1520 e il 1557, tenendo per la Spagna. Sul finire della vita fu però imprigionato per ordine del Viceré di Napoli.

Evidentemente, durante l'assenza del marito, impegnato in guerra, Giovanna d'Aragona ebbe l'incarico della reggenza dei possessi del marito, ciò che spiega il fatto che sia stata lei a firmare l'atto di approvazione dello STATUTO di Supino.

Questa breve scheda sui due personaggi ci immette nel periodo storico, invero assai turbolento e calamitoso, in cui nacquero i nuovi STATUTI di Supino.

Il libro I di detti Statuti tratta delle cariche civili e militari del Castello, così distribuite:

— *Tre Conestabili (scelti da Ascanio Colonna per sei mesi)*
— *Quattro o più Massari (scelti dai Conestabili)*
— *Due sovrintendenti (scelti dai Conestabili e dai Massari)*
— *Due viari (scelti dai Conestabili e dai Massari)*
— *Dodici Capi degli Ufficiali (ut supra)*
— *Il Camerario (ut supra)*
— *Il Capitano o Vicario del Castello (rappresentante di Ascanio)*
— *I suoi Ufficiali.*

C'erano, inoltre:

— *Un messo Comunale (mandatario)*
— *Un milite (soldato a cavallo?).*

Gli incarichi, grosso modo, erano così ripartiti:

— *I Conestabili avevano il governo del Castello*
— *I Massari erano i loro aiutanti immediati (specie di assessori) ed avevano anche il compito di pacièri*
— *I Sovrintendenti erano addetti all'annona*
— *I Viari erano addetti alle vie*
— *I dodici Capi avevano l'incarico di fare eseguire gli ordini dei Conestabili e della sorveglianza del paese*
— *Il Capitano o Vicario amministrava la giustizia e prestava giuramento nelle mani dei Conestabili*
— *Il Messo Comunale era addetto alle citazioni*
— *Il Milite era addetto alle esecuzioni delle sentenze.*

Alla fine del loro incarico, il Vicario e tutti gli altri venivano sottoposti a controllo e puniti, se trovati in difetto.

Il libro II tratta dei delitti e delle pene per essi comminate. Si apre con le offese fatte a Dio e ai Santi; prosegue con le offese arrecate al Vicario ed ai Conestabili e continua con una lunga casistica che abbraccia i delitti più comuni e più frequenti e considerati tali, secondo l'ottica criminale, ma soprattutto morale, del tempo.

Sono 65 capp., densi di delitti e di pene, tra le quali primeggiano quelle pecuniarie che, certamente, data l'economia di quei tempi, dovevano essere ben più dolorose degli anni di galera che vengono inflitti ai criminali dei nostri giorni.

Ma tant'è: i tempi sono tempi!

Il libro III parla dei danni arrecati.

In altri STATUTI della regione, è il libro di minor mole; in questi, invece, raggiunge l'impressionante numero di 65 capitoli, tanti quanti ne contiene il libro II.

Viene considerata una miriade di casi riguardanti i danni arrecati dalle persone e dalle bestie, distinguendo queste ultime in minute e grosse, con una gragnòla di pene, segno che gli amministratori dell'epoca usavano molto zelo per riempire, senza imporre eccessive tasse, la cassa del Comune. Non sappiamo con precisione, comunque, se dette penalità andassero ad impinguare le casse del Castello o quelle del Castellano.

Quarantasette sono, invece, i capp. del libro IV, dedicato ai fatti straordinari, a quei fatti, cioè, non contemplati in nessuno degli altri libri.

È, forse, il libro più piacevole a leggersi, perché esso, oltre alla varietà degli argomenti trattati, ci offre un più vasto panorama della vita condotta dai nostri antenati di 450 anni fa.

Chiudono gli STATUTI i decreti di approvazione della duchessa Colonna (1534) e del marchese Paolo Pallavicino (1545), a nome della

Chiesa. Segue un'AGGIUNTA finale, inserita per volere di Marco Antonio Colonna, nel 1610.

Non ci soffermiamo a riportare, dettagliatamente e in modo specifico, il contenuto di nessun libro, avendo corredato il teso latino della traduzione italiana. Tutti i lettori, quindi, sono in grado di leggere, di capire e di giudicare direttamente il contenuto dei singoli libri: sarebbe ozioso, pertanto, starli a ripetere, sia pure in sintesi.

Non ci dispiace, tuttavia aggiungere qualche considerazione:

— Prima di tutto, gli STATUTI costituiscono un «corpus» legislativo da cui si riflette, come immagine da cristallo, la vita vissuta dalle popolazioni lepine nei secoli che, possiamo presumerlo, vanno dal XIII fin quasi al XX sec., perché — l'abbiamo detto — se essi recano la data del sec. XVI, le loro radici affondano, però, in tempi più antichi. E, per un paese come Supino, che non ha una storia, essi costituiscono una fonte copiosa di storia genuina e indiscussa.

La loro forma è scorretta e lacunosa, è vero; la loro strutturazione, almeno per il libro I, può risultare abnorme: eppur essi hanno un grandissimo valore, perché dalle loro pagine apprendiamo la vita dei nostri padri, la quale, se non fu bella, rimase almeno sul binario della morale e dell'onestà.

Le leggi ci presentano, purtroppo, solo il lato negativo della vita comunitaria, ma di riflesso, esse ci dicono pure l'ideale di vita a cui ogni comunità mirava ed aspirava, il modello al quale si ispirava.

— Attraverso gli STATUTI, non ci è data la possibilità della ricostruzione del centro urbano antico di Supino; pensiamo, tuttavia, che tale ricostruzione possa sempre farsi, perché, sostanzialmente, Supino è un piccolo centro che, per quanti secoli siano passati, ha conservato inalterati i connotati della sua primitiva struttura medievale; l'espansione dei fabbricati è avvenuta all'esterno e di recente; i punti cardinali del paese restano, però, intatti e le chiese restano ancora i poli attorno ai quali si raccolsero, originariamente, le popolazioni dei tempi antichi.

— La condizione economica del paese ci appare misera e precaria. La popolazione, nel tempo in cui gli STATUTI furono redatti, non doveva essere numerosa; il terreno non mancava, i boschi erano rigogliosi ed estesi; il bestiame poteva essere allevato senza preoccupazioni: eppure la ricchezza non c'era e, a quanto sembra, neanche il benessere. Era un'economia chiusa, di stampo medievale; mancava la circolazione monetaria, mancando la libera circolazione delle merci, perché tutto rimaneva soffocato sotto la cappa del padronato, che imponeva metodi di vita e di lavoro e succhiava ricchezze ed energie.

— La donna supinese è protetta dal legislatore, ma non ha voce in capitolo negli affari civili e pubblici. Anche qui, come in altri più

venerandi STATUTI della regione, essa viene considerata secondo le apparenze esterne: c'è la donna di serie A, quella di buona reputazione, e quella di serie B, di cattiva reputazione, resa tale da qualche trascorso: le leggi erano differenti per le due categorie. Comunque, «di fronte alla legge — dice Mariano d'Alatri (Gli Statuti Medievali del Comune di Alatri-Alatri, 1976) *— la donna è come una persona che mai esce dalla minore età».*

— Non vengono nominati i Comuni limitrofi, quali Morolo, Patrica, né le beghe che certamente dovettero sorgere tra di loro; si parla solamente di animali di passaggio da un Comune all'altro e di danni subiti ad opera di forestieri, ma non si nominano le località di provenienza. Forse ciò è da attribuire al fatto che comune era il padrone che reggeva il destino di tutti i paeselli pedemontani dei Lepini nel versante della vallata del Sacco: la famiglia dei principi Colonna.

— Per quanto riguarda le monete, esse sono di varia specie; sono nominati, infatti, il carlino, il soldo, l'obolo, il quattrino, il denario, il triente: ma, se ben le consideriamo, esse ci deludono: sono quasi tutte monete di piccolo taglio ed il loro valore ci testimonia la povertà degli utenti.

— Le pene comminate sono tante, ma quasi tutte sono riconducibili, come già accennato, a pene pecuniarie e dobbiamo dire che sono anche di scarsa consistenza, specie per certi delitti, cosa che faceva notare la duchessa Colonna la quale, approvando gli STATUTI, avocava a sé «le pene dei casi criminali, che sono sembrate troppo leggere» «Et criminalium poenis nobis arbitrio nostro reservatis». *I legislatori, nominati nella nota introduttiva, conoscevano bene lo stato economico del paese e non potevano, quindi, infierire nel comminare le pene per i vari delitti, neanche per i più feroci: non si può cavar sangue da una rapa; ma alla duchessa Colonna questo non importava; a lei premeva salvare il principio giuridico e padronale.*

— Tantissime altre osservazioni potrebbero farsi, ma non insistiamo su questo, per non togliere — come abbiamo detto — al lettore il gusto delle sue osservazioni, avendolo messo in condizione, con la nostra traduzione, di andare avanti spedito e di cogliere le impressioni che sgorgano genuine sin dalla prima lettura, che è piacevole, perché sorprendente, ed è stimolante, per il sapore forte e piccante di certe pagine, sapore che non disgusta mai, però, perché è il sapore attinto dalle radici della stirpe che, se fu sfortunata, non fu, però, degenere, seppe custodire il senso della dignità umana ed a noi tramandarlo attraverso un documento che non sfigura affatto accanto ai suoi simili di più illustri ed antiche città e di più veneranda età: alludiamo agli STATUTI di Ferentino, di Alatri, di Veroli, di Anagni, ecc.

Due sono i mss. che finora si conoscono degli STATUTI di Supino.

Uno, quello ritenuto l'originale, trovasi in Canada; di esso possediamo la fotocopia, che ci è servita per la traduzione. Lo riproduciamo integralmente in fotografia e non ha bisogno, pertanto, di descrizione alcuna. Tale ms. è attualmente custodito dal sig. Carbonelli Ernesto di Supino.

Ma, oltre a questo, ne esiste un altro.

Nel tomo 112 della Collezione degli STATUTI dell'Archivio di Stato di Roma, si conserva, infatti, il ms. 1680, che reca sul frontespizio la seguente dicitura: SUPINO - STATUTUM SUPINI - PROVINCIA FRUSINATE. Reca, alla fine del testo, questa dichiarazione (mancante nel ms. del Canada): Testor ego infr.tus praesentis Statuti copiam fideliter, verbumque fuisse extractam ex proprio originali in hoc comunali archivio exstante.

Ex Residentia Municipali, Supini, die 23ª Septembris 1856.

PRIOR Vincentius Bavari
Aloysius Ciuffetti SEC. RIUS

Stando a questa dichiarazione, tale copia dové essere estratta dal ms. giacente, nel 1856, nell'Archivio Comunale di Supino ed emigrato, di recente, in Canada. Dal confronto, risulta che il contenuto delle due copie, tolta qualche leggera differenza, che non altera la sostanza, ma che è frutto evidente dell'incuria o dell'imperizia dell'amanuense, è identico. La grafia del ms. canadese, però, è molto più chiara.

Ciò che desta qualche perplessità è solamente la differente collocazione e numerazione degli indici; poiché, mentre nel presunto originale gli indici sono collocati o prima (libri I, II e IV) o dopo (libro III) i singoli libri, nel ms. dell'Archivio di Stato sono collocati, tutti insieme, in serie aperta (R.I. — R.CCI), alla fine dei quattro libri.

A tale proposito, G. Falco (I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo) *asserisce che gli STATUTI dei nostri Comuni, ancora verso la metà del Duecento, «formavano una serie aperta e continua non distribuita per libri e per materia» e che solo nel Trecento essi «erano ormai composti in un corpo organico e divisi in cinque libri».*

In base a tale asserzione, si dovrebbe concludere che il ms. canadese segua una tradizione instaurata posteriormente a quella seguita dal ms. dell'Archivio di Stato.

Ma l'asserzione del Priore di Supino, del 1856, posta alla fine di questo ultimo, sembra fugare i nostri dubbi.

Noi, pertanto, non possiamo portare avanti questo nostro discorso, di per sé molto interessante, mancandoci qualsiasi altro punto di riferimento.

Abbiamo, comunque, voluto sollevare la questione, la cui soluzione non recherebbe alterazione alcuna al testo degli Statuti (visto e considerato che, sostanzialmente, i due mss. sono identici), ma leverebbe qualsiasi dubbio il sapere se la numerazione in serie aperta sia stata un'iniziativa o un ghiribizzo dell'amanuense o se essa non risenta, invece, ancora l'eco degli «antiqua statuta» di cui si parla nel preambolo e che potrebbe portarci a fissarne le origini nel sec. XIII.

Ci auguriamo che gli studiosi della storia di Supino vogliano tener presente questo singolare documento, che è ritornato in mezzo alla sua gente, dopo aver attraversato l'Oceano (anche se, per il momento, solo in fotocopia), attraverso vicende piuttosto avventurose, grazie all'interessamento attivo e costruttivo del Sindaco in carica.

Annotazioni

— Si è cercato, nella traduzione, di rimanere aderenti alla lettura ed alla forma latina, improntate, a loro volta, dalla parlata locale del tempo, mantenendo, il più delle volte, le locuzioni anacolutiche proprie dei legislatori statutari locali, le quali, se fanno a pugni con la nostra prosa moderna, rispecchiano, tuttavia, più da vicino, il modo di pensare, di parlare e di esprimersi proprio del popolo ed il suo livello intellettuale. Del resto, tutte le traduzioni degli Statuti che si conoscono seguono questa prassi.

— Solo raramente si è ritenuto opportuno superare la brachilogia legislativa latina, con un discorso più lungo in italiano, e solo nei casi in cui il senso ne rimanesse gravemente compromesso.

— Il risultato «traduttivo», per i libri II, III, IV è soddisfacente e limpido; quello del I libro è faticato, tortuoso e non sempre, globalmente, intelligibile.

— Le cause di tutte le difficoltà incontrate, talvolta superate solo per analogia o per intuizione, talvolta, invece, rimaste tali, son dovute, soprattutto, al testo lacunoso ed alla «devastazione» operata dall'amanuense. L'archetipo, (che noi non conosciamo) da cui fu tratta la copia, emigrato in Canada, era certamente logoro e consunto, ma l'amanuense, a sua volta, dovette essere solamente un calligrafo, completamente digiuno del «diritto» e del latino, per cui lesse come poté e, come poté, copiò...

FERENTINO, Gennaio 1986

Prof. Cesare Bianchi

SUPINO: bronzetto italico, probabilmente del sec. III a.C., raffigurante un comandante in atto di chiedere la parola.

(Il bronzetto fu rinvenuto durante gli scavi effettuati, anni fa, nella zona Privito, lungo la via Morolense.

Per gentile concessione di Mons. Egidio Schietroma.

LIBRO I

In nomine Domini. Amen. Infrascripta sunt Statuta Castri, et Universitatis Supini: sumpta nonnulla ex antiquis Statutis dicti Castri, et alia, scripta, ac ordinata per providos homines; vid.t Magistrum Petrum Ludovici, Berardinum Laurentij, Franciscum Jacobelli Comestabiles dicti Castri, necnon per Reverendum Dnum Sac. Jo: Paulu Archipresbyterum, Dnum Abatem Antonium Speltomi, Joannem Pallarium, Marianum Honorati, Nor. Prosperum: Jespnum Innocentii, Joannem Laurentii Angelini, Joannem Jaclasti, Julium Bern.num Pais, Maffeum Franc.i Antonii Angeli Abatem Prosperum, Leonardum Florelli, Joannem Pelusium Massarios dictos, et deputatos per generale Consilium dicti Castri in Ecclesia S. Mariae, et cum presentia Nobilis Viri Dni Petri Jo: Janutii de Anticulo in Campag.a ad presens Capitis dicti Castri: Ad honorem, et laudem Omnipotentis Dei, et Beatae Mariae Virginis, ac omnium Apostolorum, ac etiam ad honorem Sti Laurentii dicti Castri, nec non ad honorem Protutoris Ascanci dicti Castri.

Anno Dni MDXXXXII. Pontificatus Nri Clementis VII. Anno XVII.

NEL NOME DEL SIGNORE-AMEN

Gli STATUTI sotto riportati sono quelli del Castello e dell'Università di Supino: alcuni desunti dagli antichi STATUTI di detto Castello e gli altri scritti e redatti da uomini saggi, quali, appunto i Conestabili di detto Castello Pietro Lodovici, Presidente dei lavori, Bernardino Lorenzi, Francesco Jacobellis, e, inoltre, il Reverendo sacerdote l'Arciprete don Giovanni Paolo (?) l'Abate don Antonio Speltomi, Giovanni Vallario, Mariano Onorati, il Notaio Prospero, Vespaziano Innocenzi, Giovanni Lorenzi Angelini, Giovanni Paolasti, Giulio..., Bernardino Paci, Maffeo Francesco Antonio Angelo (?), l'Abate Prospero, Leonardo Fiorelli, Giovanni Pelusio, eletti Massari e delegati dal Consiglio Generale di detto Castello nella chiesa di S.Maria, e con la presenza del Nobil Uomo il Signor Pietro Giovanni Januzio di Anticoli in Campagna, attualmente Capo di detto Castello: ad onore e lode di Dio Onnipotente e della Beata Vergine Maria e di tutti gli Apostoli, ed anche ad onore di S. Lorenzo, Santo protettore di detto Castello; ed inoltre ad onore di Ascanio (Colonna, ndt.) (padrone (?)) di detto Castello.

Nell'anno del Signore 1537, anno 17° del Pontificato del nostro Clemente VII (1).

(1) Clemente VII fu eletto Papa nel 1523 e morì nel 1534. Fu papa per 11 anni.

Le date riportate, pertanto, non concordano, a meno che non ci tragga in errore la grafia che pur sembra tanto chiara.

L'ultima parte di questo preambolo, comunque, è chiaramente lacunosa (ndt).

Sappiamo, del resto, che Giovanna d'Aragona sanzionò gli Statuti il 10/X/1534.

De Comestabilibus faciendis, et eorum officio, et auctoritate — Rg. I.
De Massariis, et eorum officio — Rg. II.
De officio suprastantium — Rg. III.
De officio Vialium — Rg. IV.
De officio appretiatorum — Rg. V.
De officio Capitis duodecim — Rg. VI.
De ordine observando in Civilibus Causis — Rg. VII.
Qualiter procedatur quoad Contumaces in Civilibus Causis Rg. VIII.
De appellationibus faciendis — Rg. IX.
De Testibus examinandis, et quomodo examinari debeant. Rg. X.
De citationibus faciendis in Civilibus Causis — Rg. XI.
De Personis egregiis, et etiam de Mulieribus examinandis. Rg. XII.
De compromissis faciendis — Rg. XIII.
De ordine servando qn redditur jus pro Citatis — Rg. XIV.
De observandis perexistetur in Curia qn redditur Jus — Rg. XV.
De Ter.is dandis per Curiam, et poenam imponendam in ipsis — Rg. XVI.
De Ter.is dandis in confessis, et executione ipsorum — Rg. XVII.
De Salario solvendo Vicario, pro ejus Scripturis, et aliis per eum faciendis — Rg. XVIII.

De Comestabilibus faciendis, et eorum officio

Cap. I.

Quia nil refert aliqua ordinata, nisi sint, quę ordinata exequantur. Ideo pro bono pacis, et concordię Castri, et Universitatis supradi. Statuimus, et ordinamus, quod in dicto Castro quolibet Anno in Festo S. Marię Augusti eligantur tres Comestabiles per Semestrum Domini Capiti sint suraturi, et per Illmum Dnum Ascanium Columnam confirmamus, quod sint et esse debeant bonę Conversationis, conditionis

Indice del Libro I

Il testo del primo libro risulta spesso lacunoso, con una trascrizione gravemente errata, che rende sovente impossibile la sua interpretazione. Spesso, pertanto, nella traduzione, si incontra un punto interrogativo (?), per avvertire il lettore della difficoltà incontrata. Ciò non ostante, il senso generale della rubrica si riesce quasi sempre a cogliere ed è, per noi, un'àncora di salvezza, anche se non sempre utilizzabile,come si desidererebbe.

Dell'elezione dei Conestabili e del loro incarico e della loro autorità	R.I	pag.	2
Dei Massari e del loro incarico	R.II	»	3
Dell'incarico dei soprintendenti	R.III	»	4
Dell'incarico dei sorveglianti alle vie	R.IV	»	4
Dell'incarico degli apprezzatori (stimatori)	R.V	»	4
Dell'incarico dei dodici capi (ved. testo)	R.VI	»	4
Dell'ordine da osservare nelle cause civili	R.VII	»	5
Come si debba procedere, a riguardo dei contumaci, nelle cause civili	R.VIII	»	6
Del ricorso in appello	R.IX	»	7
Dell'esame dei testimoni e come essi debbano essere esaminati	R.X	»	7
Delle citazioni che debbono essere fatte nelle cause civili	R.XI	»	8
Dell'esame delle persone distinte ed anche delle donne	R.XII	»	9
Dell'obbligo del compromesso	R.XIII	»	9
Dell'ordine da osservare a conto di coloro che sono stati citati, quando si amministra la giustizia	R.XIV	»	10
Ciò che deve essere osservato da coloro che si trovano (?) nella Curia, quando si amministra la giustizia	R.XV	»	10
Della concessione dei termini da parte della Curia e dell'imposizione della pena negli stessi	R.XVI	»	10
Della concessione dei termini ai rei confessi e dell'esecuzione degli stessi	R.XVII	»	11
Del compenso da dare al Vicario per le sue scritture e per le altre sue prestazioni	R.XVIII	»	11

(N.B.: Mancano i sommari dei cap. XIX-XXIV; ved. da pag. 13 a pag. 16).

LIBRO I

Dell'elezione dei conestabili e del loro incarico (ved. indice) - Cap. I

Poiché niente importa che siano emanate delle leggi, se non ci sono coloro che le facciano osservare, per questo, per il bene della pace e della concordia del sopraddetto Castello ed Università stabiliamo ed ordiniamo, e lo confermiamo con l'autorità dell'Illmo Padrone Ascanio Colonna, che, nel detto Castello, ogni anno, nella festa di S. Maria d'agosto, siano eletti quali Signori Capi, che dureranno in carica per un semestre, tre Conestabili che siano e debbano essere di buoni

ditionis, et vitę, et eorum officium duret per sex Menses, qui Comestabiles debeant in omnibus necessariis, et opportunis dicto Castro, et Universitati providere: et semper utilia facere, et inutilia prętermittere pro dicto Castro, Universitate, et hominibus habitantibus in eo, et etiam facere, et curare, ut unusquisque pacifice vivat, et discordantes concordare, et ad pacem pro posse reducere; qui etiam debeant eligere quatuor bonos Massarios, seu plures ad eorum arbitrium, et pro temporum qualitate et necessitate; qui Massarii possint una cum ipsis interesse facere, et providere, prout melius ipsis, et generalibus ipsorum videbitur pro conservatione, et utilitate omnium habitantium in dicto Castro, et etiam circa bona, et jura ipsius Universitatis; qui etiam possit, et valeat adesse Domino dicti Castri, et ejus Cap.o, et Officialibus justitia: Ita et taliter quod boni conserventur, et eorum erroribus, delictis, et excessis puniantur; qui Comestabiles una cum Massariis debeant eligere duos Suprastantes, duos Uiales Conservatores Vic. et alii Officialium capita duodecim, et Camerarium constantur, et omnia necessaria providere, et ordinare, prout opus fuerit debeant pro eorum Salario franchitiam dare

De Massariis, et eorum Officialibus. R.II. Item statuimus, et ordinamus, quod Massarii pro in Castro supini possint, et debeant in omnibus necessariis, et opportunis ad requisitionem Comestabilium semper ipsis Comestabilibus adesse, et ipsos consulere, ipsisque favere, et una cum ipsis Comestabilibus facere, et providere faciendis, et providendis possitque pacificare discordantes, et ipsos discordantes pro posse ad pacem reducere, et prout ipsis permissum est

costumi, di buona condizione sociale e di buona salute e che il loro incarico duri sei mesi. E che questi Conestabili debbano provvedere a tutte le necessità e a tutto ciò che è utile a detto Castello e Università; e che debbano fare sempre le cose utili a detto Castello, all'Università ed alle persone che abitano in esso, e tralasciare le inutili, e far sì e curare anche che ciascuno viva pacificamente, e mettere d'accordo quelli che sono in discordia e ricondurli, per quanto è possibile, alla pace; e che questi debbano eleggere anche quattro buoni Massari, o anche di più, a loro arbitrio e secondo la qualità e la necessità delle circostanze; Massari che possano prendere parte con loro nel fare e nel provvedere, come meglio sembrerà a ciascuno di essi e alla loro maggioranza, per la conservazione e l'utilità di tutti coloro che abitano in detto Castello, ed anche (nel curare) i beni e i diritti della stessa Università; e che essi possano anche e siano in grado di collaborare con il Padrone di detto Castello e con il suo Capitano e con gli Ufficiali ( ) con giustizia (?); così ed in modo tale che gli onesti siano salvaguardati e ( ) siano puniti per le loro colpe, delitti ed eccessi; e che questi Conestabili, insieme con i Massari ( ) debbano scegliere, di comune accordo, i due soprintendenti, i due sorveglianti alle vie, i custodi delle strade, e gli altri dodici capi degli Ufficiali e il Camerario ( ) e provvedere ed ordinare tutto il necessario, come sarà stato opportuno ( ) (e) che debbano concedere la franchigia per il loro salario ( ).

(NB.: La lezione di tutto il capitolo presenta difficoltà varie; la parte finale è molto lacunosa e corrotta ed è, pertanto, di difficile interpretazione).

Dei Massari e del loro incarico (ved. indice) - R.II

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i Massari per ( ) nel Castello di Supino possano e debbano sempre collaborare con gli stessi Conestabili in tutte le necessità e bisogni, a richiesta dei Conestabili, e consigliarli, ed appoggiarli e, insieme con gli stessi Conestabili, fare il da farsi e provvedere a ciò che bisogna provvedere, e che possano riconciliare quelli che sono in discordia e ricondurre alla pace quelli che sono in discordia, secondo la loro possibilità e secondo quanto ad essi è stato permesso in un altro Statuto, nella

in alio Statuto sua Fabrica de auctoritate concessa Comestabilibus, et Massariis.

De Officio Suprastantium. ——— R. III.

Item statuimus, et ordinamus, quod Suprastantes possint, et debeant appretiare carnes, Pisces, et omnia alia venalia, et quod venduntur in Supino, prout hactenus consuetum extitit, et ipsis rebus venalibus debitum pretium constituere pro qualitate rerum, et temporum sine aliqua fraude.

De Officio Vialium. ——— R. IV.

Item statuimus, et ordinamus, quod Vialis potestatem habeant eundi, videndi, recognoscendi omnes vias publicas, et vicinales tantum inter quas extitit Supini, et ejus Territorii, et destrictu, et ipsas vias, et omnia alia loca Universitatis, et jura eorum in predictum, et circa predicta recuperare pro posse, et in pristinum Statum reducere, et et occupatoribus precipere sub pena, ut occupata, et ablata restituant: et ipsos Occupatores manifestare Capitibus, et lucretur quartam partem bonorum omnium occupatorum, prout in Statutis aliis fit mentio proipsa pena.

De Officio Appretiatorum. ——— R. V.

Statuimus, et ordinamus, quod Appretiatores possint, et valeant appretiare, et potestatem habeant appretiandi omnia, et singula damna, que facienda contingerent extra Castrum Supini, et ejus Territorio, et destrictu, et ad requisitionem damnorum passorum ire, et appretiare teneantur, et habeant pro eorum mercede, prout in Statuto desuper loquente statutum est.

De Officio Capitum duodecim. ——— R. VI.

Item statuimus, quod Capita duodecim pro tempore eligendi pote=

rubrica specifica sull'autorità concessa ai Conestabili ed ai Massari *(ved., in proposito, libro IV, cap. XXXIV - ndt).*

(NB.: I massari erano gli amministratori dei beni del Comune)

Dell'incarico dei soprintendenti - R.III

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i soprintendenti possano e debbano fissare il prezzo delle carni, dei pesci e di tutti gli altri generi in vendita e che si vendono in Supino, come sinora s'è costumato, e stabilire per gli stessi generi in vendita, il prezzo, secondo la qualità dei generi e secondo le circostanze, senza frode alcuna.

Dell'incarico dei sorveglianti alle vie - R.IV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che i sorveglianti alle vie abbiano il potere di andare, di vedere e di fare la ricognizione soltanto di tutte le vie pubbliche e vicinali di Supino e del suo territorio e distretto tra le quali esso s'estende, e di ricuperare, secondo le proprie possibilità, le stesse vie e tutti gli altri luoghi dell'Università e gli obblighi di quelle verso il predetto (Supino) e relativi alle predette (vie e località) di riportarle al pristino stato, e ( ) di ordinare agli occupanti, con la minaccia di una penalità, di restituire i luoghi occupati e sottratti; e di denunciare gli stessi occupanti al Capitano, ed abbia(no) la quarta parte dei beni di tutti gli occupanti, come viene indicato in altri Statuti per la stessa pena.

Dell'incarico degli apprezzatori (stimatori) - R.V

Stabiliamo ed ordiniamo che gli apprezzatori possano e sappiano fissare i prezzi, ed abbiano il potere di periziare ogni singolo danno che dovesse essere arrecato fuori del Castello di Supino e nel suo territorio e distretto, e che siano tenuti ad andare, a richiesta di coloro che hanno sofferto il danno ed a fare la perizia, ed abbiano, come loro compenso, così come è stato stabilito nello statuto antecedente.

Dell'incarico dei dodici Capi - R.VI

Similmente stabiliamo che i dodici Capi, da eleggersi a loro tempo,

potestatem habeant, et debeant ea omnia facere, et executioni mandare, quæ ipsis, et cuilibet ipsorum ordinata fuerint, et commissa per Comestabilem Supini pro honorario Illmi Sni eximii Col., et utilitati Universitati etiam omni die mandare; et precipere Custodibus Portarum, ut Portas custodire debeant in eorum Capodecina, et de dictarum custodia Portarum ipsi sint exentes, et non facientes, quæ facere debent ut supra incurrant in penam quinque Soltorum.

De ordine observando in Civilibus Causis — R. VII.

Statuimus, et ordinamus, quod in Civilibus Causis hac modo, et ordinatur, procedatur, et procedere debeat; ut quod quotiescunque aliquis Actor aliquem citare fecerit coram Capo, et alio pretendat aliquid habere, seu recipere in summa est a quadraginta Soldis infra, Capo teneatur sine alia petitione in scriptis, et Partes audire: et si Reus citatur, seu cenetur confiteri debitum, constituatur ter. Competens per ipsum Capm ipsi teneatur vend. Actori, et casu, quo debitum non confiteatur pro , statuatur ei ter. ad probandum, qua probatione facta, seu non facta procedatur contra ipsum Reum ad condendationem si contra eum probatum fuerit, seu ad solvendum, si contra Eum probatum non fuerit a quadraginta Soldis supra usque ad lib. quadr. fiat talis qualis petitio per Actorem, et scribatur per Capm, seu Locumtenentem suum in Actis Curiæ, qua petitione facta scribatur in scriptis ipsius Rei, quod si confessus fuerit, seu negaverit procedatur eo modo, et ordinarie ut supra, si vero summa quadraginta quinque librarum, et ultra petatur, ducatur Libellus in scriptis, et detur Copia Par-

abbiano il potere e debbano fare eseguire tutte quelle cose che loro e a ciascuno di loro saranno state ordinate e commissionate dai Conestabili di Supino per l'onorario dell'Ill.mo, eccellentissimo Signor Colonna e per il bene dell'Università; ordinare e comandare, inoltre, ogni giorno, ai custodi delle porte che debbano custodire le porte agli ordini dei loro decurioni e che essi siano esenti dall'obbligo della custodia di dette porte e, non facendo ciò che debbono fare, come sopra detto, incorrano nella pena di cinque soldi.

Dell'ordine da osservare nelle cause civili - R.VII

Stabiliamo ed ordiniamo che, nelle cause civili, si proceda e debba procedersi così, come viene disposto: che, ogni qual volta un accusatore avrà fatto citare qualcuno davanti al Capitano e pretenda di avere dall'altro (dal citato) qualche cosa o di ricevere l'equivalente ad una somma (che vada) da quaranta soldi in giù, il Capitano sia obbligato (ad agire) senz'altra accusa fatta per iscritto e ad ascoltare le parti: e, nel caso in cui l'accusato chiamato in giudizio..... oppure si decida a confessare il debito, dallo stesso Capitano gli venga fissato un termine conveniente (ed) egli sia tenuto a soddisfare ai suoi obblighi verso l'accusatore; e, nel caso in cui non confessi il debito per ( ), gli si fissi un termine per addurre le prove e, fatta o non fatta questa presentazione di prove, si proceda alla condanna contro lo stesso accusato, se saranno state addotte prove contro di lui, o all'assoluzione, se non saranno state addotte prove contro di lui; ma che, sopra i quaranta soldi, fino a quarantacinque libbre, si proceda secondo l'accusa dell'accusatore, e (questa) sia registrata dal Capitano o dal suo Luogotenente negli atti della Curia, e, fatta questa accusa, si registri (pure) la dichiarazione fatta dal creditore dell'ipoteca che prende sui beni dello stesso accusato, e che, se (questi) avrà confessato o avrà negato, si proceda in quel modo e con rito ordinario, come sopra; ma qualora si chieda una somma di quarantacinque libbre o una superiore, si presenti l'accusa per iscritto e si dia la copia alla

sumptibus ipsius producentis, qua copia data, detur ter.^s per Capm ad deliberandum ipsi Reo an voluerit cedere, seu contendere, et ad opponendum, et contradicendum, postea redetur ter.^s Actori ad replicandum, qua replicatione facta per ipsum Actorem citentur Partes ad contestandum litem, jurandum de calumnia, deinde statuatur Snlibus ad probandum inviolentia hinc inde, et ad producendum Instumentum, quod exstant, et articulos Testes, et ipsi Testes publicentur et Processus fiat; statuatur ter.^s ad excipiendum, et deinde ad replicandum , et ad allegandum, quibus factis concludatur in eam etiam Partes hinc inde aliis productionibus quibuscunque faciendis, qua Conclusione facta desumatur ad Sententiam definitivam super actus, et actitatis in omnia, et Sententia definitiva proferatur.

~ Qualiter procedatur, quia Contumaces in Causis ~
Civilibus — — — — — — — — R. VIII.

Quia contra Contumaces omnia jura clamant, ideo ne aliis eorum quia nocere debeat. Statuimus, et ordinamus, quod quicunque per ipsum, seu per Procuratorem fuerit citatus ad instantiam alicujus, et non comparuerit factis de eo tribus Citationibus successive, vera die pro altera teneatur Actor non comparentur contumacias accusare, et constare prius faciat Capo de Citationibus, et relationibus factis per citantem, et si Reus citatus factis tribus Citationibus de eo non comparuerit rnsurq. Judicio Actori debeat Actor producere ejus petitionem, seu Libellum pro summa petita,

et

Parte, a spese di quello stesso che la presenta; e, data questa copia, sia concesso dal Capitano allo stesso accusato un termine, se vorrà cedere o difendersi, e per fare obiezioni e per opporsi; in seguito, sia ridato un termine all'accusatore per replicare, e, fatta questa replica, dallo stesso accusatore siano citate le Parti per la contestazione della lite e per giurare di accusare senza ricorrere a calunnia; si fissi, quindi, alla loro presenza (un termine) per addurre da ambo le parti le prove *senza violenza* (?) e per produrre lo strumento che esiste e gli articoli delle prove testimoniali; e gli stessi testimoni siano resi noti al pubblico e si faccia il processo; si fissi il termine per le eccezioni e, quindi, per la replica ( ) e per addurre le prove; e, fatto questo, si concluda contro quella ( ) anche le Parti, per fare qualsiasi altra presentazione dall'una e dall'altra parte; e, fatta questa conclusione e dato inizio al procedimento giudiziario in tutte le sue parti, si faccia sugli atti la deduzione per la sentenza definitiva e si pronunzi la sentenza definitiva.

Come si debba procedere a riguardo dei contumaci nelle cause civili - R.VIII

Dato che tutte le leggi protestano contro i contumaci, per questo, affinché nessuno di essi abbia a nuocere, stabiliamo ed ordiniamo che chiunque sarà stato citato dallo stesso (Capitano) o dal Procuratore, ad istanza di qualcuno, e non sarà comparso, fatte, successivamente, contro di lui, tre citazioni in un giorno per quello successivo, l'Accusatore sia tenuto ad accusare le contumacie di colui che non compare, ma prima faccia presenti al Capitano le citazioni e le relazioni fatte dal citante, e che, se l'accusato, che sarà stato citato, dopo che sono state fatte contro di lui le tre citazioni, non sarà comparso, per rispondere in giudizio all'accusatore, l'Accusatore debba produrre la sua accusa o denunzia per la somma richiesta ed

et producere ejus jura, et de ejus juribus probare coram Capo quia Reum Contumacem, quibus productis et probatis profe=ratur Sententia, quia ipsum Contumacem in ejus Contuma=ciam, qua Sententia prolata luat Reo in ptos decem dies proximas sequentes comparere coram Capo, et refectis ex=pensis audiri debeat per ipsum Capm in ejus juribus, et iterum ordinarie procedatur secundum ordinem datum in alia Statuta, et si infra decem suptas dies non ruerit personaliter, seu per trans=ferat in rem judicatam.

De appellationibus faciendis ——— Rg. IX.

Cum plerumque, quod contra aliquem litiganti=um injuste, et indebite aliqua Sententia proferat, qua propter eorum indendtatibus providere cupientes. Statuimus, et ordinamus, quod si constringeret aliquem ab aliqua Sententia, seu pronunciata se esse gravatum quod liceat unicuique intra terminum xm dierum, a die prolatę Sententię, seu pronumptię connumerandorum appellare, et habere recursum ad Judicem appellationis et ejus Commissarium, seu Locumtenentem, quibus xi dicbus elapsis amplius non audiatur.

De Testibus examinandis, et quomodo examinari debeant ——— Rg. X.

Quia Ordo est, qui dat esse rebus, et esse conservat in esse. Idcirco statuimus, et ordinamus in examinandis Testi=bus hunc ordinem sequi debere. Ut quod si contingeret ad instantiam alicujus aliquos Testes fore, et esse examinan=dos, quod examinare faciens debeant Testes exami=

esporre i suoi diritti e provare, con i suoi diritti, davanti al Capitano, che quello è reo contumace e dopo la produzione e la prova di questi, si emetta la sentenza, perché quello è contumace, contro la sua contumacia e che, dopo l'emissione di questa sentenza, sia concesso all'accusato di comparire davanti al Capitano, nei prescritti dieci giorni prossimi successivi, e che, risarcite le spese, egli ebba essere ascoltato dallo stesso Capitano sui suoi diritti, e si proceda di nuovo con rito ordinario, secondo l'ordine indicato negli altri statuti e se, entro i sopraddetti dieci giorni ( ) non ( ) personalmente, oppure per mezzo ( ), (la sentenza) passi in giudicato.

Del ricorso in appello - R.IX

Poiché sovente ( ) che, contro qualcuno dei litiganti, si emetta qualche sentenza ingiustamente e indebitamente, desiderando, per questo, provvedere all'indennizzo dei loro danni, stabiliamo ed ordiniamo che, qualora capitasse che qualcuno si sentisse oppresso dall'emanazione o pronunzia di qualche sentenza, sia lecito a ciascuno, entro lo spazio di dieci giorni, da computare dal giorno dell'emanazione o della pronunzia della sentenza, di produrre appello e di far ricorso al Giudice d'Appello e al suo Commissario o Luogotenente, e che, passati questi dieci giorni, non si ascolti più.

Dell'esame dei testimoni e come debbano essere esaminati - R.X

Poiché esiste un Ordine, che dá l'essere alle cose e conserva l'essere nell'essere (?) (in esse?), per questo stabiliamo ed ordiniamo che, nella escussione dei testimoni, debba seguirsi quest'ordine, così che, se sarà capitato che, ad istanza di qualcuno, dovranno e debbano essere

producere coram Capo, et de commissione ipsius Capi per Mandatarium ipsos Testes citare faciat, et etiam Partem adversam, contra quam Testes producuntur, dici ipsi Parti citatę, quod veniat ad videndum jurari Testium productorum, et examinandorum ad instantiam illius, quod produxerit, et pro certo, et ordinato die facto, si Testes comparent, debeat Vicr ipsis Testibus ferre juramentum de veritate dicenda in Causa, super quam erunt examinati: et in ipso juramento saltem unus Partium debet intervenire, ut intervenire debeat, quę juramento dato possit Capo ad ejus libidum ipsos Testes examinare, et debeat in absentiam Partium, et ipsarum dicta, et attestationes fideliter in actis Curię scribere, ut possint ipsorum Testium, et attestationum quotiescumque voluerint, et opus fuerit exhibere Copiam.

De Citationibus faciendis in Causis Civilibus. R. XI.

Cum jure statutum sit, quod in unoquoque Actu pars citari debet, et ubi Pars ledi potest, qua propter statuimus, et ordinamus, quod in unoquoque Actu, et in unaquaque citatione facienda de Testibus, et aliis quibuscunque faciendis contra aliquem Pars contraria, quę agitur citari debeat, seu procedatur ad instantiam alicujus, seu ad instantiam Curię, ut ex officio ejus, et aliter, nec alio modo procedi debeat, et si secus fiat, quod factum extiterit pro non facto habeatur, et sit ipso jure nullum, addentes etiam, qui Testes examinandi separatim examinari debeant alter ab altero, et in absentia contestium, et in loco secreto.

De

esaminati dei testimoni, colui che li fa esaminare debba condurre i testimoni, che debbono essere esaminati, davanti al Capitano e, su mandato dello stesso Capitano, faccia citare dal Messo comunale gli stessi testimoni ed anche la Parte avversa, contro la quale vengono prodotti i testimoni e faccia citare la stessa Parte citata, perché, nel giorno fissato e predisposto, venga ad assistere al giuramento dei Testimoni prodotti e che debbono essere esaminati, ad istanza di colui che li ha prodotti; e che, fatto ciò, se i testimoni fanno la loro comparizione, il Vicario debba far giurare gli stessi testimoni di dire la verità nella causa, per la quale saranno esaminati; e che, allo stesso giuramento debba essere presente almeno una della Parti; e che, pronunziato detto giuramento, il Capitano possa esaminare, a suo piacere, gli stessi testimoni e lo debba fare (anche) in assenza delle Parti, e registrare fedelmente negli atti della Curia ciò che è stato detto dagli stessi e le testimonianze, affinché possano ( ) presentare la copia degli stessi testimoni e delle testimonianze ogni volta che lo vorranno e che sarà stato necessario.

Delle citazioni che debbono essere fatte nelle cause civili - R.XI

Essendo stato stabilito per legge che in ogni atto (giudiziario) la Parte (avversa) debba essere citata, e ( ) dove la Parte può essere lesa, perciò stabiliamo ed ordiniamo che, in qualsiasi atto (giudiziario) e in qualsiasi citazione dei testimoni e in tutte le altre cose da farsi contro qualcuno, la parte avversa, che è accusata, debba essere citata, sia che si proceda ad istanza di qualcuno, sia che (si proceda) ad istanza della Curia, come di spettanza del suo ufficio, e diversamente, e che non debba procedersi in altro modo, e che, qualora si faccia differentemente, ciò che sarà stato fatto si ritenga non fatto e sia nullo per legge; aggiungendo anche che i Testimoni da esaminare debbano essere esaminati separatamente l'uno dall'altro ed in assenza dei contestimoni, e in luogo segreto.

De Personis egregiis, et etiam de Mulieribus examinandis — Rg. XII.

Cum etiam in Inferno, ut dicitur, fiat destinatio Personarum, tanto magis ergo in Seculo est facienda, et cum sepe sepius secundum egregias Personas, et Feminas egregias examinare. Statuimus, et ordinamus ex nunc in posterum dictas Personas examinari debere in eorum Domibus, sive in Ecclesiis, ut aliis Locis honestis, et in Curia cogi non possint examinari, nec aliter dicta de Causa convenire nullo modo possint.

De compromissis faciendis — Rg. XIII.

Statuimus etiam, et ordinamus, si qn contingat inter aliquos Consanguineos, seu Affines oriri, seu cove aliqua quacunque de Causa usque ad quartum gradum inclusive facere ipsos, et quemlibet ipsorum divisionem non debeant litigare, seu tantum ipsos cogere juris remediis, et factis opportunis ad non attendendas omnes eorum differentias in duobus Consanguineis, seu affinibus, seu omnibus communiter eligendis differentias cognoscere debeant, ut habeant definire secundum formam compromissi, et libertatem ipsis datam, et attributam, et eorum sententiis, seu pronumptiis, aut definitionibus, et decisionibus stare, et parere teneantur, et ab eis non appellare, nec ulterius habere aliquem recursum boni Viri, seu ad Superiores sub pena in compromisso contenta, et dicti arbitrii recipiat ab utrabus Partibus pro eorum debita mercede soldos quinque

Dell'esame delle persone distinte ed anche delle donne - R.XII

Poiché, come si dice, anche nell'Inferno si fa la ripartizione delle persone, tanto più, dunque, essa è da farsi sulla terra; e poiché molto spesso (capiterà) di esaminare rispettivamente (?) persone e donne distinte, stabiliamo ed ordiniamo che, d'ora innanzi, dette persone debbano essere esaminate nelle loro case o nelle chiese e in altri luoghi dignitosi e che non possano essere costrette ad essere esaminate nella Curia e che in nessun modo possano differentemente essere citate in giudizio per detta causa.

Dell'obbligo del compromesso - R.XIII

(NB.: Il capitolo seguente è gravemente lacunoso e, pertanto, non del tutto decifrabile, soprattutto nella sua prima metà. Comunque, pare che esso vietasse litigi tra consanguinei, in fatto di divisioni, ed imponesse loro di rimettersi ad una sentenza arbitrale, senza ricorrere ad un processo).

Stabiliamo anche ed ordiniamo, qualora talvolta capiti che alcuni consanguinei o affini e qualsiasi di essi, sino al quarto grado incluso, facciano una divisione e che tra di essi sorga o ci sia qualche ( ) per qualunque motivo, che non debbano fare una causa, né soltanto costringerli con provvedimenti di legge e con modi opportuni a non (?) rimettere tutte le loro controversie a due consanguinei o affini, o a tutti ( ) da scegliere di comune accordo ( ) debbano conoscere le controversie, affinché abbiano ( ) di definire la questione secondo la norma del compromesso e secondo la libertà (facoltà) ad essi concessa ed attribuita, e che siano tenuti ad attenersi e ad ubbidire alle loro sentenze o decisioni o risoluzioni e proposte e a non ricorrere in appello contro di essi, né a fare ulteriormente ricorso alla sentenza di un proboviro oppure ai Superiori, sotto la pena contenuta nel compromesso, e che detti arbitri ricevano da tutte e due le Parti cinque soldi come compenso loro dovuto e non di più.

et non ultra:

De ordine servando qn̄ redditur jus de Citatis — R. XIII

Item statuimus, et ordinamus, quod quiscumque fecerit aliquem, seu aliquos citare ad sui instantiam uno die pro altero, et hora Causarum, quę debeat se facere scribere et etiam nomina Citatorum ad ejus instantiam, et secundum ordinem Citatorum, Capus teneatur eos audire et expedire, et non aliter, nec alio modo, ita, et taliter quisque ipsius fuerit scriptus prius expediatur.

De observandis per existetur in Curia qn̄ redditur jus. — R. XV.

Sed alter alteri , et detrimentum afferat, et ad finem ut unusquisque in ejus juribus audiatur, ut commodius expedire posset , et ordinamus, quod quotiescunque redditur jus, nullus audeat, nec presumat adesse judicio, nisi vocatus fuerit per Capm̄, seu Mandatarium de ejus mandato, nec stantur in judicio, et coram ipso Capno seu quocunque judice jus reddetur, impedire, nec aliquod detrimentum afferre loquendo, vociferando, seu aliqua alia faciendo, ut obsit litigantibus, et aliis in judicio existentibus ad pęnam unius soldi incontinetur, et de tanto solvende ipsi Capo.

De Terrenis dandis per Curiam, et pęnam imponendam in ipsis. — R. XVI.

Item statuimus, et ordinamus, quod ex nunc in posterum in aliquo Terreno dando, seu construendo per Capm̄ ad solvendum aliquod alicui non possit aliqua alia pęna in posterum, nisi de qualibet decemunum, et si aliter fieri contingeret solummodo pro dicta pęna intelligatur, et

non

Dell'ordine da osservare a conto di coloro che sono stati citati quando si amministra la giustizia - R.XIV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque, a sua istanza, avrà fatto citare qualcuno o alcuni, in un giorno per il successivo e per l'ora delle cause, debba far mettere in nota sé stesso ed anche i nomi di coloro che sono stati citati a sua istanza, e che il Capitano sia tenuto ad ascoltarli ed a disimpegnarli secondo l'ordine di coloro che sono stati citati e non diversamente nĕ in altro modo, così ed in modo tale che ciascuno di essi che sarà scritto prima venga disimpegnato (per primo).

Ciò che deve essere osservato da coloro che si trovano (?) nella Curia quando si amministra la giustizia - R.XV

Ma l'uno all'altro ( ), e rechi danno; ed infine, che ciascuno sia ascoltato sui propri diritti, affinché possa (?) disimpegnarsi più agevolmente ( ), e ordiniamo che ogni volta che si amministra la giustizia, nessuno osi né ardisca assistere al giudizio, a meno che non sia stato convocato dal Capitano o dal messo comunale per ordine di quello, né rimangano (?) durante il giudizio e davanti allo stesso Capitano o a qualunque giudice, (quando) si amministrerà la giustizia, ad impedire o ad arrecare qualche danno, parlando, vociferando o facendo qualche altra cosa, per nuocere ai litiganti e agli altri che stanno in giudizio, a pena di un soldo da versare subito e senza diminuzione allo stesso Capitano.

Dell'assegnazione dei termini da parte della Curia e dell'imposizione della pena negli stessi - R.XVI

(NB.: Non si capisce l'esatto significato della rubrica; è chiaro, tuttavia, che qui non si tratta di «terrenis» o di «terreno», ma di «terminis» e di «termino»).

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, d'ora in poi, nella concessione e deliberazione di un termine da parte del Capitano, per il pagamento di qualche cosa a qualcuno, non si possa, in seguito, (esigere) nessun'altra pena, tranne la decimina su ciascuna e, se capitasse che si faccia diversamente, s'intenda fatto solamente per

non aliter, nec aliqua alia pœna exigi possit, nisi fiducia, et dicta pœna exigi non possit, nisi prius fuerit solutus, et concordatur Principalis pecunialiter, nu in bonis, seu pignorum consignatur: Et illud idem intelligatur de Terrenis datis extrà judicium, et de his stetur juramento petentis cum uno contestu.

∾ De Terrenis dandis in confess., et executione ipsorum. RXVII

Statuimus, et ordinamus, quod
dare debeat, et petierit aliquem ad solvendum
ipsum debitum, si summa fuerit a x. sold. infrà detur
terminus trium dierum ad solvendum, si a x. sold. usque
ad xl. inclusivè detur terminus decem dierum ad sol=
vendum, si à xl. sold. usque ad lib. decem detur termi=
nus quindecim dierum, si a x. lib. supra usque ad tri=
ginta lib. detur terminus unius Mensis, si a triginta
lib. supra usque ad quamcunque summam detur ter=
minus duorum Mensium; et prædicta donatus fuerit
in debitis confessatis, ubi apparet, denuntiatur Statu=
tum de similibus terminis loquentibus.

∾ De Salario solvendo Vic. pro ejus Scripturis ∾
∾ et aliis per eum faciendis ——— RXVIII

Statuimus, ordinamusque, quod Vic., seu alius Officialis eligendus ad jus reddendum pro Scripturis, et aliis per eum faciendis, et exequendis non debeat, neque possit ultrà Salarium infrascriptum petere, et si ultra peteret illud plus teneatur restituere in ejus syndicatum: Et inprimis, pro qualibet protestatione scribenda in Acris Curiæ ad instantiam alicujus, quia aliquem recipiat oblum unum: pro tali quali petitione scribenda in Acris Curiæ recipiat oblm unum: pro productione libelli scribendi

detta pena e non diversamente, e che, tranne l'ipoteca, non possa essere esatta nessun'altra pena, e che detta pena non possa essere esatta se prima il creditore principale non sarà stato pagato e tacitato con il denaro o con i beni o con la consegna dei pegni. E quella medesima cosa s'intenda per i termini concessi fuori giudizio, e su questo ci si attenga al giuramento del richiedente con un conteste.

Della concessione dei termini ai rei confessi e della esecuzione degli stessi - R.XVII

(NB.: Per «Terrenis» del sommario latino, ved. nota antecedente)

Stabiliamo ed ordiniamo che ( ) debba dare, ed avrà accusato qualcuno ( ) per pagare tale debito, se la somma sarà stata da dieci soldi in giù, si dia, per pagare, un termine di tre giorni; da dieci soldi sino a quaranta inclusi, si dia, per pagare, un termine di dieci giorni; se da quaranta soldi sino a dieci libbre, si dia un termine di quindici giorni; se al di sopra di dieci libbre, sino a trenta libbre, si dia un termine di un mese; al di sopra di trenta libbre, fino a qualunque somma, si dia un termine di due mesi; e, (se) gli sarà stata condonata la predetta (somma?) per i debiti confessati, non appena ciò risulta evidente, si ritenga decaduto lo Statuto che parla di simili termini.

Del compenso da dare al vicario per le sue scritture e per le altre sue prestazioni - R. XVIII

Stabiliamo ed ordiniamo che il Vicario od altro Ufficiale da delegare all'amministrazione della giustizia non debba né possa chiedere niente di più, oltre al salario sottoindicato, per le scritture e per le altre sue prestazioni ed esecuzioni, e che, se chiedesse di più, sia tenuto a restituire quel di più al tempo del suo controllo.

E prima di tutto:

per qualsiasi protesta, ad istanza di qualcuno, nei riguardi di qualcuno (?), da registrare negli atti della Curia	si prenda un obolo;
per un'accusa identica, da registrare negli atti della Curia	si prenda un obolo;
per la presentazione dell'atto di accusa, da regi-	

super ipso libello recipiat oblm oblm unum: Pro renun-
tiatione fienda petitioni, seu libello oblm unum: Pro
productione exceptionum, replicationum, et allegationum
oblm unum: Pro quolibet Testimonio scripto in Actis
Curiæ solt. duos, sine scriptis solt. unum: Pro produc-
ctione articulorum oblm unum: Pro examinatione Tes-
tium super articulis, et quomodocumque recipiat pro
quolibet articulo triensem unum: Pro copia testium pro
quolibet obls duos, et in publicam formam solios quin-
que: Pro contestatione litis, et juramento de calumnia
pro qualibet partium oblm unum: Pro productione In-
strumenti solta quinq. Pro Termino dando ad proban-
dum, ad excipiendum, ad allegandum ex alia pro qua-
libet partium triensem unum: Pro conclusione in Cau-
sa, et renuntiatione pro qualibet partium oblm unum:
Pro Sententia pro qualibet partium solt. quinque, et
similiter de Sententia arbitraria: Pro compromisso
pro qualibet partium obm unum, et pro quolibet com-
promisso. Pro qualibet appellatione obm unum: Et
in rebus minimis Vic. summarie procedat ut a p. xl.
solt. intra: Pro quolibet mandato in scriptis obm unum
Pro quibuscunque litteris obm unum: Pro consignatione
bonorum solt. quinque. Pro prima q.cia denarios sex, pro
secunda solt. unum, et pro tertia quatrenos novem: Pro
viatico Capi eunti extra Castrum solt. decem: Pro ter-
mino dando ad reluendum obm unum: Pro quolibet Pro
curatorio scribendo in Actis Curiæ obm unum: Pro renun-
tiatione ad Processum, et cautione in ipso obm unum. Pro
Decreto interponendo Tutoribus, et Curatoribus dandis
solt.

strare sopra lo stesso atto di accusa	si prenda un obolo;
per la rinunzia all'accusa o all'atto di accusa	si prenda un obolo;
per la presentazione delle eccezioni, delle replicazioni e delle allegazioni	si prenda un obolo;
per qualsiasi testimonianza che venga scritta negli atti della Curia	si prenda due soldi;
senza che venga scritta	si prenda un soldo;
per la presentazione dei capi della questione	si prenda un obolo;
per l'esame dei testimoni sui capi della questione e in qualsivoglia maniera, per ogni capo della questione	si prenda un triente;
per la copia dei testimoni, per ognuno	si prenda due oboli;
e redatta in forma pubblica	si prenda cinque soldi;
per la contestazione della lite e per il giuramento di accusare senza ricorrere a calunnia, per ciascuna delle parti	si prenda un obolo;
per la presentazione di uno strumento	si prenda cinque soldi;
per la concessione del termine per addurre le prove, fare eccezioni e allegazioni e per altre cose, per ciascuna delle parti	si prenda un triente;
per la conclusione della causa e per la rinunzia all'accusa, per ciascuna delle parti	si prenda un obolo;
per la sentenza, per ciascuna delle parti	si prenda cinque soldi;
e, similmente, per la sentenza emessa dagli arbitri	.....
per il compromesso, per ciascuna delle parti e per ciascun compromesso	si prenda un obolo;
per ciascun appello	si prenda un obolo;
e, nelle cose di minimo conto, il Vicario proceda con rito sommario, come nel caso: «da quaranta soldi in giù»	.....
per ogni mandato per iscritto	si prenda un obolo;
per ciascuna lettera	si prenda un obolo;
per l'assegnazione dei beni	si prenda cinque soldi;
per la prima denuncia	si prenda sei denari;
per la seconda	si prenda un soldo;
per la terza	si prenda nove quattrini;
per le spese di viaggio del Capitano, che va fuori del Castello	si prenda dieci soldi;
per la concessione del termine per disimpegnarsi	si prenda un obolo;
per ogni atto procuratorio, da registrare negli atti della Curia	si prenda un obolo;
per la rinunzia al processo e per la cauzione nello stesso	si prenda un obolo;
per un decreto di interposizione e per la concessione dei tutori e dei curatori	si prenda cinque soldi;

Solt. quinque. Pro Fidejussoribus, et pace scribenda in Actis obm unum pro qualibet partium. Pro productione Cedulę expensarum obm unum: Pro taxatione expensarum Solt. tres: Pro commissione executionis obm unum: Item quod Capus teneatur, et ad judicandum loca differentiarum ubique, et si intrà Castra solt. quinque recipiat. Statuimus, quod Vic.s dicti Castri teneatur ad requisitionem petentis ire ad videndum loca differentiarum tam intrà, quam extrà, et si opus fuerit detur sibi equus, et pro ejus mercede recipiat carlos duos

~ De juramento dando Vic.o in introitu sui ~

~ Offitii ——————— R. XIX.

Statuimus, et ordinamus, quod in introitu sui offitii cujuscunque Vicarii pro tempore deputandi ad offitium Supini, debeant Comestabiles, seu alius deputandus per eos ipsi Vic.o dare juramentum manualiter tactis scripturis, quod bn, legaliter, et sine fraude officium exercere debeat, et ipse Capus teneatur observare per eum jurata, et jurare modo, et forma infrascripta = Ego Capus ad Sca Dicta Evangelii per tempus, quo ero in Officio Capitaneatus Supini meum Officium bn, diligenter, et sine fraude, et sine aliqua exceptione Personarum exercere, et omnibus a me Jus et justitiam petentibus pro posse meo facere, et audire omnes, et singulos litigantes, et justitiam petentes in eorum juribus, et illos juxtà posse concordare conabor, et ad concordiam redducere, et super omnibus ea facere, quę sint in laude Omnipotentis Dei, Gloriosę Marię

per i fidejussori e per l'iscrizione dell'(atto) di pace negli atti, per ciascuna delle parti	si prenda un obolo;
per la presentazione della ricevuta delle spese	si prenda un obolo;
per la tassazione (valutazione) delle spese	si prenda tre soldi;
per l'attuazione dell'esecuzione	si prenda un obolo;
similmente, che il Capitano sia tenuto ad andare dovunque per rendersi conto delle località delle controversie e, dentro il Castello	si prenda cinque soldi;
stabiliamo che il Vicario di detto Castello sia tenuto, a richiesta del richiedente, ad andare a vedere le località delle controversie, sia dentro che fuori e, se sarà necessario, gli si dia un cavallo ( ) e, per sua mercede	si prenda due carlini.

Della prestazione del giuramento da parte del Vicario all'inizio del suo incarico - R.XIX

Stabiliamo ed ordiniamo che, all'inizio dell'incarico di qualunque Vicario, da assegnare «pro tempore» alla carica di Supino, i Conestabili, o altra persona da loro delegata, debbano far giurare allo stesso Vicario, dopo aver toccato con le mani le Scritture, che debba ben esercitare il suo incarico, secondo la legge e senza frode, e che lo stesso Capitano sia tenuto ad osservare ciò che da lui sarà stato giurato ed a giurare nel modo e nella forma sotto riportata:

Io, Capitano (giuro) *davanti ai santi* (?) libri del Vangelo, di esercitare il mio incarico, durante il tempo in cui sarò nell'incarico del Capitanato di Supino, bene, secondo la legge e senza frode, senza alcuna eccezione di persone, e mi sforzerò di rendere il giusto e la giustizia, secondo le mie possibilità, a tutti coloro che me li chiederanno, e di ascoltare tutti e singoli i litiganti e coloro che chiedono la giustizia per la salvaguardia dei loro diritti, e di rimetterli in pace, secondo le mie possibilità, e di riportarli alla concordia e, soprattutto, di far ciò che sia di lode a Dio Onnipotente, alla gloriosa sempre

semper Virginis, et omnium Sanctorum, et Sanctarum Dei, Statum, et honorem Illmi, et Excmi Dni Ascanii Columnæ, Domini dicti Castri, laudem, et honorem, et utilitatem Castri Supini, et observare etiam Statutum, et observationes Castri, et Universitatis prædicti sub pœna præstiti juramenti, et parere Scindicatori in fine mei Officii.

De Scindicatione Vic.ii, et Officialium, et Offitio Scindicatorum. ——— R. XX

Juri consonum est, ut unusquisque sui Officii administrationis in fine debitam reddat rationem: Idcirco ad removendum hominum versutias, et fraudes, et etiam ad cognoscendum bonos a malis. Statuimus, et ordinamus, quod Scindicatores eligendi ad Scindicandum Capitaneos, et alios Officiales Castri, et Universitatis Supini debeant fideliter, diligenter, et sine fraude aliqua scindicarum, et super administrationibus eorum bene, advertenter, ut omnium, et singulorum male gestorum, et Administratorum per eos congruetur cedant rationem, et super ipsis Officialibus, et gestis per eos negligenter, et Processarum, et recipere petitiones omnium querelantium, et ipsis mediante justitia jus reddere, et administratores, et Offitiales delinquentes inventur debita pœna militarum, teneanturque, et debeant ipsi Officiales Scindicatoribus petere, et eorum sententia stare, et solvere ea negligentibus condendati eruere, et ablatum injuste restituere debentibus, debeantque ipsi Officiales in renuntiatione Processus dare idoneam Cautionem de judicio justi, et judicati solvendo, et durantur scindicatione Vic.ii non liceat ei reddere uis,

nec

Vergine Maria e a tutti i Santi e le Sante di Dio, per la prosperità e l'onore dell'Ill.mo ed eccellentissimo Signor Ascanio Colonna, padrone di detto Castello, a lode e ad onore ed a vantaggio del Castello di Supino, e di osservare, inoltre, lo Statuto e le norme del Castello della predetta Università, a pena del prestato giuramento, e di sottopormi al controllo alla fine del mio incarico.

Del controllo del Vicario e degli ufficiali e dell'incarico dei sindacatori (controllori) - R.XX

(N.B.: Molti punti della presente rubrica restano oscuri, soprattutto per errata trascrizione).

È secondo lo spirito della legge che ciascuno, alla fine del suo incarico, renda il dovuto conto della sua amministrazione. Pertanto, per eliminare le astuzie e le frodi degli uomini, ed anche per riconoscere i buoni dai cattivi, stabiliamo ed ordiniamo che i Sindacatori, che devono essere eletti per controllare i Capitani e gli altri Ufficiali del Castello e dell'Università di Supino, debbano effettuare il controllo fedelmente, diligentemente e senza frode alcuna, e rivolgere attentamente l'attenzione agli atti amministrativi di quelli, affinché essi rendano conto, in modo adeguato, di tutti e singoli gli affari male gestiti e male amministrati, e (rivolgere attentamente l'attenzione) agli stessi Ufficiali ed agli affari da loro gestiti con negligenza e sottoporli a processo e raccogliere le accuse di tutte le persone che si lamentano, e rendere loro giustizia con equità e condannare con la dovuta pena gli Amministratori e gli Ufficiali che saranno stati trovati aver errato e che gli stessi Ufficiali siano tenuti e debbano chiedere ai Sindacatori il loro giudizio e ad esso attenersi e pagare (*segue frase di quattro parole intraducibile*) e restituire ai debitori ciò che loro è stato portato via ingiustamente, e che gli stessi Ufficiali debbano, all'annunzio del Processo, dare una cauzione idonea a pagare le spese del giudizio, sia giusti che colpevoli; e che, durante il suo controllo, al Vicario non sia consentito di amministrare la giustizia e che il controllo degli stessi

nec Scindicatio ipsorum duret plus trium dierum; et in premissis, et in ea premissa banda, et alia observari solitum, observentur.

De salario Scindicatorum, et Notarii ——— Rg. XXI.

Statuimus, et ordinamus, quod Scindicatores Vicarii, seu aliorum Officialium, et eorum salario debeant pro qualibet vice habere ut Scindicatores carlos duos, Notarius vero carlm unum, et alias merces producendorum, ut trientum unum pro qualibet petitione.

De Officio Mandatarii ——— Rg. XXII.

Item statuimus, quod Mandatarius teneatur ad instantiam volentis citare omnes, et singulos citandos, et bandire, et facere executiones, et alia necessaria, et pro qualibet citatione recipiat denarios duos, pro qualibet executione dtm unum, pro venditione executionis trientes tres prius servatis servandis in ea: et pro qualibet bando recipiat dtm unum: et pro bando alicujus possessionis, quod non dannificetur, habeat pro suo salario quatrenum unum, et hoc in tribus locis solitis pro unoquoque quatrenum unum.

De feriis, et feriatis diebus ——— Rg. XXIII.

Statuimus, et ordinamus, quod omnibus diebus liceat jus reddere, et alia necessaria facere, exceptis diebus Dominicis: in festa Natalis Domini, et per octo dies postea: diei Resurrectionis, et per duos dies, omnia festa S. Mariæ Virginis, et festa omnium Apostolorum, et festum S. Laurentii: Item tempore messium, et vindemiarum, prout fuerit ordinatus per Comestabiles, et Massarios Castri Supini, qui per tempora erunt ordinati, et si aliter

non duri più di tre giorni, e che nei controlli su indicati ed in quello (del Vicario?) si osservino i bandi premessi e le altre disposizioni che sono soliti essere osservati.

Della paga dei sindacatori e del notaio - R. XXI

Stabiliamo ed ordiniamo che i Sindacatori del Vicario o degli altri Ufficiali debbano avere, ogni volta, come loro paga, in qualità di Sindacatori, due carlini, ma che il Notaio ne abbia uno e gli altri compensi dovuti agli atti che devono essere prodotti, come un triente per ogni accusa.

Dell'incarico del messo comunale - R. XXII

Similmente stabiliamo che il messo comunale sia tenuto a citare, a richiesta di chi lo vuole, tutti e singoli coloro che debbono essere citati ed a pubblicare i bandi ed a fare le esecuzioni ed ogni altra cosa necessaria e che, per ogni citazione, si prenda due denari; per ogni esecuzione, un obolo; per la vendita all'incanto di un'esecuzione, tre trienti, dopo aver prima osservato, nell'operazione, ciò che deve essere osservato; e, per ogni bando si prenda un obolo; e, per il bando relativo a qualche possedimento, perché non sia danneggiato, abbia, come sua paga, un quattrino, *e questo (bando si faccia) nei tre luoghi soliti* (?), (e), per ognuno, abbia un quattrino.

Delle feste e dei giorni festivi - R. XXIII

Stabiliamo ed ordiniamo che sia consentito amministrare la giustizia e fare le altre cose necessarie tutti i giorni, eccetto che nelle domeniche; nella festa del Natale del Signore e per otto giorni dopo; nella festa del giorno della Resurrezione e per due giorni (dopo); in tutte le feste di S. Maria Vergine, e nella festa di tutti gli Apostoli; e nella festa di S. Lorenzo: Similmente, nel tempo della mietitura e della vendemmia, così come sarà stato ordinato dai Conestabili e dai Massari del Castello di Supino, i quali saranno stati scelti per quelle occasioni, e che, se si facesse diversamente e nei detti giorni e tempi,

fieret, et dictis diebus, et temporibus, exceptis rebus, in quibus necessitas urgeret sit jure nullum quidquid factum fuerit.

De Officio Militis, et ejus Salario ——— Rs. XXIV.

Statuimus, et ordinamus, quod Officium Militis sit, et esse debeat faciendi executiones, et incarceratos, incarcerandos et ingerendi in omnibus, et singulis extraordinariis intra dictum Castrum Supini, prout in Statutis continetur de similibus extraordinariis loquentibus, et etiam de spurcitiis faciendis in fontibus in circuitu dicti Castri, et ad Portas, et per alia loca non permissa, et de omnibus accusationibus faciendis per eum lucretur quartam partem pœnæ, et pro qualibet executione facienda recipiat de his, quibus fient trientes tres.

eccettuati i giorni in cui ci fosse un'urgente necessità, ciò che sarà stato fatto, per legge, sia nullo.

Dell'incarico del milite (soldato a cavallo) e della sua paga - R.XXIV

Stabiliamo ed ordiniamo che l'incarico del milite (soldato a cavallo) sia e debba essere quello di fare le esecuzioni e di incarcerare quelli che debbano essere incarcerati, e di intervenire in tutti e singoli i fatti straordinari che capitano dentro il detto Castello di Supino, così come è contenuto negli Statuti che parlano di simili fatti straordinari, ed anche contro coloro che fanno sporcizie nelle fonti, che si trovano nell'ambito di detto Castello, e davanti alle porte e negli altri luoghi vietati, e che egli, di tutte le accuse che deve fare, percepisca la quarta parte della pena e, per ogni esecuzione da farsi, riceva, da coloro per cui si faranno, tre trienti.

FINE DEL PRIMO LIBRO

SUPINO: Resti di antica torre e di un vecchio mulino ad acqua.
(Località: Colle La Mola).

LIBRO II

Incipit Tabula secundi libri Mattorum.

De blasphemantibus Deum, Beatam Virginem, et alios Sanctos ——————————— Rx. I. f. 10.
De veneratione Sanctorum, et Sanctarum Dei Rx. II. f. 10.
De pena facientis, seu dicentis aliquam injuriam Vic.°, seu ejus famulo. Rx. III. f. 11.
De pena facientis, seu dicentis injuriam Comestabilibus dicti Castri. Rx. IIII. f. 11.
De pena portantis arma prohibita. Rx. V. f. 11.
De pena aliquem agredientis armis, aut sine. Rx. VI. f. 11.
De pena extrahentis arma. Rx. VII. f. 6.
De pena percutientis aliquem cum armis. Rx. VIII. f. 11
De pena percutientis aliquem manu , vel accipientis aliquem per capillos. Rx. IX. f. 12.
De pena projicientis aliquem in terram. Rx. X. f. 12.

Incomincia l'indice del libro secondo relativo ai Delitti

Di coloro che bestemmiano Dio, la Beata Vergine e gli altri Santi	R.I.	pag. 20
Della venerazione dei Santi e delle Sante di Dio	R.II	» 21
Della pena di colui che ingiuria, con qualche atto o parola, il Vicario o un suo servo	R.III	» 21
Della pena di colui che ingiuria, con qualche atto o parola, i Conestabili di detto Castello (ved. testo)	R.IV	» 21
Della pena di chi porta armi proibite	R.V.	» 21
Della pena di chi aggredisce qualcuno con armi o senza	R.VI	» 22
Della pena di chi estrae le armi	R.VII	» 23
Della pena di chi percuote qualcuno con le armi	R.VIII	» 23
Della pena di chi percuote qualcuno con le mani ( ) o di chi prende qualcuno per i capelli (ved. testo)	R.IX	» 24
Della pena di chi getta qualcuno per terra	R.X	» 24

De pena aliquem percutientis cum baculo, seu lapide. Rx. XI. f. 12.

De pena adminantis, seu proicientis, et non proicientis cum baculo, seu lapide. Rx. XII. f. 13.

De pena adminantis contra aliquem cum armis, seu contra aliquem projicientis, et non percutientis. Rx. XIII. f. 13.

Quod videntes occidere, vel divrobare aliquem, clamare, vel vociferare debeat alta voce, ut audientur, succurrere possint. Rx. XIV. f. 13.

De pena rapientis, vel violantis, seu exfortiantis Virginem, Nuptam, vel Viduam. Rx. XV. f. 13.

De pena requirentis Mulierem nuptam bonæ famæ. Rx. XVI. f. 13.

De pena exfortiantis Mulierem malæ famæ. Rx. XVII. f. 14.

De pena sodomitorum, et peccantium contra naturam. Rx. XVIII. f. 14.

De pena divrobantis aliquem in strada, vel alibi. Rx. XIX. f. 14.

De pena facientis furtum. Rx. XX. f. 14.

De pena receptantis sciente furem, et res furticas. Rx. XXI. f. 14.

De pena concitantis Populum ad Tumultum. Rx. XXII. f. 14

De pena recipientis ex Banditis: aut portatores armorum. Rx. XXIII. f. 15.

Quod quilibet tencatur sequi Capm, et ei auxilium ponere ad capiendum Malefactores, et alia necessaria, si requisitus

Della pena di chi percuote qualcuno con un bastone o con una pietra	R.XI	pag. 24
Della pena di chi minaccia o getta per terra (qualcuno), anche se non lo percuote, con un bastone o con una pietra	R.XII	» 25
Della pena di chi minaccia qualcuno con le armi, o di chi le scaglia contro qualcuno, anche se non lo percuote	R.XIII	» 25
Che coloro che vedono uccidere o derubare qualcuno debbano gridare e chiamare ad alta voce, affinché coloro che sentono possano arrecare aiuto	R.XIV	» 25
Della pena di chi rapisce o di chi viola o violenta una donna vergine, sposata o vedova	R.XV	» 26
Della pena di chi fa la richiesta di una donna sposata (ved. testo) di buona reputazione	R.XVI	» 26
Della pena di chi violenta una donna di cattiva reputazione	R.XVII	» 27
Della pena dei sodomiti e di chi pecca contro natura	R.XVIII	» 27
Della pena di colui che deruba qualcuno per la strada o altrove	R.XIX	» 28
Della pena di colui che ruba	R.XX	» 28
Della pena di colui che consapevolmente ricetta un ladro e le cose rubate	R.XXI	» 28
Della pena di colui che incita il popolo al tumulto	R.XXII	» 29
Della pena di colui che accoglie i banditi o i portatori di armi	R.XXIII	» 29
Che tutti, se saranno richiesti, siano tenuti a seguire il Capitano ed a porgergli aiuto per catturare i malfattori e per (fare) altre cose necessarie	R.XXIV	» 29

fuerit. Rx. XXIV. f. 15.
De remproperatione injuriarum. Rx. XXV. f. 15.
De pena perjurii. Rx. XXVI. f. 15.
De pena facientis, vel scientis producentur falsum Instrumentum in Judicio. Rx. XXVII. f. 15.
De pena perhibentis, seu producentis falsum Testimonium. Rx. XXVIII. f. 15.
De pena Mulieris dantis opera abortum facientis, et permittentis abortum facere. Rx. XXIX. f. 15.
De pena incantantis artem mathematicam, sive faventis fattocchiariam. Rx. XXX. f. 16.
De pena dicentis verba injuriosa alicui. Rx. XXXI. f. 16.
Quae pena teneatur pro Filio, nec Filius pro Patre. Rx. XXXII. f. 16.
De pena dantis alicui auxilium, consilium, et favorem ad maleficium, vel associantem aliquem. Rx. XXXIII. f. 16.
De executione fienda, qua aliquem de aliquo maleficio, quod dederit Fidejussorem. Rx. XXXIV. f. 16.
De securitatibus, seu fide prestanda Domino, vel ejus Capo de aliquem non offendendo: et quibuscunque alij. Rx. XXXV. f. 16.
De pena scassantis Domum. Rx. XXXVI. f. 16.
De non permittentibus se ingredi pro armis, et de accusantibus receptantur, seu Auxiliatores, et auxilium prebentur alicui ex banditis. Rx. XXXVII. f. 17.
De Citationibus faciendis contra aliquem in maleficio. Rx. XXXVIII. f. 17.

Del rinfacciamento delle ingiurie	R.XXV	pag. 30
Della pena dello spergiuro	R.XXVI	» 30
Della pena di colui che redige uno strumento falso e lo produce consapevolmente in giudizio	R.XXVII	» 30
Della pena di colui che presta o produce una falsa testimonianza	R.XXVIII	» 30
Della pena della donna che presta la sua opera a chi abortisce o che permette di abortire (ved. testo)	R.XXIX	» 31
Della pena di colui che recita una formula di astrologia o esercita la fattucchieria	R.XXX	» 31
Della pena di colui che rivolge parole ingiuriose contro qualcuno	R.XXXI	» 31
Che il padre non sia vincolato per il figlio né il figlio per il padre (ved. testo)	R.XXXII	» 31
Della pena di colui che aiuta, consiglia e favorisce qualcuno in un delitto o che si associa a qualcuno (ved. testo)	R.XXXIII	» 32
Dell'esecuzione da farsi contro qualcuno che avrà fornito un mallevadore per qualche delitto (ved. testo)	R.XXXIV	» 32
Della prestazione al Padrone o al suo Capitano delle garanzie o dell'impegno di non offendere nessuno e di alcune altre cose (ved. testo)	R.XXXV	» 32
Della pena di colui che scassina una casa	R.XXXVI	» 33
Di coloro che non permettono di essere perquisiti per le armi e di coloro che accusano i ricettatori o i protettori o coloro che forniscono aiuto a qualche bandito	R.XXXVII	» 33
Delle citazioni da farsi contro qualcuno in caso di delitti	R.XXXVIII	» 34

De ludentibus ad Taros, et alios ludos prohibitos. Rx. XXXIX. f. 17.
De pena Domini Domus in contra luditur ad ludos prohibitos. Rx. XL. f. 17.
De accusantibus ludentium, et Tabernariorum. Rx. XLI. f. 18.
Qualiter Capi habeat procedere contra predictos. Rx. XLII. f. 18.
Quod minor X. annis non puniatur prout major. Rx. XLIII. f. 18.
De his qui se vendicaverint. Rx. XLIV. f. 18.
De delictis commissis in festum, et eorum pena. Rx. XLV. f. 18.
De percussionibus Mulierum. Rx. XLVI. f. 18.
De delictis commissis in Plateis, et aliis locis prohibitis. Rx. XLVII. f. 18.
De defensione concessa insultatis. Rx. XLVIII. f. 19.
De Forensibus venientibus ad offendendum in Terra Supini, vel ejus destrictu, et Territorio. Rx. XLIX. f. 19.
De pena currentium ad rumorem. Rx. L. f. 19.
De pena dantis, seu portantis alicui venenum, seu aliqua venenosa. Rx. LI. f. 19.
De pena inducentium, et conducentium, et convertentium feminas ad malefaciendum contra eorum honorem. Rx. LII. f. 19.
De pena contradicentium, seu recusantium dare pignus. Rx. LIII. f. 20.
De pena offendentis Muros, Portam, vel Pontem. Rx. LIV. f. 20.
De pena intrantis, seu exeuntis aliunde, quam per Portam. Rx. LV. f. 20.

Di coloro che giuocano al giuoco della «zara» e ad altri giuochi proibiti	R.XXXIX	pag. 34
Della pena del padrone della casa nella quale si giuoca a giuochi proibiti	R.XL	» 35
Di coloro che accusano quelli che giuocano e gli osti	R.XLI	» 35
Come il Capitano debba procedere contro i predetti	R.XLII	» 35
Che il minore di dieci anni non sia punito come un maggiorenne	R.XLIII	» 36
Di coloro che si saranno vendicati	R.XLIV	» 36
Dei delitti commessi durante una festa e della loro pena (ved. testo)	R.XLV	» 36
Delle percosse delle donne	R.XLVI	» 37
Dei delitti commessi nelle piazze e in altri luoghi proibiti	R.XLVII	» 37
Della concessione della difesa a coloro che siano stati assaliti	R.XLVIII	» 37
Dei forestieri che vengono ad arrecare offesa nella terra di Supino o nel suo distretto e territorio	R.XLIX	» 37
Della pena di coloro che accorrono ad un tumulto	R.L.	» 38
Della pena di colui che propina o porta a qualcuno del veleno o cose avvelenate	R.LI	» 38
Della pena di coloro che inducono e spingono e convincono le femmine ad agire contro il loro onore (ved. testo)	R.LII	» 38
Della pena di coloro che si oppongono e che si rifiutano di consegnare il pegno	R.LIII	» 39
Della pena di chi danneggia le mura, la porta o il ponte	R.LIV	» 39
Della pena di colui che entra o esce attraverso una parte diversa dalla porta	R.LV	» 39

In quibus casibus Capⁿ possit procedere ex Officio. Rx. LVI. f. 20.
De abolitionibus faciendis. Rx. LVII. f. 20.
De pęna incidentium vineas, et arbores fructiferas causa vindictę. Rx. LVIII. f. 21.
De pęna scassantis cuparos seu cupos, et palearia. Rx. LIX. f. 21.
De pęna, mittentes vasapedes, et ponentes aliquod genus veneni aliquo in loco sine licentia. Rx. LX. f. 21.
De Turbantibus aliquem in sua pacifica possessione. Rx. LXI. f. 21.
De pęna effodientibus, seu cavantibus terminum malo animo, et modo. Rx. LXII. f. 21.
De Custodibus Camporum, et eorum Officio. Rx. LXIII. f. 22.
Quod Custodes reddant se cautos, et vadant ad videndum damna cum fuerint vocati. Rx. LXIV. f. 22.
Quod procedatur de similibus ad similia. Rx. LXV. f. 22.

Liber mattorum.

De blasphemantibus Deum, Beatam Virginem, et alios Sanctos. Rx. ——— 1.
Statuimus, et ordinamus, quod nulla Persona blasphemet Deum, aut Beatam Virginem, nec ipsos malo nominet, et quis contra fecerit puniatur vicequalibus in libris duobus cum dimidia, si vero quis blasphemaverit aliquem Apostolorum puniatur in Solt. XX., qui vero aliquis sentiens,

Casi nei quali il Capitano possa procedere d'ufficio	R.LVI	pag. 40
Dell'obbligo dell'abbandono di un'azione giudiziaria	R.LVII	» 40
Della pena di coloro che tagliano le viti e gli alberi fruttiferi per vendetta	R.LVIII	» 40
Della pena di coloro che scassinano gli alveari o «cupi» e i pagliai (dlt.: pennali)	R.LIX	» 41
Della pena di colui che mette i «baciapiedi» (pungipiedi, triboli-ndt.) e che pone qualche veleno in qualche luogo senza permesso (?)	R.LX	» 41
Di coloro che turbano qualcuno in un podere che possiede pacificamente	R.LXI	» 41
Di coloro che estraggono o cavano un termine con intenzioni e maniere cattive	R.LXII	» 42
Delle guardie campestri e del loro incarico	R.LXIII	» 42
Che le guardie agiscano con prudenza e che vadano a vedere i danni quando saranno state chiamate	R.LXIV	» 43
Che si proceda per similitudine	R.LXV	» 43

Libro dei malefici

Di coloro che bestemmiano Dio, la Beata Vergine e gli altri Santi - R.I.

Stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona bestemmi Dio, la Beata Vergine né nomini gli stessi *in malo (modo)* (?) e chi avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con due libbre e mezzo; ma, se qualcuno avrà bestemmiato uno degli Apostoli, sia punito con venti soldi; ma colui che avrà bestemmiato qualcuno dei Santi (?) o delle

et sentiens Dei in Solt. X. sine aliqua diminutione, et &c. si contra fecerit, puniatur in tantum in pœnam tempore scindicationis exigendi.

De Veneratione Sanctorum, et Sanctarum Dei — Ry. II.

Statuimus, et ordinamus, quod omnes dies feriati, prout in capitulo de feriis continetur, debeant contra violabiliter observari, et custodiri, et in hiis nulli liceat aliquod opus servile facere sine licentia &c.tis, et quis contra fecerit, incurrat in pœnam pro qualibet vice irremissibiliter exigendi quinque Solt.

De pœna facientis, seu dicentis aliquam injuriam &c.tis, seu ejus Famulo — Ry. III.

Statuimus, et ordinamus, quod quicunque fecerit, seu dixerit injuriam aliquam factis, vel dictis &c.tis dicti Castri puniatur in quatuplum ejus perveniret puniendus ex delicto commisso, et secundum ejus qualitatem, prout in Statutis de similibus delictis continetur, eadem pœna puniatur dicentis, committentis, seu facientis contra Famulos, seu Famulas Domini, et etiam &c.tis

De pœna facientis, seu dicentis injuriam Comestabilibus — Ry. IV.

Statuimus, et ordinamus, quod quicunque fecerit, seu dixerit aliquam injuriam facto, seu verbo Comestabilibus Castri Supini, qui puniatur pœna dupli, qua veniret puniendus in similibus commissis, prout in casibus expressis in Statutum cavetur.

De pœna portantis arma prohibita — Ry. V.

Statuimus, quod nullus per Castrum Supini portet arma

Sante (?) di Dio, sia punito con venti soldi, senza diminuzione, e che il Vicario, se avrà contravvenuto, sia punito con ugual pena, da esigere nel tempo della resa dei conti.

Della venerazione dei Santi e delle Sante di Dio - R.II

Stabiliamo ed ordiniamo che tutti i giorni festivi, come viene stabilito nel capitolo relativo alle feste, debbano essere inviolabilmente osservati e rispettati e che, in questi giorni, non sia consentito a nessuno di eseguire qualche opera servile senza il permesso del Vicario e che chiunque avrà contravvenuto incorra, ogni volta, nella pena di cinque soldi, da esigere irremissibilmente.

Della pena di colui che ingiuria, con qualche atto o parola, il vicario o un suo servo - R.III

Stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà ingiuriato o pronunziato qualche ingiuria, con atti o con parole, contro il Vicario di detto Castello sia punito col quadruplo della pena con cui dovrebbe essere punito per il delitto commesso e secondo la sua (del delitto?) qualità, come è contenuto negli Statuti su simili delitti, e con la medesima pena siano puniti coloro che ingiuriano, che incaricano di ingiuriare o pronunziare ingiurie contro i servi o le serve del Padrone ed anche del Vicario.

Della pena di colui che ingiuria i conestabili o pronunzia un'ingiuria contro di essi (ved. indice) - R.IV

Stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà ingiuriato o avrà pronunziato un'ingiuria, con atti o con parole, contro i Conestabili del Castello di Supino sia punito con la pena del doppio con cui uno dovrebbe essere punito per simili delitti commessi, come è contenuto nei casi espressi nello STATUTO.

Della pena di chi porta armi proibite - R.V

Stabiliamo che nessuno porti, dentro il Castello di Supino, armi

prohibita offensibilia, vel defensibilia preter Cultellum unius palmi de Canna manica Cultelli computata, et quod contra fecerit puniatur de die in Solt. xx., de nocte verò in duplum, et amittere arma, exceptuatis illis, qui venirent, seu venient extrà Castrum Supini. Si verò aliquis habuerit justam Causam metuendi de aliquo presente, et hoc probaverit coram Capo, et peteret licentiam portandi dicta arma, et dederit idoneam cautionem L. Ducatorum, et juraverit de portando ad sui defensionem, et non offendendo concedatur, et concedi debeat ei licentiam arma portanda, si tamen aliquem dicto tempore, quo fuerit concessa licentia offenderit, puniatur pro armorum portatione, et in pena contenta in cautionibus datis, et nihilhominus pro offensis factis puniatur secundum formam Statuti in similibus loquentibus. Si vero Forensis veniret in Supinum hospes, ubi hospitatus fuerit teneatur sibi notificare penam armorum, quod si non fecerit ipe hospes teneatur, de qua notificatione stetur juramento hospitantis. Si verò Forensis post notificationem arma portaverit, puniatur, ut alii homines de Supino.

De pena agredientis aliquem cum armis vel sine ——— R. VI.

Statuimus, quod si aliquis aliquem agressus fuerit in Domo propria, seu conductus, in Apotheca, paleare, vel in Campo de nocte sine armis puniatur in Solt. centum: Cum armis vero in duplum. Si uno in via factus fuerit insultus puniatur duplici pena, et liceat

proibite di offesa e di difesa, tranne un coltello della lunghezza di un palmo, calcolata dalla canna del manico del coltello, e che colui che avrà contravvenuto sia punito, di giorno, con venti soldi, ma, di notte, col doppio, e perda le armi, eccettuati coloro che venissero o verranno dal di fuori del Castello di Supino. Ma che, se uno avrà avuto un giusto motivo di temere di qualcuno, che è presente, ed avrà provato ciò davanti al Capitano, e chiedesse il permesso di portare dette armi, ed avrà fornito un'idonea cauzione di cinquanta ducati, ed avrà giurato di portarle per sua difesa e non per arrecare offesa, gli sia concessa e debba essergli concessa la licenza di portare le armi; tuttavia, se nel detto tempo, in cui gli sarà stata concessa, avrà arrecato danno a qualcuno, sia punito per aver portato le armi e con la pena prevista per la fornitura delle cauzioni e, ciò nonostante, sia punito per le offese arrecate, secondo le norme dello Statuto che parla di cose simili. Ma che, se un forestiero venisse in Supino, l'oste (ospite), presso cui sarà stato ospitato, sia tenuto a notificargli la pena per le armi, e che lo stesso oste (ospite), se non l'avrà fatto, sia tenuto responsabile; e che, per questa notificazione, ci si attenga al giuramento di colui che l'ospita. Ma che, se il forestiero, dopo la notificazione, avrà portato le armi, sia punito come gli altri uomini di Supino.

Della pena di colui che aggredisce qualcuno con armi o senza - R.VI

Stabiliamo che, se uno avrà aggredito, di notte, qualcuno nella casa di sua proprietà o presa in affitto, nella bottega, nel pagliaio (dlt.: pennale) o in campagna, senza armi, sia punito con cento soldi; ma, con le armi, sia punito col doppio. Se uno sarà stato assalito durante il viaggio, (l'assalitore) sia punito con pena doppia, e sia consentito a

cuilibet agresso se defendere sine crimine inculpate tutele, et sine pena.

De pena extrahentis arma ——————— Rb. VII.

Statuimus, quod si aliquis contra aliquem arma extraxerit verbis contumeliosis precedentibus, seu non precedentibus solumodo pro extractione armorum, puniatur in Solt. L., et arma amittat.

De pena percutientis aliquem cum armis — Rb. VIII.

Statuimus, quod quicunque aliquam Servonam percusserit cum armis in manu, brachio, pede, aure, et alis membris a collo infra, et ex ipsa percussione percussus membrum amiserit, vel mutilatus fuerit, quod eo membro uti non possit, puniatur in Ducatis viginti quinque, et si solvere non poterit, vel voluerit, amputetur ei manus, cum qua delictum commiserit: Si autem membrum non amiserit, sed efficiatur debile, solvat pro pena Ducatis X. Si vero digitum amiserit, puniatur percussor in libris viginti quinque; removeatur pena Parti, et augeatur pena ordinaria; Si autem nasum amputaverit totaliter, puniatur in libris Centum: Si vero non fuerit totaliter incisus, sed magagnia, seu cicatrix appareat, puniatur delinquens in libris viginti quinque, si vero in facie percusserit, et magagnia, seu cicatrix appareat, puniatur pro pena in libris viginti quinque: Si vero percusserit in gula, vel a collo super cum sanguinis effusione, puniatur in XXV. libris: Si vero quis ambos oculos cecaverit alicui, puniatur pro pena in libris Centum, et delinquens debeat ei dare victum, et vestitum, ut per quatuor homines constanter eligendos declaratum fuerit

chiunque sarà stato aggredito di difendersi senza accusa e senza pena per legittimo esercizio della difesa personale.

Della pena di chi estrae le armi - R.VII

Stabiliamo che, se uno avrà estratto le armi contro qualcuno, facendole procedere o non facendole procedere da parole oltraggiose, sia punito, solamente per l'estrazione delle armi, con cinquanta soldi e perda le armi.

Della pena di chi percuote qualcuno con le armi - R.VIII

Stabiliamo che chiunque avrà percosso qualche persona, con le armi, sulla mano, sul braccio, sul piede, sull'orecchio o su altre membra, dal collo in giù, ed il percosso, per detta percossa, avrà perduto un membro o sarà stato mutilato, così che non possa far uso di qualche membro, sia punito con venticinque ducati e, se non potrà pagare, anche se avrà voluto, gli sia amputata la mano con la quale avrà commesso il delitto: se, però, non avrà perduto il membro, ma esso sia reso invalido, paghi, come pena, dieci ducati. Ma, se (quello) avrà perso un dito, il percotitore sia punito con venticinque libbre, *sia levata la pena particolare* (?) e si aumenti la pena ordinaria; ma, se gli avrà amputato il naso al completo, sia punito con cento libbre; se esso, però, non sarà stato tagliato al completo, ma in modo che appaia la sua magagna o la cicatrice, il colpevole sia punito con venticinque libbre; ma, se lo avrà percosso in faccia in modo che appaia la magagna o la cicatrice, sia punito, per pena, con venticinque libbre; se lo avrà colpito, però, nella gola o dal collo in su, con fuoruscita di sangue, sia punito con venticinque libbre; ma, se lo avrà percosso in faccia in modo che appaia la magagna o la cicatrice, sia punito, per pena, con venticinque libbre; se lo avrà colpito, però, nella gola o dal collo in su, con fuoruscita di sangue, sia punito con venticinque libbre; ma, se uno avrà accecato a qualcuno tutti e due gli occhi, sia punito, per pena, con cento libbre e che il colpevole debba dargli il vitto ed il vestito, come sarà stato fissato da quattro uomini da

deputandi per Curiam; et sit in his qui fuerint in brachio, vel in gula de sturpio, quod non possit laborare, idem teneatur ut supra: si verò unum occecaverit, puniatur in : si vero in alia partis corporis percusserit aliquem armis, et sine sanguine, puniatur in lib. x. cum sanguine verò in duplum, exceptis ex his pœna homicidii, et sturpii qui remanent ut supra, et arma amittat, et quilibet possit utiqure suo de medico medclis, et amissione temporis: si verò Percussor, et Delinquens in casibus præmissis pœnam solvere non poterit, ponatur in Carceribus, et postea fustigetur nudatus per totum Castrum supini, et aliis gravioribus pœnis puniatur arbitrio Illmi Dni, et in uno quoque casuum prædictorum, Percussor ponatur in Carcere pro uno Mense, si Dno videbitur, et placebit.

De pœna percutientis aliquem manu vacua, vel aliquem accipietur per capillos ——— Rx. IX.

Item statuimus, quod si aliquis manu vacua aliquem percusserit a collo supra, puniatur vicequalibus in solt. centum; in aliis verò partibus a collo infrà, puniatur in solt. quatraginta; si verò quis aliquem ceperit per capillos, puniatur in solt. L.

De pœna projicientis aliquem in terram ——— Rx. X.

Statuimus, quod si aliquis aliquem in terram projecerit animo ipsum injuriandi, puniatur vicequalibus in solt. centum: si verò ex dicta projectione projectum sanguis exiret, puniatur in duplum pœnæ prædictæ.

De pœna aliquem percutientis cum baculo, seu Lapide ——— Rx. XI.

Statuimus, et ordinamus, quod si aliquis aliquem percusserit,

eleggersi di comune accordo e che devono essere delegati dalla Curia; ed il medesimo sia obbligato, come sopra, per coloro che saranno stati storpiati in un braccio o nella gola, in modo che non possa (no) lavorare; ma, se gliene avrà cecato solo uno, sia punito con ( ); se avrà percosso, però, qualcuno in un'altra parte del corpo ( ) con le armi e senza sangue, sia punito con dieci libbre; ma, se col sangue, (sia punito) col doppio, eccettuata, da queste (pene), la pena per l'omicidio e della storpiatura, che rimanga come sopra, ed egli perda le armi; e che ciascuno possa far valere i suoi diritti per il medico, le medicine e la perdita di tempo; ma che, se il percotitore e il colpevole, nei predetti casi, non potrà pagare la pena, sia posto in carcere e, poi, sia bastonato nudo attraverso tutto il Castello di Supino e sia punito con altre pene più gravi, ad arbitrio dell'Ill.mo Padrone e, in ciascuno dei predetti casi, il percotitore sia posto in carcere per un mese, se al Padrone sembrerà opportuno e piacerà.

Della pena di chi percuote qualcuno con mano nuda o di chi prende qualcuno per i capelli (ved. indice) - R.IX

Similmente stabiliamo che, se uno avrà percosso qualcuno con mano nuda, dal collo in su, sia punito, ogni volta, con cento soldi; ma, se (l'avrà percosso) in altre parti (del corpo), dal collo in giù, sia punito con quaranta soldi; se uno, però, avrà afferrato qualcuno per i capelli, sia punito con cinquanta soldi.

Della pena di chi getta qualcuno per terra - R.X.

Stabiliamo che, se uno avrà gettato per terra qualcuno, con l'animo di offenderlo, sia punito, ogni volta, con cento soldi; ma che, se per questo atterramento (capitasse)? che colui, che è stato gettato per terra, perdesse sangue, (quello) sia punito con il doppio della predetta pena.

Della pena di chi percuote qualcuno con un bastone o con una pietra - R.XI

Stabiliamo ed ordiniamo che, se uno avrà percosso qualcuno e lo

seu verberaverit cum baculo, seu lapide cum sanguinis effusione a collo supra, puniatur eadem pena, de qua cavetur in superiori Statuto de pena percutientis aliquem cum armis. Si vero sine sanguine, puniatur in Solt. centum. Si vero a collo infra cum sanguine, vel sanguinis effusione in pena dupli; si sine sanguine, puniatur in Solt. L. hoc tamen exceptum, ut Sturpaio, seu homicidio, quod remancant in suo robore.

De pena adminantis, seu projicientis, et non percutientis cum baculo, seu lapide ——— Rj. XII.

Item statuimus, et ordinamus, quod quicunque mandaverit, seu projiceerit lapidem, vel baculum, et non percusserit, puniatur vice equalibus in Solt. xx. sine diminutione: Si vero ceperit, et non adminaverit sit in medietate pene.

De pena adminantis contra aliquem cum armis seu contra aliquem projicientis, et non percutientis ——— Rj. XIII.

Statuimus, et ordinamus, quod quicunque contra aliquem male animo projiceerit, seu minaverit cum armis ferreis, seu ferratis, et non percusserit, puniatur vice equalibus in lib. xxv.

Qui videntes occidere, vel disrobare aliquem, clamare vel nociferare debeat alta voce, ut audiantur, succurrere possint ——— Rj. XIV.

Item statuimus, et ordinamus, quod si aliquis viderit aliquem occidere, vel vulnerare in strada publica, vel alibi, clamare debeat alta voce, ut audiantur, succurrere possint,

avrà picchiato con un bastone o con una pietra, dal collo in su, con fuoruscita di sangue, sia punito con la medesima pena con la quale si prendono disposizioni nello Statuto antecedente sulla pena di chi percuote qualcuno con le armi. Ma, se (lo avrà percosso) senza sangue, sia punito con cento soldi; se (l'avrà percosso), però, dal collo in giù, con sangue, (sia punito) con la pena del doppio; se senza sangue, o con fuoruscita di sangue, sia punito con soldi cinquanta, eccettuato, tuttavia, il caso della storpiatura o dell'omicidio, per cui le pene rimangano nel loro vigore.

Della pena di chi minaccia o getta per terra (qualcuno) anche se non lo percuote con un bastone o con una pietra - R. XII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà ordinato (di lanciare) o avrà lanciato un sasso od un bastone e non avrà colpito nessuno sia punito, ogni volta con venti soldi, senza diminuzione; ma che, se avrà preso (un sasso o un bastone) e non avrà minacciato (nessuno), (sia punito) con la metà della pena.

Della pena di chi minaccia qualcuno con le armi o che le scaglia contro qualcuno, anche se non lo percuote - R.XIII

Stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà scagliato (armi) contro qualcuno con cattive intenzioni, o l'avrà minacciato con armi di ferro o munite di ferro, ma non l'avrà percosso, sia punito, ogni volta, con venticinque libbre.

(Che) coloro che vedono uccidere o derubare qualcuno debbano gridare e chiamare ad alta voce, affinché coloro che sentono possano arrecare aiuto - R.XIV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se uno avrà visto uccidere qualcuno o ferirlo nella pubblica strada o altrove, debba gridare ad alta voce, affinché coloro che sentono possano arrecare aiuto e

et capere debeant Malefactorem, si possent, et qui contra fecerit vice qualibet, puniatur in lib. x. unusquisque sine aliqua remissione.

De pena rapientis, vel violantis, seu exforciantis Virginem: Nuptam, vel viduam ——— Rj. XV.

Item statuimus, quod si quis rapuerit, vel violaverit aliquam Virginem mulierem, nupram, seu viduam honestam viventem, eam carnaliter cognoscendo, aut rapere, violare, seu exforciare voluerit, ita quod per eum non remanserit contra suam voluntatem duxerit ad effectum pena capitali puniatur, si haberi potest, si verò haberi non potest publicè de Supino, ejus Districtu, et Territorio exbandiatur, et qui nunquam reintrare possit in Supinum, nisi prius solverit Curiæ Duc. quinquaginta, et cum parte læsa se concordaverit, et cum ea pacem habuerit. Et casu quo dictus Raptor, Violator, et Sforciator reintrare voluerit bona ejus omnia confiscentia Curiæ.

De pena requirentis mulierem nupram, seu Viduam bonæ famæ ——— Rj. XVI.

Item statuimus, et ordinamus, quod quicunque requireret aliquam feminam bonæ famæ animo eam cognoscendi verbo tantum, puniatur vicequalibus in lib. xxv. si verò aliquam acciperet, ut eam deoscularet, seu tangeret aliter malo animo, seu modo, puniatur, et sit in pena septuaginta quinque lib. sine aliqua diminutione ab eo auferenda: et credatur ipsi mulieri, et si requisita aliqua

facerit

debbano catturare, se potessero, il malfattore, e che ognuno che avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con dieci libbre, senza remissione alcuna.

Della pena di chi rapisce o di chi viola o violenta una donna vergine, sposata o vedova - R.XV

Similmente stabiliamo che, se qualcuno avrà rapito o violato qualche donna vergine, sposata o vedova, che vive onestamente, congiungendosi con lei carnalmente, oppure avrà voluto rapirla, violarla o violentarla, così da non essere ostacolato a causa sua, ma contro la sua volontà, a condurre l'atto al compimento, sia punito con la pena capitale, se può essere preso; ma che, se non può essere preso, sia bandito pubblicamente da Supino, dal suo distretto e territorio e che non possa mai rientrare in Supino, se prima non avrà pagato alla Curia cinquanta ducati e non si sarà messo d'accordo con la parte lesa e non avrà fatto pace con quella. E, nel caso che detto rapitore, violatore e violentatore *avrà voluto* (?) (non avrà voluto?) rientrare, tutti i suoi beni siano confiscati dalla Curia.

Della pena di chi fa la richiesta di una donna sposata o di una vedova di buona reputazione (ved. indice) - R. XVI

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque richiedesse, soltanto a parole, qualche femmina di buona reputazione, col desiderio di unirsi con lei carnalmente, sia punito, ogni volta, con venticinque libbre. Ma che, se ne prendesse una per baciarla o, diversamente, per toccarla, con cattive intenzioni e modi, sia punito e incorra nella pena di settantacinque libbre, da portargli via senza diminuzione alcuna; e si creda alla stessa donna e che essa, se sarà

fuerit infrá terminum trium dierum debeat querelare, et notificare Curiæ ipsa, vel aliquis suorum: ut Pater, Mater, frater, si habuerit, si non, ejus Consanguinei, seu Affines. Si verò capta fuerit statim vociferare debeat, et notificare ut supra, aliter ipsa requisita, seu capta incurrat, et solvere debeat eandem pœnam, ad quam teneretur requisitor, seu Captor, ut superiùs expressum est, et postea ei non credatur.

De pœna exfortiantis Mulierem male famæ — Rx. XVIII.

Statuimus, et ordinamus, quod si quis per violentiam mulierem non bonæ famæ carnaliter cognoverit, vel cognoscere visus fuerit, puniatur in lib. XXV.; et statim ipsa parva videtur, vociferare debeat, vel querelare, alioquin sibi non credatur, et si statim non se querelaverit incurrat in eandem pœnam, qua veniret puniendus Delinquens, adjicitur, quod Mulier non sit bonæ famæ probari legitimè debeat per Delinquentem, aliter bonæ famæ pronunciatur, et puniri debeat Delinquens, prout in superiori Statuto de simili casu loquente.

De pœna Sodomitorum, et Peccantium contra naturam — Rx. XVIII.

Item statuimus, et ordinamus, quod quicunque exfortiaverit aliquem Puerum, et cum eo contra naturam peccaverit, pœna legali puniatur, qui verò non sforciaverit, et cum eo ut supra peccaverit, nudatus tam patiens, quo

richiesta da qualcuno, debba, nel termine di tre giorni, denunziarlo notificarlo alla Curia essa stessa o qualcuno dei suoi, come il padre, la madre, il fratello, se ne avrà; se non li avrà, i suoi consaguinei o affini. Ma che, se sarà stata presa, debba subito gridare ad alta voce e fare la sua notifica, come sopra; altrimenti quella stessa che sarà stata richiesta o presa incorra e debba pagare la medesima pena nella quale sarebbe incorso il richiedente o rapitore, come è stato detto più sopra, e, in seguito, non le sia creduto.

Della pena di chi violenta una donna di cattiva reputazione - R. XVII

Stabiliamo ed ordiniamo che, se uno si sarà unito carnalmente con violenza con una donna di cattiva reputazione, o sarà sembrato che volesse unirsi con lei, sia punito con venticinque libbre; e che subito la stessa, che sembra aver subito (l'affronto), debba gridare ad alta voce o presentare querela; altrimenti non le si creda; e che, se non avrà presentato querela, incorra nella medesima pena con la quale dovrebbe essere punito il colpevole; aggiungendo che, se la donna non è di buona reputazione, debba essere provato, a termini di legge, dal colpevole; differentemente, che si presuma di buona reputazione e che il colpevole debba essere punito, come espresso nello Statuto antecedente che tratta simile caso.

Della pena dei sodomiti e di coloro che peccano contro natura - R.XVIII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà violentato qualche fanciullo ed avrà peccato con lui contro natura, sia punito con la pena legale (morte); ma chi non l'avrà violentato ed avrà peccato con lui, come sopra, sia chi subisce sia chi agisce siano bastonati nudi

agens per Terram Supini publicè fustigetur, et aliis supplicijs, pœnisque puniatur ad arbitrium Dñi.

De pœna disrobantis aliquem in strada, et alibi ——— Rx. XIX.

Item Statuimus, quod si quis aliquem pluries disrobaverit in strada publica, Domo, seu in Territorio Supini suspendatur per gulam ita quod moriatur, si semel tantum talis qualis, crimen commiserit ascindatur rius manus dextra, et si eam redimere voluerit non excidatur infrà XV. dies possit, et solt. quinquaginta dict. liberetur.

De pœna facientis furtum. ——— Rx. XX.

Statuimus, et ordinamus, quod quicunque aliquem furtum commiserit valoris XX. Solt. infrà, puniatur in lib. quinque, si a XX. Solt. supra, usque ad XL. sit in pœna X. lib.: Si a XL. usque ad centum, sit in pœna XV. lib.: Si a Cento Solt. supra usque ad XX. lib, puniatur in lib. XXV.: Si a XL. lib. supra, fustigetur nudatus per Terram Supini et publicè; si vero duo furta commiserit, auricula ascindatur; si vero tria furta commiserit, suspendatur per gulam ità, et taliter quod moriatur. Adijcientes quod ultra teneatur furtum committens, res furtivas, vel ejus valorem restituere debentur.

De pœna receptantis, scientis furem, et res furtivas. ——— Rx. XXI.

Quia evenit plerumque, quod Receptatores sunt causa

pubblicamente attraverso la terra di Supino e siano puniti con altri supplizi, ed arbitrio del Padrone.

Della pena di chi deruba qualcuno per la strada ed altrove - R.XIX

Similmente stabiliamo che, se uno avrà più volte derubato qualcuno sulla pubblica strada, in casa o nel territorio di Supino, sia sospeso per la gola così che muoia; se avrà commesso il delitto allo stesso modo, una volta soltanto, gli sia tagliata la mano destra e, se avrà voluto riscattarla, possa (farlo) entro quindici giorni, non gli si tagli (la mano) e si liberi da detta pena con cinquanta soldi.

Della pena di colui che ruba - R.XX

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà commesso qualche furto del valore da venti soldi in giù, sia punito con cinque libbre; se da venti soldi in su, sino a quaranta, sia in pena di dieci libbre; se da quaranta sino a cento, sia in pena di quindici libbre; se da cento soldi in su, sino a venti libbre, sia punito con venticinque libbre; se da quaranta libbre in su, sia bastonato nudo e pubblicamente attraverso la terra di Supino; ma, se avrà commesso due furti, gli si tagli un orecchio; ma, se avrà commesso tre furti, sia sospeso per la gola così ed in modo tale che muoia. Aggiungendo di più che colui che commette il furto sia obbligato e debba restituire le cose rubate o il loro valore (l'equivalente in denaro).

Della pena di colui che consapevolmente ricetta un ladro e le cose rubate - R.XXI

Poiché capita spesso che i ricettatori siano la causa di moltissimi

plurima mala faciendi; Ideò statuimus, et ordinamus, quod quicunque scienter furem, seu res furtivas receptaverit, puniatur vicequalibus pro qualibet fure, et pro qualibet re furata eadem pœna, qua veniret puniendus ipse fur, prout in superiori proximo statuto declaratur, habita tantum distinctione valoris, et aliorum, prout in eo, et ultra ad arbitrium Dñi. X.

De pœna concitantis Populum ad Tumultum ——— Rb. XXII.

Item statuimus, quod si aliquis concitaverit Populum ad Tumultum in supino clamando ad arma, ad arma sine voluntate Dñi, vel Capi puniatur vicequalibus in lib. L., aliter arbitrio Dñi, et nihilhominus, si aliquis de dicta Terra Supini, vel alia persona damnum aliquod propterea incurret, seu substineret, ipse Concitator teneatur ad dicta satisfaciendum damnum passo.

De pœna recipientis exBanditos, aut Portatores armorum ——— Rb. XXIII.

Item statuimus, et ordinamus, quod nulla persona retineat, vel recepotet in ejus Domo propria, seu conducta, palcare, campo, vinea, vel alio aliquo loco exBanditum aliquem de Terra Supini, nec ei aliquod auxilium, subsidium, vel favorem petet, nec eum associetur, et quod contra fecerit vicequalibus, et pro qualibet exBandito, puniatur in X. lib., et prædicta locum habeant ultra pœnam Bandi dati contra eum.

Quod quilibet teneatur sequi Sic.m, et ei auxilium Personarum ad capiendos Malefactores, et ad alia necessaria, si requisitus fuerit ——— Rb. XXIV.

mali, per questo stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà ricettato consapevolmente un ladro o cose rubate, sia punito, ogni volta, e per ciascun ladro e per ciascuna cosa rubata, con la medesima pena con la quale dovrebbe essere punito lo stesso ladro, ed oltre, ad arbitrio del Padrone, come chiaramente è espresso nell'antecedente prossimo Statuto, dopo aver fatto soltanto la distinzione del valore e delle altre cose, come (trovasi) in quello.

Della pena di colui che incita il popolo al tumulto - R.XXII

Similmente stabiliamo che, se qualcuno in Supino avrà incitato il popolo al tumulto, gridando: «Alle armi, alle armi!», senza la volontà del Padrone o del Capitano, sia punito, ogni volta, con cinquanta libbre (o) diversamente ad arbitrio del Padrone e, ciò nonostante, se qualcuno di detto paese di Supino, od altra persona, incorresse, per questo motivo, in qualche danno o lo sostenesse, lo stesso incitatore sia tenuto a risarcire i danni predetti a colui che li ha sofferti.

Della pena di colui che accoglie i banditi o i portatori di armi - R.XXIII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona trattenga o ricetti, nella casa di sua proprietà o presa in affitto, nel pagliaio (dlt.: pennale), nella campagna, nella vigna o in qualche altro luogo, qualcuno bandito dal paese di Supino, né gli presti qualche aiuto, soccorso o favore (protezione), né si associ con lui, e che colui che avrà contravvenuto, ogni volta e per ogni bandito, sia punito con dieci libbre, e quanto è stato detto abbia vigore oltre alla pena prevista dal bando contro di quello.

Che tutti, se saranno richiesti, siano tenuti a seguire il Vicario ed a porgergli aiuto per catturare i malfattori e per (fare) altre cose necessarie - R.XXIV

Item statuimus, et ordinamus, quod si contingat Capm, vel cum famulum, seu familiam velle capere aliquos exbaditos, aut Portatorem armorum, vel alia opportuna facere quilibet requisitus pro parte ipsius Capi, teneatur eum cum armis, et sine assotiare, prout sibi mandatum fuerit, et facere juxtiam posse, quod per ipsum Capm, vel ejus famulum, et familiam fuerit requisitus vel sibi mandatum circa predicta, et quod contra fecerit, puniatur in Centis Solt. ultra penam mandati, quod captus teneatur solvere ducatum unum capietur, sive Capo, et arma omittat.

De reimproperatione injuriarum ——— Rx. XXV.

Item statuimus, quod quecunque persona reimproperaverit alicui injuriam sibi factam, aut Patri, Matri, Fratri, aut Sorori, aut Filio Filie, puniatur in lib. x., si fuerit homo, si vero femina in dimidio pene.

De pena perjurii ——— Rx. XXVI.

Item statuimus, et ordinamus, quod quicunque perjuraverit, puniatur in quatraginta Solt., excepto juramento calumnie.

De pena facientis, vel scientis producentur falsum Instrumentum in Judicio ——— Rx. XXVII.

Item statuimus, quod quicunque falsum fecerit Instrumentum, aut ipsum scienter in judicio produxerit, puniatur in xx. lib., et in emenda damni. et si aliquid virtute dicti Instrumenti falsi producti, ipsum producens obtineret, ipso jure non teneat, neque valeat, ac si nunquam productum esset.

De pena perhibentis, seu producentis falsum Testimonium ——— Rx. XXVIII.

Item statuimus, quod quicunque falsum Testimonium perhibuerit

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, qualora capiti che il Capitano o un suo famiglio o la sua servitù volesse catturare qualche bandito o qualche portatore di armi o fare altre cose utili, qualsiasi, a richiesta da parte dello stesso Capitano, sia tenuto ad associarsi a lui, con le armi o senza, come gli sarà stato comandato, ed a fare, accanto a lui, secondo le proprie possibilità, ciò che gli sarà stato richiesto dallo stesso Capitano o dal suo famiglio o dalla sua servitù o che gli sarà stato comandato circa le predette cose, e che colui che avrà contravvenuto sia punito con cento soldi, oltre alla pena inclusa nel mandato (e) che il catturato sia tenuto a pagare un ducato a colui che l'avrà preso o al Capitano e perda le armi.

Del rinfacciamento delle ingiurie - R.XXV

Similmente stabiliamo che qualunque persona avrà rinfacciato a qualcuno un'ingiuria fatta a lui, al padre, alla madre, al fratello o alla sorella, al figlio, alla figlia sia punito con dieci libbre, se sarà stato uomo, ma con la metà della pena, se femmina.

Della pena dello spergiuro - R.XXVI

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà spergiurato sia punito con quaranta soldi, eccettuato il giuramento di accusare senza ricorrere a calunnia.

Della pena di colui che redige uno strumento falso o lo produce consapevolmente in giudizio - R.XXVII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà redatto uno strumento falso o lo avrà consapevolmente prodotto in giudizio sia punito con venti libbre e col risarcimento del danno; e che, se in virtù della produzione di tale strumento falso, colui che lo produce ottenesse qualche utile, per legge non abbia vigore e non valga, come se non fosse mai stato prodotto.

Della pena di colui che presta o produce una falsa testimonianza - R.XXVIII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà prestato una falsa

buerit puniatur in x. lib.: et eadem pena puniatur, quod ipsum produxerit, et nihilhominus teneatur ad satisfactionem damnorum, et interessorum illius, contra quem fuerit productum, et ulterius ipsi perhibenti, et producenti tanquam falsarios non credatur.

De pena Mulieris data opera abortum facientis, et permittentis abortum facere ——— Rp. XXIX.

Item statuimus, quod quecunque Mulier sponte abortum fecerit, et permittentis aliis abortum fecerint, pena legali puniatur, et eadem pena puniatur, quo ad predictam dederit auxilium, consilium, et favorem.

De pena incantantis artem Mathematicam, sive facientis fattocchiariam ——— Rp. XXX.

Item statuimus, quod quecunque Persona malo modo incantaverit, et animo nocendi, seu artem Mathematicam, et fattochiariam exercuerit, puniatur vice-qualibus in XXV. lib. si ex eo nullum malum alicui sequatur: si verò alicui malum intulerit, penis legalibus subijciatur.

De pena dicentis verba injuriosa alicui ——— Rp. XXXI.

Item statuimus, quod si aliquis dixerit alicui verba injuriosa, ut Latro, proditor, rattagliosus vel tu mentiris, et alia similia, puniatur in Solt. XL.

Quod Pater non teneatur pro Filio, nec Filius pro Patre ——— Rp. XXXII.

Item statuimus, quod Pater non teneatur pro delictis Filii, neque Filius pro delictis Patris realiter, vel personaliter, nisi in casibus in jure reservatis, et quod ad

testimonianza sia punito con dieci libbre e con la medesima pena sia punito colui che l'avrà prodotta, e, ciò non ostante, egli sia tenuto al risarcimento dei danni e degli interessi a colui contro il quale sarà stata prodotta e non si creda più a quello stesso che l'avrà prestata e prodotta, ritenendo che sia un falsario.

Della pena della donna per l'opera prestata a chi abortisce e che permette di abortire (ved. indice) - R.XXIX

Similmente stabiliamo che qualunque donna avrà volontariamente abortito ed avrà permesso ad altre di abortire sia punita con la pena legale (morte), per il fatto che avrà prestato alla predetta aiuto, consiglio ed incoraggiamento.

Della pena di colui che recita una formula di astrologia o che esercita la fattucchieria - R.XXX

Similmente stabiliamo che qualunque persona avrà recitato una formula di incantesimo con cattive intenzioni e con proposito di nuocere, o avrà esercitato astrologia e fattucchieria sia punita, ogni volta, con venticinque libbre, qualora dal fatto non segua nessun male ad alcuno: ma che, se avrà recato male a qualcuno, sia sottoposta alle pene previste dalla legge.

Della pena di chi rivolge parole ingiuriose contro qualcuno - R.XXXI

Similmente stabiliamo che, se uno avrà rivolto parole ingiuriose a qualcuno, come a dire: «Ladrone, traditore, «rattaglioso» (?) oppure: «Tu menti» ed altre cose simili, sia punito con quaranta soldi.

Che il padre non sia vincolato per il figlio né il figlio per il padre (ved. indice) - R.XXXII

Similmente stabiliamo che il padre non sia vincolato per i delitti del figlio né il figlio per i delitti del padre, né nelle sostanze né nella persona, e che non possa essere costretto ad alcuna cosa, tranne che

aliquid cogi non possit.

De pena dantis alicui auxilium, Consilium, et favorem ad malefitium, vel apportantis aliquem ——— Rx. XXXIII.

Item statuimus, quod quicunque dederit alicui auxilium, consilium, et favorem ad aliquod malefitium perpatrandum, puniatur eadem pena, qua perpatrator veniret puniendus, habita distinctione delicti perpatrati, et prout in Statutis desuper in similibus loquitur.

De executione facienda contra aliquem de aliquo maleficio, qui dederit Fidejussorem ——— Rx. XXXIV

Item statuimus, et ordinamus, quod in unaquaque executione facienda contra Delinquentem, qui Fidejussorem dedit, executio ipsa fieri non possit contra Fidejussorem, nisi prius, et ante omnia Principalis fuerit discussus, qua discussione facta in residuo teneatur ipse Fidejussor, et similiter Liberis in aliis casibus, et si secus fiat ipsa executio non teneat, nec valeat ipso jure, nisi predicta fuerint observata, et de Bonis exequendis intelligantur exempta Bona feudata, tam Principalis, quam Fidejussoris.

De securitatibus, seu fide prestanda Nomine, vel ejus Vicario de aliquem non offendendo, et quibuscunque aliis ——— Rx. XXXV.

Item statuimus, et ordinamus, quod si contingeret per

nei casi riservati per legge.

Della pena di colui che aiuta, consiglia, favorisce qualcuno in un delitto o che si associa a qualcuno (ved. indice) - R.XXXIII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà aiutato, consigliato e favorito qualcuno a perpetrare qualche delitto sia punito con la medesima pena con la quale dovrebbe essere punito l'esecutore, tenuto conto del delitto compiuto e come è indicato nei precedenti Statuti relativi a simili fatti.

Dell'esecuzione da farsi contro qualcuno che avrà fornito un mallevadore per qualche delitto (ved. indice) - R.XXXIV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, in ciascuna esecuzione da farsi contro un colpevole, il quale ha fornito un mallevadore, la stessa esecuzione non possa essere fatta contro il mallevadore, se, prima e avanti tutto, non sarà stato sottoposto ad azione legale il debitore principale, e che, fatta questa azione, per il resto, sia obbligato lo stesso mallevadore, *e similmente più a lungo negli altri casi* (?), e che, qualora si agisse differentemente e non fossero rispettate le precedenti disposizioni, la stessa esecuzione non abbia vigore e non valga e che, dei beni sottoposti all'esecuzione, s'intendano esentati i beni infeudati sia del debitore principale che del mallevadore.

Della prestazione al padrone o al suo vicario delle garanzie e dell'impegno di non offendere nessuno e di alcune altre cose - R.XXXV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo, qualora capitasse che da

aliquem prestari aliquam securitatem, vel dare Fidejussores, seu dare fidem Domino, vel ejus Capo de aliquem non offendendo, vel aliquid aliud faciendo, et exequendo, quod de dicta Securitate, fide seu fidejussionibus constare debeat apud Acta Curiæ ipsius Capi, vel per manus alicujus publici inter, et contra Jestibus, et si aliter fieri contingeret ipso jure non teneatur, neque valeat.

De pena scassantis Domum. ——— R. XXXVI.

Item statuimus, quod quicunque scassaverit Domum alicujus in Supino, puniatur in XL. lib. Curiæ, quas si solvere non poterit, puniatur alia pena arbitrio Domini, et nihilhominus damnum factum teneatur satisfacere debenti.

De non permittentibus se inquiri pro armis, et de accusantibus receptantur, seu auxiliatores, et auxilium prebentes alicui ex Bandito ——— R. XXXVII.

Item statuimus, et ordinamus, quod cum Capo, miles, vel Bajulus vadit inquirendo pro armis nullus recedat de loco suo, et ubi moratur, et intra Domum, vel alium locum ingrediatur, sed permittat se incontinenti inquiri, et tolli arma, que portat, et quis contrafecerit habeatur pro confesso, et convincto, ac si portaret arma, et solvat duplicem penam, prout superius de armorum portatoribus est statutum, et credatur de hoc simplici relationi inquirentur de Curia, et non recipiatur ejus excusatio, et in omnibus supradictis Casibus

qualcuno venga fornita qualche garanzia o siano forniti dei mallevadori o sia data parola al Padrone o al suo Capitano di non offendere nessuno o di fare e di eseguire qualche altra cosa, che detta garanzia, parola e malleveria debbano essere raccolte negli atti della Curia per mano dello stesso Capitano o di qualche pubblico Ufficiale, tra e di fronte ai testimoni, e, se capitasse che si agisse diversamente, per legge ciò non sia vincolante né valga.

Della pena di colui che scassina una casa - R.XXXVI

Similmente stabiliamo che chiunque avrà scassinato una casa di qualcuno in Supino, sia punito con quaranta libbre (da corrispondere) alla Curia e che, se non potrà pagarle, sia punito con un'altra pena ad arbitrio del Padrone e che, ciò non ostante, sia tenuto a risarcire il danno arrecato a chi di dovere.

Di coloro che non permettono di essere perquisiti per le armi e di coloro che accusano i ricettatori o i protettori o coloro che forniscono aiuto a qualche bandito - R.XXXVII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, quando il Capitano, il soldato a cavallo o il giudice va in ispezione alla ricerca delle armi, nessuno si muova dal suo posto e dove sta fermo, né entri in casa o in un altro luogo, ma permetta di essere subito perquisito e che gli siano tolte le armi che porta, e che colui che avrà contravvenuto, si ritenga per reo confesso e convinto, come se portasse le armi, e paghi il doppio della pena, come antecedentemente è stato stabilito per i portatori di armi, e si creda, su questo, alla semplice relazione di colui che va in ispezione da parte della Curia e non si accolga la scusa di quello; e che, in tutti i sopraddetti casi, qualora non abbia di che

si non habent unde solvat pœnas prædictas, capiatur, vel alia legitima pœna feriatur, et sint arbitrio Domini, vel ejus Capi, et si non contingat aliquem de Terra Supini accusare aliquem portatorem Armorum, vel receptatorem exbanditorum, vel associantur exbanditis vel auxilium præbentur, habeant quintam partem condendationis.

De Citationibus faciendis contra aliquem in maleficiis ——— Rb. XXXVIII.

Item statuimus, et ordinamus, quod si aliquis citatus fuerit pro aliquo maleficio, quod dicatur eum commisisse, sive procedatur contra eum per accusationem, sive per denunciationem, sive per inquisitionem, si tempore citationis fuerit in Domo, vel in Terra Supini, vel ejus Territorio, teneatur comparere in termino peremptorio sibi dato, et si non fuerit in Domo, vel in Terra Supini, vel ejus Territorio tunc Dnus, vel ejus Vicarius, et Officialis moderetur ei tempus secundum distantiam Loci, ita quod possit habile reverti, et si post modum non comparuerit extunc exbanditur de Terra Supini, et ejus Territorio ex forma Statutorum, seu mandati incertæ quantitatis, et si venerit satisfacturus justitiæ infra sex dies nihil amittat, si vero infra sex dies non venerit habeatur pro confesso, et convicto tanquam præsens confessus: et Testibus superatis condendetur ad pœnam in statutis, seu mandati comprehensa, adeo quod appellare non possit, et fiat executio in Bonis ipsius.

De ludentibus ad Taros, et alios ludos prohibitos ——— Rb. XXXIX.

Item statuimus, quod nullus ludat ad Taxillos, seu ad

pagare le predette pene, sia arrestato o sia colpito con altra pena prevista dalla legge e resti ad arbitrio del Padrone o del suo Capitano; e che, qualora non capiti che uno del paese di Supino accusi qualcuno che porta le armi o che ricetta i banditi o che si associa ad un bandito o che gli fornisca aiuto, (quelli: Capitano-soldato a cavallo-giudice?) abbiano la quinta parte della condanna.

Delle citazioni da farsi contro qualcuno in caso di delitti - R.XXXVIII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se qualcuno sarà stato citato per qualche delitto, che si dica che abbia commesso, sia che si proceda contro di lui per accusa o per denunzia o per inchiesta, se, nel tempo della citazione, sarà stato in casa o nel paese di Supino o nel suo territorio, sia tenuto comparire entro il tempo perentorio a lui concesso, e, se non sarà stato in casa o nel paese di Supino o nel suo territorio, allora che il Padrone o il suo Vicario e l'Ufficiale gli conceda il tempo secondo la distanza della località, così che possa ritornare senza difficoltà, e che, se in seguito non sarà comparso, da allora sia bandito dal paese di Supino e dal suo territorio, secondo la norma degli Statuti e del mandato *di incerta estensione* (?); e che, se sarà venuto, per soddisfare alla giustizia, entro sei giorni, non perda niente; ma, se non sarà venuto, entro sei giorni, si ritenga reo confesso e convinto, come se avesse confessato di persona; e, scartati i testimoni, si passi alla pena contenuta negli Statuti o nel mandato, in modo tale che egli non possa appellarsi e si faccia l'esecuzione sui beni dello stesso.

Di coloro che giuocano al giuoco della zara e ad altri giuochi proibiti - R.XXXIX

Similmente stabiliamo che nessuno giuochi ai dadi o al giuoco della

Tarros, et ad alios ludos prohibitos in aliqua parte Supini, vel ejus Territorio preter quam in Curia, vel in alio Loco permisso, et qui contrafecerit pro qualibet vice solum Curie solt.

De pena Domini Domi, in qua luditur ad ludos prohibitos ——— R. xxxx.

Item statuimus, quod ille, vel illa, in cujus Domo ludetur ad Tarros, vel Taxillos, et alios ludos prohibitos, si ipsos Lusores non exhibuerit solum Curie pro qualibet vice Solt. quinque.

De accusantibus ludentes, et Tabernarios ——— R. xxxxL.

Item statuimus, quod quilibet possit accusare de predictis omnibus, Tabernarios, Lusores, et Domum, in qua ditur: et credatatur ei cum juramento, et uno Teste, et teneatur secretum, et habeat accusator quartam partem condendationis.

Qualiter Vicarius habeat procedere contra predictos. ——— R. xxxxxII.

Item statuimus, quod Vicarius possit procedere contra predictos ex officio suo, sive ordinarie, sive ad denuntiationem alicujus, sive per inquisitionem, et vocatur eo contra requiritur, et presenti Vicario teneatur ei dare copiam tituli inquisitionis, si valuerit, et terminum trium dierum ad dicendum, et allegandum jura sua, et postmodum Capo recipiat testes, prout moris est, et juris: et eis receptis et publicatis det copiam ex eis preti, et terminum ad allegandum, dicendum, et probandum jura sua octo dierum: et postmodum procedatur secundum

zara e ad altri giuochi proibiti in qualche parte di Supino o nel suo territorio, tranne che nella Curia o in altro luogo permesso, e che colui che avrà contravvenuto paghi alla Curia, ogni volta, un soldo.

Della pena del padrone della casa nella quale si giuochi a giuochi proibiti - R.XXXX

Similmente stabiliamo che, se colui o colei, nella cui casa si giuoca al giuoco della zara o ai dadi e ad altri giuochi proibiti, non avrà denunziato detti giuocatori, paghi alla Curia, ogni volta , cinque soldi.

Di coloro che accusano quelli che giuocano e gli osti - R.XXXXI

Similmente stabiliamo che qualsiasi persona possa accusare, delle predette cose, gli osti, i giuocatori e la casa in cui si giuoca; e si creda a lei con giuramento e con un testimone e si mantenga il segreto e l'accusatore abbia la quarta parte della condanna.

Come il Vicario debba procedere contro i predetti (ved. indice) - R.XXXXII

Similmente stabiliamo che il Vicario possa procedere d'ufficio contro i predetti o con procedura normale, oppure su denunzia di qualcuno, oppure per inchiesta e, convocato colui contro il quale si indaga e alla presenza del Vicario, (il Vicario?) sia tenuto a dargli una copia dell'atto giuridico di inchiesta, qualora sarà esistito (?), ed il termine di tre giorni per esporre ed addurre le proprie ragioni e, in seguito, il Capitano riceva i testimoni, secondo l'usanza e le leggi; e, dopo averli ricevuti e resi pubblici, (gli) dia (1), *da parte di quelli* (?), la copia del compenso ed il termine di otto giorni per addurre, esporre e provare le proprie ragioni: ed in seguito si proceda secondo la norma

formam Statutorum, et quod non comparuerit extunc contra eum procedatur ad exbandimenta ex forma Statuti; prout procedi debet contra

Quod minor decem anni non puniatur, prout major ——— R. XXXXIII.

Item statuimus, quod minor decem anni non puniatur, prout Major de verbis injuriosis, de maleficiis autem usque ad quindecim annos puniatur in medietate pœnæ, qua puniretur major.

De hiis, qui se vendicaverint ——— R. XXXXIV.

Item statuimus, quod si quis de aliqua injuria, vel percussione, seu quacunque de Causa in modum vindictæ de his, qui olim receperat, et pœnam impositam, et latam per Curiam contenderet, vendicasse se, vel aliquem offenderet occasione prædictorum, nisi in ipsa præsente hora, et Loco nullo medio intervallo, puniatur simili pœna in dictis nostris Statutis comprehensa secundum modum, et formam delicti.

De delictis commissis in festis, et eorum pœna ——— R. XXXXV.

Item statuimus, quod quicunque comiserit aliquam rixam, sive de factis, sive de verbis in Castro Supini diebus Nativitatis Dñi Nri Jesu Xpti, et per totam octavam Resurrectionis, ejus proximis diebus sequentibus, nec non in die ascensionis Beatæ Mariæ Virg., et Festo S. Laurentii tempore, quo luderetur, puniatur duplici pœna secundum formam delicti comissi in supradictis nostris Statutis comprehensa.

degli Statuti, e che, contro colui che non sarà comparso, si proceda da allora a bandirlo, secondo la norma dello Statuto, così come si deve procedere contro...

(1) Senso poco chiaro, per mancanza, forse, di qualche parola o frase.

Che il minore di dieci anni non sia punito come un maggiorenne - R.XXXXIII

Similmente stabiliamo che il minore di dieci anni non sia punito come un maggiorenne per le parole ingiuriose, ma che, fino a quindici anni, sia punito, per i delitti, con la metà della pena con la quale sarebbe punito il maggiorenne.

Di coloro che si saranno vendicati - R. XXXXIV

Similmente stabiliamo che, se qualcuno, per qualche ingiuria o percossa o per qualunque altro motivo, per vendetta si fosse vendicato di queste offese che aveva ricevute una volta e si opponesse alla pena imposta e proposta dalla Curia od offendesse qualcuno a cagione delle predette cose, sia punito con pena uguale a quella contenuta in detti nostri Statuti, secondo il modo e la qualità del delitto, a meno che (ciò non avvenga) nella stessa identica ora e luogo, senza nessun intervallo di tempo.

Dei delitti commessi durante le feste e della loro pena - R. XXXXV

Similmente stabiliamo che chiunque avrà attaccato qualche rissa, sia con fatti sia con parole, nel Castello di Supino, in tempo di divertimenti, nei giorni della Natività del Signor Nostro Gesù Cristo e per tutta l'ottava della Resurrezione, nei giorni successivi ad essa più vicini, inoltre nel giorno dell'Ascensione della Beata Maria Vergine e nella festa di S. Lorenzo, sia punito col doppio della pena, secondo la norma relativa al delitto commesso contenuta nei sopraddetti nostri Statuti.

De percussionibus mulierum ——— Rx. XXXXVI.

Item statuimus, quod si aliqua mulier percusserit alteram mulierem cum baculo, vel eam extraxerit per capillos, si sanguis exiverit in XL. Solt. puniatur, excepto sturpio.

De delictis comissis in plateis, et aliis locis prohibitis ——— Rx. XXXXVII.

Item statuimus, quod siquis assalliverit aliquem, vel aliquam rixam commiserit unus contra alium in Curia Supini, et in plateis sit in pena dupli pro delictis commissis secundum continetur in predictis Statutis.

De defensione concessa insultatis ——— Rx. XXXXVIII.

Item statuimus, et ordinamus, quod si contingerit aliquem alium assallire, seu insultare, et insultando offenderet in Personam, vel offendere conaretur, et ille qui extiterit assalitus, vel offensus antea quam declinaret se ad alios actus eodem loco, et incontinenti offenderet insultantem cum moderamine inculpate tutele, tunc ad penam aliquam minime teneatur, sed intelligatur ad sui defensionem fecisse.

De Forensibus venientibus ad offendendum in Castro Supini, vel ejus destrictu, et Territorio ——— Rx. XXXXIX.

Item statuimus, et ordinamus, quod si contingerit aliquem Forensem in Castro Supini, vel ejus destrictu

Delle percosse delle donne - R.XXXXVI

Similmente stabiliamo che, se una donna avrà percosso un'altra donna con un bastone o l'avrà trascinata per i capelli, se sarà uscito il sangue, sia punita con quaranta soldi, eccettuato il caso dello storpiamento.

Dei delitti commessi nelle piazze e in altri luoghi proibiti - R.XXXXVII

Similmente stabiliamo che, se uno avrà assalito qualcuno o avrà attaccato qualche rissa l'uno contro l'altro, nella Curia di Supino e nelle piazze, sia in pena del doppio per i delitti commessi, secondo quanto è contenuto nei predetti Statuti.

Della concessione della difesa a coloro che siano assaliti - R.XXXXVIII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, qualora sarà capitato che qualcuno assalga un altro o gli salti addosso e, così facendo lo percuotese nella persona o si sforzasse di percuoterlo, e colui che sarà stato assalito o percosso, prima di passare ad altri atti, nel medesimo luogo e.subito, percuotesse colui che lo assale, col legittimo esercizio della difesa personale, allora che non sia tenuto affatto a nessun pena, ma s'intenda che abbia agito per sua difesa.

Dei forestieri che vengono ad arrecare offesa nel Castello di Supino o nel suo distretto e territorio - R.XXXXIX

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se sarà capitato che qualche forestiero offenda, nel Castello di Supino o nel suo distretto,

in persona, vel in Bonis aliquem Habitatorem Supini offendere, et aliquis de Supino ipsum ad prędicta venire procuraverit, vel eum assotiaverit, vel receptaverit, vel dederit tunc dicto Forensi consilium auxilium, vel favorem fit in pęna, qua tenetur ille Forensis, qui offensam fecerit pro qualitate offensę, qua tunc Forensis commiserit. Et si aliquis de Supino, vel Habitator Supini tunc dictum Forensem offendentem offenderet, vel ejus Consanguinei, et Affines usque in tertium gradum Affinitatis, et Consanguinitatis transeant sine pęna.

De pęna Currentium ad rumorem — R. XXXXXX.

Statuimus, quod quicunque ad rumorem, seu ad aliquam rixam absque mandato Illmi Dni, vel ejus officialis, nisi causa Boni, et removendi rixam curreret, seu iret, incurrat in penam quinque librarum vicequalibet.

De pęna dantis seu portantis alicui venenum, seu aliqua Venenosa — R. XXXXXXI.

Statuimus etiam, et ordinamus, quod quicunque dederit seu preparaverit alicui Venenum, seu aliqua venenosa, seu ordinaverit, ut alicui daretur: seu consilium, vel favorem, puniatur pęna legali.

De pęna inducentium, et conducentium et corrumpentium Feminas ad malefaciendum contra earum Honorem — R. XXXXXXII.

Item Statuimus, et ordinamus, quod quicunque, seu

nella persona e nei beni, qualche abitante di Supino, e qualcuno di Supino avrà procurato che quello arrivasse alle predette cose, o si sarà a lui associato o gli avrà dato ricetto, o avrà allora consigliato, aiutato o favorito detto forestiero, incorra nella pena alla quale è tenuto quel forestiero che avrà arrecato l'offesa, secondo la qualità dell'offesa che allora il forestiero avrà commessa. E che, se qualcuno di Supino o abitante di Supino o i suoi consanguinei ed affini, fino al terzo grado di affinità e di consanguineità, offendesse allora detto forestiero, mentre sta arrecando offesa, essi se la passino senza pena.

Della pena di coloro che accorrono ad un tumulto - R.XXXXX

Stabiliamo che chiunque accorresse ed andasse ad un tumulto o a qualche rissa, senza l'ordine dell'Ill.mo Padrone o di un suo Ufficiale, se non per causa di bene e per sedare la rissa, incorra, ogni volta, nella pena di cinque libbre.

Della pena di colui che propina o porta a qualcuno del veleno o cose avvelenate - R.XXXXXI

Stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà propinato o avrà preparato del veleno a qualcuno, oppure altre cose avvelenate o avrà ordinato che (esso) fosse dato a qualcuno; oppure avrà consigliato o favorito (qualcuno), sia punito con la pena legale (morte).

Della pena di coloro che inducono e spingono e seducono le femmine a compiere il male contro il loro onore (ved. indice) - R.XXXXXII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che qualunque (maschio) o

quecunque corruperit, seu conduxerit aliquam mulierem ad malefaciendum, et ad peccandum contra ejus honorem, seu corrumpere procuraverit sic in pena qualibet vice quinquaginta librarum sine aliqua diminutione solvendarum, quam penam si solvere non potuerit: nudatur per totum Castrum Supini fustigetur publice: ut aliis malefacientibus transeat in exemplum: et alias penis puniatur arbitrio Domini.

De pena contradicentium, seu recusantium dare pignus. ——— R. LIII.

Item statuimus, quod quecunque Persona recusaverit dare pignus Officiali, militi, seu Bajulo ad hoc destinato, puniatur ultra penam mandari vicequalibet in Solt. decem, et nihilominus pignus dare teneatur.

De pena offendentis muros, Portam vel Pontem ——— R. LIV.

Statuimus, et ordinamus, quod nulla Persona offendat, vel damnum det in muris, vel Porta, vel Pontibus Supini, et quis contra fecerit puniatur vice qualibet in Solt. centum, et teneatur emendare, et resarcire damnum illatum.

De pena intrantis, seu exeuntis aliunde quam per Portam ——— R. LV.

Statuimus etiam, et ordinamus, quod nulla Persona in-

qualunque (femmina) avrà sedotto o avrà spinto qualche donna a compiere il male ed a peccare contro il suo onore, o avrà procurato di sedurla, incorra, ogni volta, nella pena di cinquanta libbre, da pagare senza diminuzione alcuna, e che, se non avrà potuto pagare questa pena, sia bastonato nudo, pubblicamente, attraverso tutto il Castello di Supino, affinché passi come esempio agli altri che fanno il male; e sia punito con altre pene ad arbitrio del Padrone.

Della pena di coloro che si oppongono o che si rifiutano di consegnare il pegno - R.LIII

Similmente stabiliamo che qualunque persona si sarà rifiutata di consegnare il pegno all'Ufficiale, al soldato a cavallo o al Giudice a ciò destinato, oltre che con la pena contenuta nel mandato, sia punita, ogni volta, con dieci soldi e, ciò non ostante, sia tenuta a consegnare il pegno.

Della pena di chi danneggia le mura, la porta o il ponte - R. LIV

Stabiliamo ed ordiniamo che nessuna persona danneggi o rovini le mura o la porta o i ponti di Supino e che colui che avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con cento soldi e sia tenuto a rimediare ed a risarcire il danno arrecato.

Della pena di colui che entra od esce attraverso una parte diversa dalla porta - R.LV

Stabiliamo anche ed ordiniamo che nessuna persona entri nel

Castro Supini intret, seu exeat aliunde, quam per Portas apertas, et qui contra fecerit, puniatur vice qualibet si de die in Solt. quinque: de nocte vero duplicetur.

In quibus Casibus Vicarius possit procedere ex Officio ——— R. LVI.

Item statuimus, et ordinamus, quod Caps. possit ex Officio procedere super omnibus malefitiis, delictis quibuscunque tam ordinarie, quam extraordinarie, et ad denuntiationem exceptis de adulterio in quibus casibus solum per accusam, vel denuntiam procedere possit, et teneatur dare copiarum illis contra quos processerit, si voluerit: et terminum competentem ad se ipsos excusandum, et defendendum: et audire eorum allegationes et defensiones, et culpabiles repertos contendere prout Juris fuerit.

De abolitionibus faciendis ——— R. LVII.

Item statuimus, et ordinamus, quod de verbis injuriosis, quæ intervenirent inter aliquos Castri Supini possit peti abolutio, dummodo inter ipsos sint concordes, et solutis quinque Solt. Curiæ, Caps. teneatur ipam abolitionem concedere petentibus, et hoc infra terminum octo dierum a die verborum habitorum connumerandorum.

De pena incidentium vineas, et arbores fructiferas causa vindictæ ——— R. LVIII.

Item statuimus, et ordinamus, quod quicunque causa

Castello di Supino o ne esca attraverso una parte diversa dalle porte aperte, e che colui che avrà contravvenuto, sia punito, ogni volta, se di giorno, con cinque soldi; ma, se di notte, si raddoppi la pena.

Casi nei quali il Vicario possa procedere d'ufficio (ved. indice) - R.LVI

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il Capitano possa procedere d'ufficio contro tutti i misfatti e contro qualsiasi delitto, sia con giudizio ordinario che con giudizio straordinario e su denunzia, eccettuati i casi d'adulterio, casi in cui possa procedere solo su accusa o su denunzia, e che sia tenuto a dare la copia a coloro contro i quali avrà proceduto, se l'avranno voluta, e un termine congruo per scusarsi e difendersi; e (sia tenuto) ad ascoltare le loro ragioni e difese ed a combattere coloro che saranno stati ritenuti colpevoli, per quanto sarà stato di diritto.

Dell'obbligo dell'abbandono di un'azione giudiziaria - R. LVII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che si possa chiedere l'abbandono dell'azione giudiziaria per parole ingiuriose che intervenissero tra alcuni (cittadini) del Castello di Supino, purché si mettano d'accordo tra di loro; e che, dopo che siano stati pagati cinque soldi alla Curia, il Capitano sia tenuto a concedere l'abbandono dell'azione giudiziaria a coloro che lo richiedono e questo entro il termine di otto giorni, da computare dal giorno in cui sono state (pronunziate) le parole ingiuriose.

Della pena di coloro che tagliano le viti e gli alberi fruttiferi per vendetta - R.LVIII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque, per vendetta e

vindicte, et data opera inciserit vineam alienam, puniatur in vigintiquinque lib.; si verò alias arbores fructiferas, puniatur in lib. quinque, et in utroque casu reficiat damnum dannificatum.

De pena scassantis Cuparos seu Cupos alienos, et Palcaria ——— R. LIX.

Statuimus etiam, quod quicunque scassaverit cuparos, seu Cupos alienos, seu Palcaria sit in pena vicequalibet in lib. vigintiquinque, et nihilhominus damnum emendet damnis in passo.

De pena mittentis vasapedes, et ponentes aliquod genus veneni in aliquo loco sine licentia ——— R. LX.

Item statuimus, et ordinamus, quod nulli liceat sine expressa licentia Domini, seu Vicarii ponere, seu poni facere aliquod genus veneni, seu vasapedes, vel similia in loco proprio suo, seu alieno animo nocendi, vel alicui noceat, et qui contra fecerit incurrat in penam pro qualibet vice in lib. vigintiquinque: et nihilhominus teneatur ad singula damna, et interesse patientis: Et si licentiam habuerit, de ipa licentia constare debeat, et facere bandire per loca solita, et consueta dicti Castri, et in hoc casu nullam penam incurrat.

De Turbantibus aliquem in sua pacifica possessione ——— R. LXI.

Item statuimus, et ordinamus, quod si quis aliquem in

di proposito, avrà tagliato le viti di un altro sia punito con venticinque libbre, e, nell'uno e nell'altro caso, risarcisca il danno a colui che l'ha ricevuto.

Della pena di colui che scassina gli alveari o i «cupi» degli altri e i pagliai (dlt.: pennali) - R.LIX

Stabiliamo anche che chiunque avrà scassinato gli alveari o «cupi» degli altri o i pagliai (dlt.: pennali) incorra, ogni volta, nella pena di venticinque libbre e, ciò nondimeno, risarcisca il danno a colui che avrà sofferto.

Della pena di colui che mette i baciapiedi (pungipiedi-triboli) e di colui che pone qualche veleno in qualche luogo senza permesso - R.LX

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che a nessuno sia consentito, senza la licenza espressa del Padrone o del Vicario, di porre o di far deporre qualche sorta di veleno o baciapiedi o cose simili in un luogo di sua proprietà o di proprietà altrui, col proposito di nuocere o che nuoccia a qualcuno e che colui, che avrà contravvenuto, incorra, ogni volta, nella pena di venticinque libbre: e che, ciò nondimeno, sia tenuto a risarcire ogni danno con l'interesse a chi l'ha sofferto. E che, se avrà avuto il permesso, lo stesso permesso deve risultare ed egli (deve) renderlo pubblico con bando per i luoghi consueti e soliti del detto Castello e che, in questo caso, non incorra in nessuna pena.

Di coloro che turbano qualcuno in un podere che possiede pacificamente - R.LXI

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se uno avrà turbato

sua pacifica possessione turbaverit eum de facto spoliando, incurrat in pœnam pro qualibet vice in lib. duobus, et incontinenti possessionem restituere teneat.

De pœna effodientibus, seu cavantibus Terminum malo animo, et modo ——— R. LXII.

Item Statuimus, et ordinamus, quod quicumque malo animo, seu malo modo extraxerit, seu cavaverit Terminum alicujus possessionis, seu terreni, incurrat in pœnam pro qualibet vice in lib. decem, sine aliqua diminutione, et casu quo quis effodat ad casum et non revelaverit infrà terminum octo dierum intelligatur incurrisse in pœnam ut supra.

De Custodibus Caporum, et eorum officio ——— R. LXIII.

Statuimus, et ordinamus, quod eligantur Custodes homines bonæ famæ, conditionis, et vitæ, et sit quilibet ipsorum major decem et octo annorum, et nullus ipsorum sit Pecudarius, Caprarius, Porcarius, Baccarius, et Bubalarius, et hi qui fuerint Custodes; et deputari teneantur proprio juramento fideliter, et diligenter custodire Castrum Supini, vias, Campos, Stradas intus et extra, et per totum Territorium, ne maleficia, vel delicta committantur in eis, et maximè super damnis datis, et alis prohibitis, et accusare quascunque personas, vel bestias, quas viderit, et noverit delinquentes, et contra Statuti facientes ad pœnam quadraginta Sold. et singulis noctibus, et diebus custodire teneantur ad minus duo ex ipsis, et accusas, et relationibus ipsorum stetur, et credatur in omnibus; et si

qualcuno in un podere che possiede pacificamente, togliendoglielo di fatto, incorra, ogni volta, nella pena di due libbre e subito sia tenuto a restituire i poderi (?).

Di coloro che estraggono o cavano un termine con intenzione e maniere cattive - R.LXII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque, con cattive intenzioni o con cattive maniere, avrà estratto o cavato un termine di qualche podere o terreno, incorra, ogni volta, nella pena di dieci libbre, e che, se uno lo avrà estratto (?) per caso e non avrà rivelato il fatto entro lo spazio di otto giorni, s'intenda che sia incorso nella pena come sopra.

Delle guardie campestri e del loro incarico - R.LXIII

Stabiliamo ed ordiniamo che siano scelti come guardie uomini di buona reputazione, condizione e vita, e che ciascuno di essi sia maggiore di diciotto anni e che nessuno di essi sia pecoraio, capraio, porcaro, vaccaro, bufalaro, e che quelli che saranno scelti e delegati come guardie siano vincolati dal proprio giuramento a custodire fedelmente e diligentemente il Castello di Supino, le vie, i campi, le strade dentro e fuori e per tutto il territorio, affinché non si commettano in essi misfatti o delitti, e a vigilare, soprattutto, sui danneggiamenti e sugli altri fatti proibiti, e ad accusare tutte le persone o bestie che avra(nno) viste e conosciute, mentre arrecano danno e contravvengono agli Statuti, a pena di quaranta soldi; e che due di essi almeno siano tenuti a star di guardia ogni notte ed ogni giorno; e si stia alle loro accuse e relazioni e si creda (loro) su tutto; e che, se le stesse

ipsi Custodes damnum dederint in rebus alienis, du-
plici pena puniantur, et liciram sit ipsis defenden-
tibus, et cuilibet ipsorum qui per custodiam viderunt
comedere fructus in quolibet loco existente, non ta-
men aliorum extrahendo fructus de loco predicto.

Quod Custodes reddant se cautos, et vadant ad
videndum damna cum fuerint vocati — Rx. LXIV.

Item statuimus, quod Custodes reddant se bene cautos,
et certos de bestiis, et hominibus, quas, et quos viderint
damnum dantes, vel aliter delinquentes tra qui non
recusent unum pro alio, et qui contra fecerit pu-
niatur pena, qua teneretur persona, vel bestia ac-
cusanda, seu accusatur, et nihilominus sol. solt.
quatraginta pro pena Curie, et eadem pena punia-
tur, si vocatus fuerit ad videndum aliquem homi-
nem, vel bestiam damnum dantem, vel aliter delin-
quentem, et ipsi Custodes recusaverint, vel neglexe-
rint ire ad cognoscendum, et etiam ad accusandum,
et possint per inquisitionem procedere.

Quod procedatur de similibus ad similia Rx. LXV.

Statuimus, et ordinamus, quia non possunt omnes casu-
us comprehendi, et plura sunt negocia, que vocabu-
la, quod si aliquid acciderit, vel evenerit, de qua
non fiet mentio in Statutis, quod procedatur, et pro-
cedi possit de similibus ad similia, et quod dum fuerit
simile judicetur, et si simile non inveniret in Sta-
tutis procedatur arbitrio Domini, vel Officialis.

guardie avranno arrecato danno agli averi altrui, siano punite col doppio della pena, e che sia consentito agli stessi ed a ciascuno di essi di mangiare dei frutti (qualche frutto) esistenti in qualsiasi luogo, quando li hanno visti durante la vigilanza, senza, tuttavia, portar fuori frutti degli altri da detto luogo.

Che le guardie agiscano con prudenza e che vadano a vedere i danni quando saranno state chiamate - R.LXIV

Similmente stabiliamo che le guardie siano molto prudenti e si accertino bene delle bestie e delle persone che avranno viste ad arrecar danno o ad agir male diversamente, in modo di non accusare uno per un altro e chi avrà contravvenuto sia punito con la pena alla quale sarebbe tenuta la persona o la bestia da accusare o che è stata accusata e, ciò non ostante, paghi, come pena, alla Curia quaranta soldi; e che dette guardie sia(no) punite colla medesima pena, se sara(nno) state chiamate a vedere qualche uomo o bestia, che sta arrecando danno o ad agir male diversamente e si saranno rifiutate od avranno trascurato di andare a fare la ricognizione ed anche di accusare; e che possano (?) procedere per inchiesta.

NB.: Dal plurale iniziale del soggetto, si passa al singolare, per ritornare, in fine, al plurale).

Che si proceda per similitudine - R.LXV

Dal momento che non possono essere trattati tutti i casi e che sono più i fatti che i nomi, stabiliamo ed ordiniamo che, se sarà accaduto o avvenuto un fatto di cui non si fa menzione negli Statuti, si proceda e si possa procedere per similitudine e che esso sia giudicato mentre viene giudicato un caso simile a quello e che, se non si trovasse un caso simile, si proceda secondo l'arbitrio del Padrone o dell'Ufficiale.

FINE DEL SECONDO LIBRO

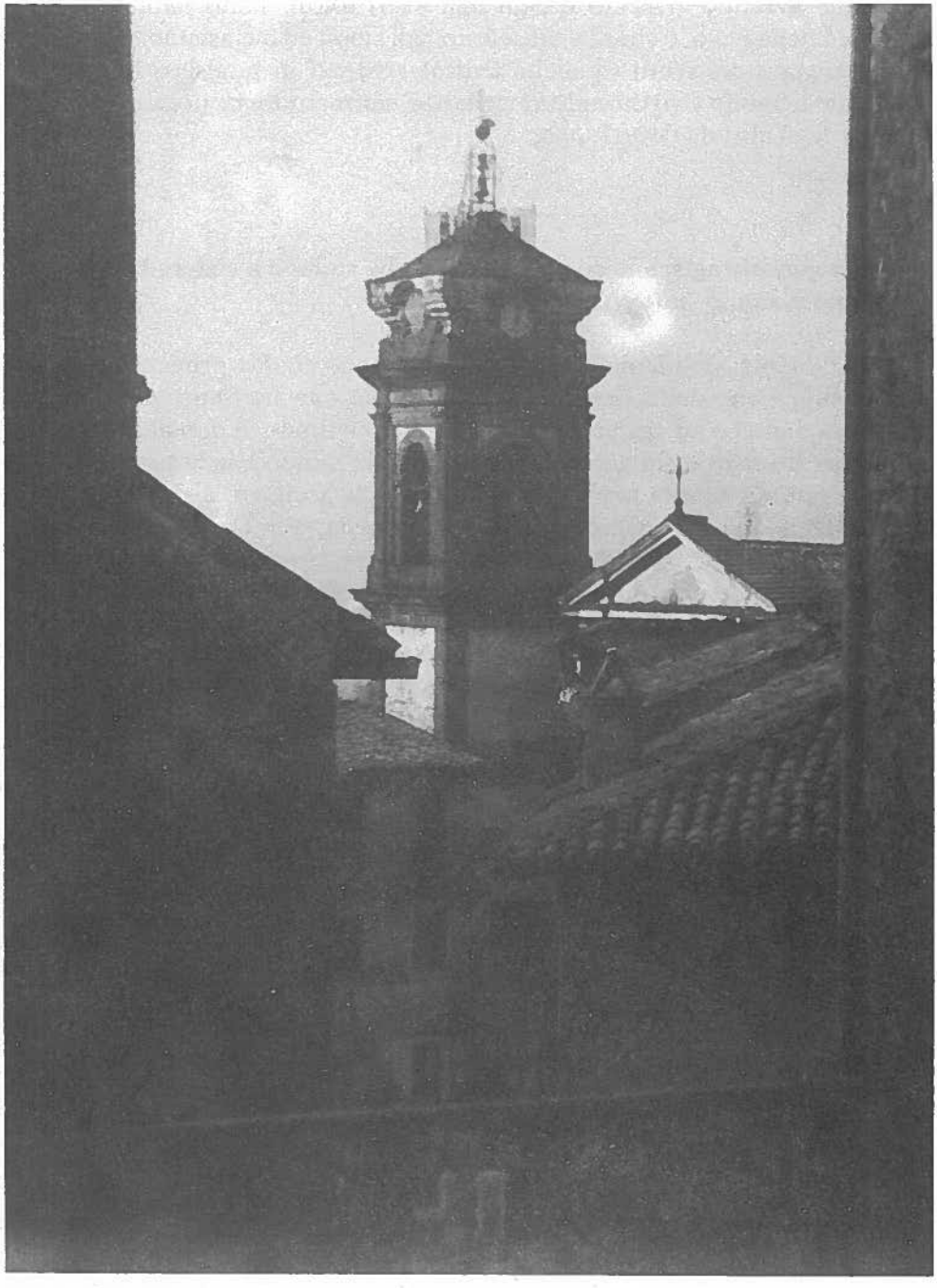

SUPINO: Chiesa di Santa Maria (inizio sec. XVIII) - Campanile.

LIBRO III

Liber damnorum datorum

Statuimus, et ordinamus, quod Custodes Camporum electi debeant die, noctuque ire per Campos, et Territorium Supini, et eorum custodiam bene, diligenter facere, et sine fraude, et damnum dantes repertos cum bestiis, sine bestiis accusare cum juramento, et in ipsa accusa contineri debeat dies, mensis, et annus fa[illegible] accusæ, et locus ubi reperitur damnum dans, [illegible] bestia, et ipse locus designari adminus cum uno [illegible] fine, et quod ipse Custos accusans debeat adminu[illegible] cum uno Teste accusare, et alloqui Pastorem reper[illegible]tum damnum dantem, si ipsum Pastorem inveniri contingat, aliter accusare bestias damnum dantes sine Pastore, et nominare Dominum ipsarum be[illegible]stiarum in ipsa accusa, et si secus fieret ipsas accusas non teneat ipso juramento, nec procedi po[illegible]sit contra accusatos ad aliquam pœnam addentes etiam, quod in accusa debeat accusata dicere vidisse, invenisse, et cognovisse stare, pascere, et damnum dare in loco.

De notificantibus damni dati. Rx. JJ. f. 23.

Item statuimus, quod ipsi Custodes teneantur infra triduum a die damni inventi connumerandi notificare damnum passum, damnum illatum: ad effectum ut ipsum damnum appretiare facere possit, aliter ipsi Custodes damnum datum emendare teneatur, et ille cui notificatur damnum debeat facere scribere per superstitem Custodem soluto sibi uno trientio, pro mercede.

De Ordine observando per patientes damnum in appretiamentis faciendis. Rx. JJJ. f. 23.

Item statuimus, et ordinamus, quod patiens damnum a

Dei Danneggiamenti

(N.B.: manca il sommario e, di conseguenza, l'indice della presente rubrica) **R.I.**

Stabiliamo ed ordiniamo che coloro, che sono stati scelti come guardie campestri, debbano andare, di giorno e di notte, per i campi e per il territorio di Supino e svolgere bene e diligentemente e senza frode il loro servizio di custodia ed accusare, con giuramento, coloro che avranno trovato ad arrecar danno con le bestie e senza bestie, e che, nella stessa accusa, debbano essere contenuti il giorno, il mese e l'anno dell'accusa sporta ed il luogo dove si trova il danneggiatore o la bestia, e che la località stessa debba essere indicata con precisione almeno con un confine e che la stessa guardia che sporge l'accusa debba accusare con almeno un testimone, e rivolgere la parola al pastore trovato ad arrecar danno, qualora capiti che detto pastore sia ritrovato, altrimenti che debba accusare le bestie che stanno ad arrecar danno senza il pastore, e nominare, nella stessa accusa, il padrone delle stesse bestie, e che, se si facesse diversamente, l'accusatore non vincoli col solo giuramento e che non si possa procedere con nessuna pena contro gli accusati, aggiungendo che, nell'accusa, l'accusatore debba dire di aver visto e trovato e di aver conosciuto che quello stava, pasceva ed arrecava danno nella località.

Di coloro che denunziano il danno arrecato (ved. indice) - R.II

Similmente stabiliamo che le stesse guardie siano tenute, nello spazio di tre giorni, da computare dal giorno della scoperta del danno, a denunziare il danno patito, il danno arrecato, allo scopo di poter fare periziare lo stesso danno; diversamente, che le stesse guardie siano tenute a risarcire il danno arrecato, e che colui, al quale vien fatto conoscere il danno, debba farlo registrare dal capoguardia, dopo avergli dato, come compenso, un triente.

Dell'ordine da seguire, da quelli che ricevono un danno, nel fare le perizie - R.III

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che colui che riceve un danno,

die notificationis factæ in Actis intra octo dies sequentes debeat petere appretiatores, et damnum datum appretiare facere, et appretiatores referre appretiamentum super custodibus, et ipse super Custos scribere teneatur, et ipse pro mercede trium triemem recipiat: addens petere ei damnum, et recipiens ipsos appretiatores habere non poterit, seu potuisset, liceat ei mittere duos alios appretiatores, quibus credatur cum juramento.

Se Termino dando accusato ad se excusandum. Rx. IV. f. 24.

Item statuimus, et ordinamus, quod super Custos debeat dare terminum octo dierum accusato: ad se excusandum intra quem terminum, si justam excusationem non habuerit solvere teneatur, et ulterius non audiatur.

Se pena Custodum non accusantium damnum dantem. Rx. V. f. 24.

Item statuimus, quod si aliquis Custos non accusaverit in damno, puniatur vice qualibet in Solt. quatraginta.

Se accusationibus specialium Personarum damnum recipientium. Rx. VI.

Item statuimus, quod unusquisque damnum recipiens dumodò sit bonæ famæ accusare possit damnum sibi dantes, et bestias repertas in damno infrà octo dies in juramento, et ei credatur: et similiter ei credatur

entro gli otto giorni seguenti al giorno della notifica, fatta registrare agli atti, debba richiedere gli apprezzatori (periti) e far periziare il danno arrecato e che gli stessi apprezzatori debbano consegnare la perizia ai capiguardia, e che lo stesso (?) capoguardia (?) sia tenuto a registrarla e lo stesso riceva, come paga, tre trienti; *colui che aggiunge di chiedere a lui (?) il risarcimento del danno e lo riceve, non potrà avere gli stessi apprezzatori, ma, se li avesse richiesti, gli (?) sia concesso di mandare altri due apprezzatori, ai quali si creda con giuramento.*

(N.B.: Il senso della parte in corsivo non è affatto chiaro, forse per alterazione del testo latino o per l'omissione di qualche parola).

Della concessione del termine all'accusato per discolparsi - R.IV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il capoguardia debba concedere un termine di otto giorni all'accusato, per discolparsi; e che, se entro questo termine, quello non avrà addotto una giusta scusa, sia tenuto a pagare e non si ascolti ulterioremente.

Della pena delle guardie che non accusano colui che arreca il danno - R.V.

Similmente stabiliamo che, se qualche guardia non avrà sporto accusa per un danno, sia punito, ogni volta, con quaranta soldi.

Delle accuse delle persone private che ricevono un danno - R.VI

Similmente stabiliamo che chiunque avrà ricevuto un danno, purché sia di buona reputazione, possa accusare, con giuramento, coloro che gli arrecano un danno e le bestie ritrovate a far danno, entro otto giorni, e gli sia creduto; similmente gli sia creduto sulla

appretiamento faciendo per ipsum damnum sibi illati a quinque solt. infra: a quinque vero supra teneatur mittere appretiatores, si voluerit infra dies a die damni illati: et dictis appretiatoribus mittendis cum juramento credatur, et eorum appretiamentum stetur.

De inquisitionibus faciendis super damnis datis. R. VII.

Item statuimus, et ordinamus, quod quicunque damnum receperit, possit, et valeat intra terminum unius Mensis inquirere, et inquirere facere per super custodem dicti Castri de damno sibi dato, et ultra dictum terminum ulterius non admittatur.

De Salario dando appretiatoribus pro eorum appretiamentis: R. VIII.

Item statuimus, quod appretiatores pro quolibet appretiamento faciendo recipere debeat solt. unum.

De mittentibus ignem in Sylva seu in montibus. R. IX.

Item statuimus, et ordinamus, quod quicunque ignem in Sylvis, vel in Montibus dicti Castri immiserit, puniatur vice qualibet in solt. quatraginta, et damnum illatum emendet.

De pena damnum dantium in feno, seu paleis in agris. R. X.

Item statuimus, et ordinamus, quod quicunque damnum dederit

perizia da farsi per lo stesso danno a lui arrecato, a partire da cinque soldi in giù; ma che, da cinque soldi in su, egli sia tenuto, se avrà voluto, a mandare gli apprezzatori, entro otto giorni, a partire dal giorno in cui è stato arrecato il danno: e si creda a detti apprezzatori, che dovranno essere mandati, con giuramento, e ci si rimetta alla loro perizia.

Delle inchieste da farsi sui danni arrecati - R.VII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà ricevuto un danno possa ed abbia la facoltà, entro il termine di un mese, di promuovere un'inchiesta sul danno arrecatogli e di farla eseguire dal capoguardia di detto Castello, e che, al di là di detto termine, non sia più ammesso.

Del salario da corrispondere agli apprezzatori per le loro perizie - R.VIII

Similmente stabiliamo che gli apprezzatori, per ogni perizia da farsi, debba(no) ricevere un soldo.

Di coloro che appiccano il fuoco ad una selva oppure ai monti - R.IX

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà appiccato il fuoco alle selve o ai monti di detto Castello sia punito, ogni volta, con quaranta soldi e risarcisca il danno arrecato.

Di coloro che arrecano danno al fieno o alle paglie (stoppie?) nelle campagne - R.X.

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà danneg-

dederit, seu fecerit in feno, seu paleis in agris, seu
oratis, et arcis, puniatur vice qualiber in solt. tribus
de die, et de nocte in duplum, et damnum emendet.

De pena occupantis Viam. Rx. XI.

Item statuimus, quod nullus occupet, aut claudat, vel
laboret viam Comunis, vel vicinalem in totum, vel in
partem, et qui contra fecerit de via comuni, punia=
tur in solt. quatraginta, de vicinali in solt. viginti,
et occupata restituat, et damnum emendet.

De pena amoventis, vel diruentis limitem,
aut Maceriam. Rx. XII.

Item statuimus, quod si quis foderit, vel amoverit li=
mitem causa aliquem defraudandi, puniatur in lib.
decem: si verò foderit, vel diruerit limitem dicta de
causa, puniatur in solt. centum; si autem dicta de
causa amoverit maceriam, puniatur in quatraginta
solt., et in quolibet predictorum casuum restituat
defraudata: et si a casu amoverit, debeat sub dicta
pena revelare.

De pena damnum dantium in fructibus. Rx. XIII.

Item statuimus, et ordinamus, quod quicunque dam=
num dederit in fructibus alienis, vid.t arborum, vi=
tuum, ortorum, leguminum, aut metendo quadagnas,
vel ferraginem, vel herbam de Prato, puniatur in
solt. tribus: si verò fructus colligerit in sacco, seu
Canistro, vel simili, puniatur in solt. quinque, et
damnum emendet.

giato o arrecato danno al fieno o alle stoppie nelle campagne, nei prati e nei pascoli sia punito, ogni volta, se di giorno, con tre soldi, e col doppio, se di notte, e risarcisca il danno.

Della pena di colui che occupa una via - R.XI

Similmente stabiliamo che nessuno occupi o chiuda o lavori il suolo di una via Comunale o vicinale, totalmente o parzialmente, e che chi avrà contravvenuto sia punito, per la via del Comune, con quaranta soldi, per quella vicinale, con venti soldi e restituisca il suolo occupato e risarcisca il danno.

Della pena di chi rimuove o demolisce un confine oppure una maceria (muro a secco) - R.XII

Similmente stabiliamo che, se qualcuno avrà scavato o rimosso un confine, per frodare qualcuno, sia punito con dieci libbre; ma che, se per detta causa avrà rimosso una maceria, sia punito con quaranta soldi ed in ciascuno dei predetti casi restituisca ciò che ha frodato: e che, se l'avrà rimossa per caso, debba denunziare il fatto sotto detta pena.

Della pena di coloro che arrecano danno ai frutti - R.XIII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà arrecato danno ai frutti altrui, cioè (ai frutti) degli alberi, delle viti, degli orti, dei legumi, o falciando i pascoli o la farragine o l'erba del prato, sia punito con tre soldi: ma, se avrà raccolto i frutti in un sacco o in un canestro o in un recipiente simile, sia punito con cinque soldi e risarcisca il danno.

De pęna auferentis lignia aliena. R. XIV.

Item statuimus, quod quicunque abstulerit lignia aliena adunata de loco proprio, si fuerit salma vel ultra, puniatur in quinque Solt.: si minus salmę in duobus Solt.: si vero de loco comuni, si salmam abstulerit, vel ultra, puniatur in duobus Solt.: si minus salmę in Solt. uno; et in utroque casu reportet ligna in Domum illius, cujus fuerint.

De pęna incidentis arborem alienam. R. XV.

Item statuimus, quod quicunque inciserit arborem fructiferam alienam, exceptis Castaneis, Quercibus, et hiis similibus, puniatur pro qualibet arbore in Solt. viginti; de Castaneis verò, Quercibus, et hiis similibus, puniatur in decem Solt., et hoc intelligatur, si arbor fuerit pro meliori parte destructa; de ramis verò, puniatur in quinque Solt: De arboribus verò sterilibus, puniatur in quinque Solt. incidentes verò bonas arbores fructiferas ultra expressas, puniatur in Solt. viginti.

De pęna colligentis spicas alienas. R. XVI.

Item statuimus, quod quęcunque Persona colligerit spicas alienas pro faciendis mandatis, vel similibus sine licentia Domini, puniatur in Solt. quinque, dum sunt ibi pignes.

De pęna auferentis palos, Cannas, et Sarmenta. R. XVII.

Item statuimus, quod quicunque abstulerit, palos, Cannas, aut Sarmenta de vineis, seu locis alicujus

Della pena di chi porta via la legna degli altri - R.XIV

Similmente stabiliamo che chiunque avrà portato via, da un luogo di proprietà privata, della legna ivi adunata di proprietà altrui, se sarà stata una soma o di più, sia punito con cinque soldi; se meno di una soma, con due soldi; se avrà portato via, invece, da un luogo di proprietà del Comune, una soma (di legna) o di più, sia punito con due soldi; se meno di una soma, con un soldo; e, in ambo i casi, riporti la legna nella casa di colui che ne sarà stato il padrone.

Della pena di chi taglia un albero di proprietà altrui - R.XV

Similmente stabiliamo che chiunque avrà tagliato un albero da frutto di proprietà altrui, eccettuati i castagni, le querce e altri simili a questi, sia punito, per ogni albero, con venti soldi; ma, per i castagni, le querce e gli alberi simili a questi, sia punito con dieci soldi (e questo s'intende se l'albero sarà stato in gran parte rovinato); ma, per i rami, sia punito con cinque soldi; per gli alberi infruttiferi, però, sia punito con cinque soldi; ma che coloro, che tagliano, oltre a quelli indicati, alberi fruttiferi in buono stato, siano puniti con venti soldi.

Della pena di chi raccoglie spighe di proprietà altrui - R.XVI

Similmente stabiliamo che qualunque persona avrà raccolto, senza il permesso del padrone, le spighe di proprietà altrui, per farne dei mannelli o cose simili, finché nel campo ci sono i pignoni (covoni), sia punito con cinque soldi.

Della pena di colui che porta via pali, canne e sarmenti - R.XVII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà portato via pali, canne o sarmenti dalle vigne o dalle località di qualcuno, sia punito con due

puniatur in duobus solt. et quod abstulerit reporret in locum ubi abstulerit: et hoc non intelligatur de uno palo, seu canna causa portandi in manu.

De pena incidentis fractas alienas. Rp. XVIII.

Item statuimus, quod quicunque inciserit fractam vineę, seu clausurę orti, vel reducti alicui puniatur in duobus solt., et idem dicimus de fractis omnibus inter Personas.

De pena intrantis Vineam alienam. Rp. XIX.

Item statuimus, quod nemo intret Vineam alienam, et qui contra fecerit a Kalendis Junii usque quo Vineę fuerint vindemiatę, puniatur in quinque solt, alio vero tempore in solt. unum.

De pena euntis per Trajectam alienam. Rp. XX.

Item statuimus, quod nemo vadat per Trajectam per loca aliena seminata a Kalendis Martii usque quo segetes fuerint metitę: et qui contra fecerit puniatur in solt. tribus: et hoc dicimus de Trajectis Ortorum, cannapinarum, fraginalium, et Vinearum.

De pena damnum dantis in Siccatis, seu Clausura lignaminum. Rp. XXI.

Item statuimus, quod quicunque damnum dederit in Siccatis, seu clausura lignaminum cujuscunque loci asit in mantra intra vel extra Supinum in loco alieno puniatur in solt. quinque.

De pena auferentis Spinas, seu Appa=rimen. Rp. XXII.

Item statuimus, quod quicunque abstulerit Spinas vel

soldi e riporti nella località, dove l'avrà preso, ciò che avrà portato via: ma ciò non s'intenda per un palo o per una canna per portarla in mano.

Della pena di chi taglia le fratte di proprietà altrui - R.XVIII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà tagliato la fratta di una vigna o la recinzione di un orto o di un ridotto di proprietà altrui sia punito con due soldi, e la medesima cosa diciamo per tutte le fratte tra persona e persona (esistenti tra podere e podere?)

Della pena di colui che entra in una vigna di proprietà altrui - R.XIX

Similmente stabiliamo che nessuno entri in una vigna di proprietà altrui e che colui che avrà contravvenuto, dal 1° di giugno fino a quando le vigne non saranno state vendemmiate, sia punito con cinque soldi; in un altro tempo, invece, con un soldo.

Della pena di chi va attraverso un passaggio di proprietà altrui - R.XX

Similmente stabiliamo che nessuno vada attraverso un passaggio per luoghi seminati di proprietà altrui, dal 1° di marzo fino a quando le messi saranno state mietute: e che colui che avrà contravvenuto sia punito con tre soldi: e diciamo questo per i passaggi attraverso gli orti, i campi coltivati a canapa, i frainali e le vigne.

Della pena di chi arreca danno agli steccati o ad un recinto fatto con legni - R.XXI

Similmente stabiliamo che chiunque avrà arrecato danno agli steccati o ad un recinto fatto con legni, di qualunque località sia, ad una mandria (recinto per bestie), dentro o fuori Supino, in un luogo di proprietà altrui, sia punito con cinque soldi.

Di colui che porta via gli spini o il materiale di chiusura - R.XXII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà portato via gli spini o

quodcunque apparirimen puniatur in Solt. tribus.

De pena facientis herbas per messes alienas. Rx. XXIII.

Item statuimus, quod quicunque fecerit herbas per messes alienas post quam fuerint spicate, puniatur in Solt. tribus, et similiter in fabis, ordeis, et similibus.

De Bestiis minutis damnum dantibus in messibus alienis. Rx. XXIV.

Item statuimus, quod quecunque bestia minuta, vel sunt porcine, caporine, vel pecudine invente fuerint a Calendis Octobris usque ad Calendas Martii in messibus quadaneis, vel leguminibus alienis, puniatur quelibet bestia usque ad decem in denariis duobus, si fuerint decem, vel ultra, puniatur in tribus Solt. a Calendis vero Martii usque ad Calendas Octobris, puniatur quelibet bestia in sex denariis; Turma vero puniatur in decem Solt.: porcelli vero de lacte in medietate pene puniantur. Si vero Pastor inventus fuerit cum dictis bestiis pena duplicetur in quolibet casuum.

De bestiis minutis damnum dantibus in Ortis, fraginali, aut Canapina. Rx. XXV.

Item statuimus, quod quecunque bestia minuta inventa fuerit in Canapina, Orto, seu fraginali alieno seminato, vel plantato, puniatur quelibet bestia usque ad decem in Solt. uno. Turma vero puniatur in decem

qualunque materiale di chiusura sia punito con tre soldi.

Della pena di colui che raccoglie erbe in mezzo alle messi di proprietà altrui - R.XXIII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà raccolto erba in mezzo alle messi di proprietà altrui, dopo che esse avranno messo la spiga, sia punito con tre soldi, e similmente dicasi per i campi seminati a fave o ad orzo o a cose simili.

Delle bestie minute che arrecano danno alle messi di proprietà altrui - R.XXIV

Similmente stabiliamo che qualunque bestia minuta, come a dire: porci, capre, pecore, sarà stata trovata, dal 1° di ottobre fino al 1° di marzo, in mezzo ai campi coltivati a grano, ai pascoli o in mezzo ai campi coltivati a legumi, ogni bestia, fino a dieci, sia punita con due denari; se saranno state dieci o di più, sia punita con tre soldi: ma, dal 1° di marzo sino al 1° di ottobre, qualsiasi bestia sia punita con sei denari; una torma, invece, sia punita con dieci soldi: ma i porcelli da latte siano puniti con metà della pena: ma, se il pastore sarà stato trovato con dette bestie, in qualsiasi caso, si raddoppi la pena.

Delle bestie minute che arrecano danno negli orti, in un frainale o in un campo di canapa - R.XXV

Similmente stabiliamo che qualunque bestia minuta sarà stata trovata in un campo di canapa, in un orto o in un frainale di proprietà altrui, seminato o piantato, ogni bestia, sino a dieci, sia punita con un soldo. Una torma, invece, sia punita con dieci soldi; ma, se con essa

Solt.: Si verò cum Pastor inventus fuerit, duplicetur pena.

De bestiis minutis inventis in Vinea aliena. R. XXVI.

Item statuimus, quod quecunque bestia minuta inventa fuerit in Vinea aliena à Calendis Aprilis usque quo vineę fuerint vindemiatę, puniatur quęlibet bestia usque ad decem in duobus Solt.: et ultra decem puniantur in viginti Solt.: alio verò tempore in medietate penę puniantur.

De bestiis minutis damnum dantibus in arcellis, vel similibus. R. XXVII.

Item statuimus, quod quęcunque bestia minuta damnum dederit in arcellis alienis, aut gregniis, vel similibus, aut in area, dum est ibi guadagnia, puniatur quęlibet bestia usque ad Turmam in Solt. uno: et si fuerit Turma puniatur in Solt. viginti.

De bestiis minutis inventis in pratis alienis. R. XXVIII.

Item statuimus, quod quęcunque bestia pecudina, vel Caprina inventa fuerit in prato giffato alieno à Calendis Februarii usque quo prata fuerint falciata, puniatur quęlibet bestia usque ad decem in triente uno: Turma verò puniatur in decem Solt.: porci verò puniantur per quemlibet in sex denariis usque ad Turmam. Turma verò

sarà stato trovato il pastore, la pena sia raddoppiata.

Delle bestie minute trovate dentro una vigna (ved. indice) - R.XXVI

Similmente stabiliamo che qualunque bestia minuta sarà stata trovata dentro una vigna di proprietà altrui, dal 1° di aprile sino a quando le vigne non saranno state vendemmiate, ogni bestia, sino a dieci, sia punita con due soldi; e più di dieci siano punite con venti soldi; ma, in tempo diverso, siano punite con metà pena.

Delle bestie minute che arrecano danno ai mucchi di covoni (dlt.: riccèlle) o a cose simili - R.XXVII

Similmente stabiliamo che qualunque bestia minuta avrà arrecato danno ai mucchi di covoni o ai covoni (dlt.: gregne), o a cose simili, o ad un campo, mentre ivi c'è il pascolo, fino ad una torma, ogni bestia sia punita con un soldo: e, se sarà stata una torma, sia punita con venti soldi.

Delle bestie minute trovate nei prati di proprietà altrui - R.XXVIII

Similmente stabiliamo che qualunque pecora o capra sarà stata trovata in un prato di proprietà altrui segnato con le biffe, dal 1° di febbraio fino a quando i prati non saranno stati falciati, sino a dieci, ogni bestia sia punita con un triente: ma una torma sia punita con dieci soldi; i porci, tuttavia, siano puniti ognuno con sei denari, sino ad

puniatur in decem solt.: Addentes quod si Pastor immiserit porcos in pratis, et quę prata cavarint puniatur quilibet Pastor in solt. decem.

De bestiis minutis damnum dantibus in paleis. R. XXIX.

Item statuimus, quod quęcunque bestia minuta damnum dederit in paleis alienis adunatis in quocunque loco, puniatur quęlibet bestia usque ad Turmam in sex denariis: Turma verò puniatur in decem solt.

De bestiis minutis intrantibus in magesis infusis. R. XXX.

Item statuimus, quod quęcunque bestia minuta intraverit a Kalendis Julii usque ad Calendas Octobris per alienas mageses infusas, puniantur usque ad Turmam pro qualibet in sex denariis. Turma puniatur in decem solt. Curię, et tantundem Domino Locis.

De bestiis minutis inventis sub arbore aliena, dum fructus cadunt. R. XXXI.

Item statuimus, quod quęcunque bestia minuta inventa fuerit sub aliqua arbore Olivarum, glandium, seu Castanearum alienarum, dum fructus cadunt, puniatur quęlibet bestia usque ad decem in sex denariis. Turma verò puniatur in decem solt.

Qua pęna puniantur porci mandarini. R. XXXII.

Item statuimus, quod si porcus mandarinus inventus fuerit in quocunque damno extra Castrum Supini, puniatur

una torma; ma la torma sia punita con dieci soldi: aggiungendo che, se il pastore avrà introdotto i porci nei prati ed essi scavassero tali prati, ciascun pastore sia punito con dieci soldi.

Delle bestie minute che arrecano danno ai mucchi di paglia - R.XXIX

Similmente stabiliamo che qualunque bestia minuta avrà arrecato danno ai mucchi di paglia di proprietà altrui, in qualunque luogo trovansi radunati, fino ad una torma, ogni bestia sia punita con sei denari; ma la torma sia punita con dieci soldi.

Delle bestie che entrano nelle maggesi bagnate - R.XXX

Similmente stabiliamo che qualunque bestia minuta sarà entrata, dal 1° di luglio sino al 1° di ottobre, nelle maggesi altrui, che siano bagnate, sino ad una torma, siano punite, per ciascuna, con sei denari. La torma sia punita con dieci soldi, da pagare alla Curia, e con altrettanto da pagare al padrone del luogo.

Delle bestie minute trovate sotto un albero di proprietà altrui mentre cadono i frutti (ved. indice) - R.XXXI

Similmente stabiliamo che qualunque bestia minuta sarà trovata sotto un ulivo, sotto una quercia o sotto un castagno di proprietà altrui, mentre cadono i frutti, ogni bestia, sino a dieci, sia punita con sei denari; ma la torma sia punita con dieci soldi.

Con quale pena siano puniti i porci mannerini (castrati giovani e grassi) - R.XXXII

Similmente stabiliamo che, se un porco mannerino sarà stato trovato in qualunque danno, fuori del Castello di Supino, sia punito

in solt. uno; si verò intra dictum Castrum damnum dederint, puniantur in solt. quinque, et nihilhominus damnum emendet.

De Verre eunte solo. Rx. XXXIII.

Item statuimus, quod si Ver inventus fuerit solus in aliquo damno, puniatur in solt. unum cum Castrum, si intra in duplum, et damnum emendet.

De bestiis minutis eunti bus per stipulas existentibus gregnis, seu pignonibus. Rx. XXXIV.

Item statuimus, quod bestiæ minutæ non vadant per stipulas, dum in eis sunt pignones, et gregnæ, et per eas immiserit, seu ipsæ bestiæ inventæ fuerint, puniatur quæliber bestia usque ad Turmam in sex denariis. Turma vero in solt. decem, et in una bestia medietatibus.

De bestiis minutis inventis in segetibus maturis, aris ubi est seges in glandibus, Castaneis, vineis, Ortis cum peponibus, et aliis leguminibus. Rx. XXXV.

Item statuimus, et ordinamus, quod quotiescunque bestiæ minutæ inventæ fuerint per Dominum, seu Colonum in segetibus maturis, aris segetibus, Castaneis, glandibus, vineis, cum peponibus, et aliis leguminibus, Dominus, vel Colono occidere unam bestiam

con un soldo; ma se avrà arrecato danno dentro questo Castello, sia punito con cinque soldi e, ciò non ostante, risarcisca il danno.

Del verro che va da solo - R.XXXIII

Similmente stabiliamo che, se un verro sarà trovato solo ad arrecar qualche danno, sia punito, se fuori del Castello, con un soldo; se dentro, col doppio e risarcisca il danno:

Delle bestie minute che vanno in mezzo alle stoppie mentre ci sono i covoni (dlt.: gregne) o pignoni - R.XXXIV

Similmente stabiliamo che le bestie minute non vadano in mezzo alle stoppie, mentre ci sono i pignoni e le gregne; e che colui che ve le avrà messe in mezzo o ciascuna delle bestie stesse, che vi saranno state trovate, sia punita, fino ad una torma, con sei denari, ma la torma, con dieci soldi, e una sola bestia, con la metà.

Delle bestie minute trovate in mezzo alle messi mature, nelle aie dove trovasi il raccolto, nei querceti, nei castagneti, nelle vigne, negli orti con i poponi e con altri ortaggi - R.XXXV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che ogni qual volta delle bestie minute saranno state trovate dal Padrone o dal colono in mezzo alle messi mature, nelle aie con il raccolto, nei castagneti, nei querceti, negli orti con i poponi e con altri ortaggi, al padrone o al colono sia consentito di uccidere una delle bestie trovate nei predetti luoghi, e, se

inventis in locis prędictis, et si ipsam bestiam vulneraverit in dictis locis, et occidere tunc non potuerit, liceat eam sequi per tres possessiones distantes a loco ubi inventę fuerunt, ut dictę bestię mortuę dare unum quartum cum tribus costis a latere posteriori Curię Supini.

De bestiis minutis intrantibus per loca defensa. R. XXXVI.

Item statuimus, quod bestię minutę non intrent per loca defensa, a Calendis Augusti usque quo fuerint factę vindemię, et qui contra fecerit pro qualibet Turma puniatur in solt. decem, infra Turmam pro qualibet bestia in denarios quatuor.

De bestiis porcinis, Caprinis, pecudinis intrantibus Spicas, glandes, Castaneas ante tempus ordinatum. R. XXXVII.

Item statuimus, et ordinamus, quod nemini liceat mittere bestias porcinas, Caprinas, et pecudinas in Spicis, glandibus, et castaneis ante tempus ordinatum, et antequam sit data licentia, et qui contra fecerit, puniatur pro pęna vice qualibet in una bestia de mediocribus, et nihilhominus damnum illatum solvere teneatur damnum passum.

De bestiis corrodentibus arbores, seu plantones. R. XXXVIII.

Item statuimus, quod quęcunque bestia grossa, seu minuta corroderet aliquam arborem fructiferam, seu

egli (padrone-colono) avrà ferito detta bestia in detti luoghi e (in quel momento) non avrà potuto ucciderla, gli sia consentito di inseguirla per la distanza di tre poderi dal luogo dove esse (bestie) sono state trovate, in modo da dare alla Curia di Supino un quarto di detta bestia uccisa con tre costole della parte posteriore del corpo.

Delle bestie minute che entrano nei luoghi recintati - R.XXXVI

Similmente stabiliamo che le bestie minute non entrino nei luoghi recintati, dal 1° di agosto fino a che non saranno state fatte le vendemmie, e che colui che avrà contravvenuto sia punito, per ogni torma, con dieci soldi; al di sotto della torma, per ogni bestia, con quattro denari.

Dei porci, delle capre, delle pecore che entrano in mezzo alle spighe, alle ghiande, alle castagne prima del tempo stabilito - R.XXXVII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che a nessuno sia lecito di immettere porci, capre e pecore in mezzo alle spighe, alle ghiande e alle castagne prima del tempo stabilito e prima che sia stato dato il permesso; e che colui che avrà contravvenuto, ogni volta, sia punito, per pena, con una bestia scelta tra le mezzane e, ciò nonostante, sia tenuto a pagare il danno arrecato a colui che l'ha sofferto.

Delle bestie che rosicchiano gli alberi o i piantoni - R.XXXVIII

Similmente stabiliamo che qualunque bestia grossa o minuta avrà rosicchiato qualche albero da frutto o i piantoni sia in pena, ogni volta

plantones sit in pena pro qualibet vice, et jeró qualibet arbore in solt. tribus, et nihilhominus Dominus bestiarum damnum emendet.

De bestiis grossis damnum dantibus in messibus alienis, seu prariis. Rx. XXXIX.

Statuimus etiam, et ordinamus, quod quecunque bestia grossa equina, baccina, et bubalina, et hiis similia inventę fuerint in guadagnia, seu messibus alienis a Kalendis Octobris usque ad Kalendas Martii puniantur pro qualibet bestia in denariis sex, a Calendis veró Martii in antea usque quo messes, seu guadagnię fuerint meriterę, puniatur in solt. unum pro qualibet bestia; in arcellis veró, aut gregnis, aut similibus duplicetur pena, bestię veró infrá annum puniantur in medietate penę: si veró aliqua dictarum bestiarum inventa fuerit in prato giffato alieno puniatur in sex denariis, et minores infrá annum ut supra; de nocte veró penę duplicentur in quolibet casuum.

De bestiis grossis damnum dantibus in orto, fraginali, aut canapina, et de corrodentibus vites, seu arbores. Rx. XL.

Item statuimus, quod si aliqua dictarum bestiarum inventa fuerit in orto, aut fraginali, seu canapina aliena seminata, seu plantata, puniatur in duobus solt. pro qualibet. et idem dicimus, si corroserit vitem, seu arborem fructiferam alienam, et damnum emendet.

e per ogni albero, di tre soldi e che, ciò non di meno, il padrone delle bestie risarcisca il danno.

Delle bestie grosse che arrecano danno alle messi o ai prati di proprietà altrui - R.XXXIX

Stabiliamo anche ed ordiniamo che tutte le bestie grosse: equine, vaccine, bufaline e quelle simili a queste, che saranno (?) state trovate nei pascoli o in mezzo ai campi coltivati di proprietà altrui, dal 1° di ottobre sino al 1° di marzo, siano punite, per ciascuna bestia, con sei denari; ma che, dal 1° di marzo in avanti, sino a quando le messi o i pascoli non siano stati mietuti, (il padrone) sia (?) punito (?), per ciascuna bestia, con un soldo; ma, nei luoghi dove ci sono mucchi di covoni (riccèlle), o covoni (gregne) o cose simili, si raddoppi la pena: ma che, se qualcuna di dette bestie sarà stata trovata in un prato di proprietà altrui, segnato con le biffe, sia punita con sei denari, e quelle più piccole, al di sotto di un anno, come sopra: ma di notte, in qualsiasi caso, si raddoppino le pene.

Delle bestie grosse che arrecano danno in un orto, in un frainale o in un campo di canapa, e di quelle che rosicchiano le viti e gli alberi - R.XL

Similmente stabiliamo che, se qualcuna di dette bestie sarà stata trovata in un orto o in un frainale o in un campo seminato o piantato di proprietà altrui, sia punita, ognuna, con due soldi; e la medesima cosa diciamo, se avrà rosicchiato una vite o un albero da frutto di proprietà altrui, e risarcisca il danno.

De bestiis grossis damnum dantibus in vineis alienis, vel clausura. Rx. XLI.

Item statuimus, quod si aliqua dictarum bestiarum inventa fuerit in vinea aliena a Calendis Martii usque quo vineæ fuerint vindemiatæ, puniatur in solt. quinque pro pœna: et in media oriola vini Domino, vel damnum emendet; alio vero tempore in duobus solt.: de clausuris vero cultis alienis, puniantur dictæ bestiæ in mediietate dictæ pœnæ.

De bestiis grossis inventis sub arbore aliena, dum cadunt fructus. Rx. XLII.

Item statuimus, quod si aliqua dictarum bestiarum inventa fuerit sub aliqua arbore fructifera aliena, dum fructus cadunt, puniatur in solt. unum.

De bestiis asininis damnum dantibus in hebus alienis. Rx. XLIII.

Item statuimus, quod si aliqua bestia asinina inventa fuerit in messibus alienis, seu gradagnia a Calendis Octobris usque ad Kalendas Martii, puniatur in denariis quatuor: alio vero tempore usque quo fuerint metitæ, pœna duplicetur: si vero in arcellis, seu gregnis, vel similibus alienis, puniatur in denariis duodecim: De fraginali vero, vel Canapina seminata, vel plantata aliena, puniatur in sex denariis: si vero inventa fuerit in aliena vinea, a

Delle bestie grosse che arrecano danno alle vigne di proprietà altrui o al recinto - R.XLI

Similmente stabiliamo che, se qualcuna delle dette bestie sarà stata trovata in una vigna di proprietà altrui, dal 1° di marzo sino a quando le vigne non saranno state vendemmiate, sia punita, come pena, con cinque soldi e con mezza orciuola di vino per il padrone, e risarcisca anche il danno; in un altro tempo, però, sia punita con due soldi; ma, per i danni arrecati ai recinti delle località coltivate di proprietà altrui, dette bestie siano punite con la metà di detta pena.

Delle bestie grosse trovate sotto un albero di proprietà altrui mentre cadono i frutti - R.XLII

Similmente stabiliamo che, se qualcuna delle dette bestie sarà stata trovata sotto qualche albero da frutto di proprietà altrui, mentre cadono i frutti, sia punita con un soldo.

Degli asini che arrecano danno nei possedimenti altrui - R.XLIII

Similmente stabiliamo che, se qualche asino sarà stato trovato in mezzo alle messi od ai prati di proprietà altrui, dal 1° di ottobre sino al 1° di marzo, sia punito con quattro denari: ma, in un altro tempo, sino a che non saranno state mietute, si raddoppi la pena; se sarà stato trovato, però, in un luogo dove ci son mucchi di covoni (riccèlle) o covoni (gregne) o cose simili di proprietà altrui, sia punito con dodici denari; ma, a riguardo di un frainale, di un campo seminato o piantato di proprietà altrui, sia punito con sei denari; se sarà stato trovato, però in una vigna di proprietà altrui, dal 1° di marzo sino a che non sarà

Kalendis Martii usque quo fuerint vindemiatæ, puniatur in sol. duobus: alio verò tempore in medietate pœnæ. Si verò arborem fruciferam corroserit alienam, eadem pœna puniatur: de prato verò giffato tempore prohibito, puniatur in sex denariis, si studiosè in duplum.

De studiosè damnum dantibus. Ry. XLIV.

Item statuimus, quod quicunque studiosè miserit vel custodiverit, seu negligenter ire permiserit aliquam bestiam in loco prohibito, vel viderit eam stare, puniatur vice qualiber duplici pœna, et de hiis stetur juramento accusatoris.

De duplicatione pœnarum de bestiis damnum dantibus de nocte. Ry. XLV.

Item statuimus, quod quæcunque bestia inventa fuerit de nocte, puniatur pœna dupli in loco prohibito quoliber casu tam præsentis statuti, quam in aliis tam de bestiis, quam de hominibus satisfacient de damno damnum passo delinquentes.

De Anseribus damnum dantibus. Ry. XLVI.

Item statuimus, quod si Anseres damnum fecerint in rebus alienis, puniantur pro quoliber in duobus denariis, et si fecerint damnum duplicentur.

De pœna Gallinarum. Ry. XLVII.

Statuimus, quod si Gallus, vel Gallina intraverit in Ortum

stata vendemmiata, sia punito con due soldi: ma, in un altro tempo, con la metà della pena. Se avrà rosicchiato un albero da frutto di proprietà altrui, sia punito con la medesima pena; ma, per un prato segnato con le biffe, in tempo proibito, sia punito con sei denari; se fatto ad arte, col doppio.

Di coloro che arrecano danno a bella posta - R.XLIV

Similmente stabiliamo che chiunque, a bella posta, avrà immesso o avrà custodito, oppure per negligenza permetterà che qualche bestia entri in un luogo proibito o avrà visto che vi sta, sia punito, ogni volta, con pena doppia e su queste cose ci si attenga al giuramento dell'accusatore.

Del raddoppio delle pene per le bestie che arrecano danno di notte - R.XLV

Similmente stabiliamo che qualunque bestia sarà stata trovata, di notte, e, in un luogo proibito, sia punita con la pena del doppio in qualsiasi caso contemplato sia nel presente Statuto che negli altri, relativi sia alle bestie che agli uomini. E i colpevoli risarciscano il danno a chi l'ha sofferto.

Delle oche che arrecano danno - R.XLVI

Similmente stabiliamo che, se delle oche avranno arrecato danno agli averi di proprietà altrui, siano punite, ognuna, con due denari e, *se avranno fatto danno* (?), (le pene) si raddoppino.

Della pena delle galline - R.XLVII (ved. indice)

Similmente stabiliamo che, se un gallo o una gallina sarà entrata in

seu fraginale alicujus seminatum, vel planeatum aut in aliena vinea, puniatur in denariis quatuor pro qualiber, et si volant, teneatur damnum amputare eis alas, si pedester Dominus Loci teneatur facere vallam.

Quod Taurus non puniatur, dum vadit in saltum, nisi emendet damnum. Rx. XLVIII.

Item statuimus, quod Taurus, dum vadit in saltum in aliquo, non puniatur, nisi in emenda damni.

De bestiis exfugientibus. Rx. XLIX.

Item statuimus, quod si aliqua bestia exfugiens intraverit locum prohibitum, et si de ea Dominus non inventus fuerit, non puniatur in aliquo, nisi in emenda damni.

Quod nulla persona jaceat in vinea, dum extant vuę sine licentia. Rx. L.

Item statuimus, quod nulla persona jaceat de nocte in vineis a Kalendis Augusti usque quo fuerint vindemiatę sine licentia Capitanii, qui Capitanius faciat eum jurare de salvandis bonis alienis, et accusare quascunque personas, et bestias, quas viderit, aut noverit delinquentes, et aliter non detur sibi licentia, et qui contra fecerit puniatur vice qualiber in solid. quinque, et nihilominus puniatur si damnum dederit de damno dato.

De auferentibus aratrum, seu jugum alienum. Rx. LI.

Item statuimus, quod quicunque abstulerit sine licentia

un orto o in un frainale, seminato o piantato, di qualcuno, oppure in una vigna di proprietà altrui, sia punita, ognuna, con quattro denari, e che, se esse volano, il padrone sia tenuto a spuntare loro le ali; se vanno a piedi, il padrone del luogo sia tenuto a costruire un riparo.

Che il toro, tolto il risarcimento del danno, non sia punito mentre va al pascolo (alla monta?) - R.XLVIII

Similmente stabiliamo che il toro, tolto il risarcimento del danno, non sia punito affatto, mentre va al pascolo (alla monta?).

Delle bestie che sfuggono - R.XLIX

Similmente stabiliamo che, se qualche bestia, che sarà sfuggita, sarà entrata in un luogo proibito e se di essa non sarà stato trovato il padrone, non sia punita affatto, tranne che col risarcimento del danno.

Che nessuna persona dorma nella vigna senza permesso finché ci sono le uve - R.L.

Similmente stabiliamo che nessuna persona dorma, di notte, nelle vigne, dal 1° agosto fino a quando esse saranno state vendemmiate, senza il permesso del Capitano; e che questo Capitano lo faccia giurare di salvaguardare i beni altrui e di accusare ogni persona e bestia, che avrà viste, o i delinquenti, che avrà conosciuti; diversamente, non gli sia data la licenza e chiunque avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con cinque soldi, e, ciò nonostante, se avrà arrecato danno, sia punito per il danno arrecato.

Di coloro che portano via un aratro o un giogo di proprietà altrui - R.LI

Similmente stabiliamo che chiunque avrà portato via, senza il permesso del padrone, un aratro o un giogo di proprietà altrui sia in pena, ogni volta, di cinque soldi e, ciò nonostante, risarcisca il danno al padrone.

Di coloro che cavano i piantoni degli olivi o di altri alberi senza il permesso del padrone - R.LII

Stabiliamo che chiunque, senza il permesso del padrone, avrà

Domini aratrum, seu jugum alienum sit in pena pro qualibet vice in quinque Solt., et nihilominus damnum emendet Domino.

De cavantibus plantones Olivarum, et aliarum arborum sine licentia Domini. R. LII.

Statuimus etiam, quod quicunque sine licentia Domini cavaverit plantones Olivarum, et aliarum arborum fructiferarum sit in pena qualibet vice in Solt. tribus: si verò plantones plantatos, seu invitatos cavaverit, sit in pena decem Solt.

De accipientibus aliquam partem possessionis alterius. R. LIII.

Item statuimus, quod quicunque sine voluntate Domini acceperit, seu laboraverit aliquam particulam possessionis alterius, sit in pena quarraginta Solt. vice qualibet, et in dicta pena dicatur incurrisse siquam voluntatem Domini, et non aliter.

De personis damnum dantibus cum bestiis in quocunque loco. R. LIV.

Item statuimus, quod quicunque cum bestiis damnum dederit in quocunque loco, statim ipsas de loco damni removere debeat, et qui contra fecerit, sit in pena pro qualibet vice in Solt. quinque ultra penam damni, et damnum emendet.

De pena manualiter damnum dantibus in vineis plenis, et aliis fructibus. R. LV.

cavato piantoni di olivo o di altri alberi da frutto, sia, ogni volta, in pena di tre soldi: ma, se avrà cavato piantoni già trapiantati o innestati, sia in pena di dieci soldi.

Di coloro che si impadroniscono di una parte di un possedimento di proprietà altrui - R.LIII

Similmente stabiliamo che chiunque, senza il permesso del padrone, si sarà impadronito o avrà occupato qualche particella di un possedimento di un altro, sia in pena, ogni volta, di quaranta soldi, e si dica che sia incorso in detta pena secondo (?) la volontà del padrone e non diversamente.

Delle persone che arrecano danno con le bestie in qualunque luogo - R.LIV

Similmente stabiliamo che chiunque avrà arrecato danno con le bestie, in qualunque luogo, subito debba allontanarle dal luogo del danno e che chi avrà contravvenuto, oltre alla pena del danno, sia in pena, ogni volta, di cinque soldi e risarcisca il danno.

Della pena di colui che, di persona, arreca danno alle vigne cariche d'uva e ad altri frutti - R.LV

Item statuimus, quod quicunque manualiter in vineis alienis plenis vini, et aliis fructibus, sit in pena qualibet vice in solt. decem Curie, et in una orciola vini Domino, et si de nocte damnum dederit, pena duplicetur, et damnum.

De colligentibus agrestam, et eorum pena. R. LVI.

Item statuimus, quod siquis colligerit alicujus de vineis, seu ortis, et aliis locis, sit in pena pro qualibet vice de die in solt. tribus, et de nocte duplicetur.

De pena damnum dantibus in oleribus, lactucis, et aliis posturis. R. LVII.

* Item statuimus, quod siquis manualiter damnum dederit in oleribus, lactucis, et aliis hiis similibus sit in pena qualibet vice de die in solt. tribus, et de nocte duplicetur pena.

De pena forensium damnum dantium in spicis, glandibus, et hiis similibus. R. LVIII.

Item statuimus, quod quicunque Forensis transeundo, vel aliter cum bestiis per Territorium Supini damnum dederit in spicis, glandibus, et aliis similibus, pena ipsorum sit quatraginta solt.; et in una bestia de melioribus.

De Canibus damnum dantibus in vineis. R. LIX.

Item statuimus, quod Canis non possit ire per vineas

Similmente stabiliamo che chiunque (avrà arrecato danno), di persona, alle vigne cariche d'uva e ad altri frutti sia in pena, ogni volta, di dieci soldi, da corrispondere alla Curia, e di una orciuola di vino, per il padrone e, se avrà arrecato danno di notte, gli si raddoppi la pena e risarcisca il danno.

Di coloro che raccolgono l'agresta e della loro pena - R.LVI

Similmente stabiliamo che, se qualcuno avrà raccolto l'agresta nelle vigne o negli orti e in altri luoghi di qualcuno, sia in pena, ogni volta, se di giorno, di tre soldi, e che si raddoppino, se di notte.

Della pena di colui che arreca danno ai cavoli, alle lattughe ed alle altre piantine che si trapiantano - R.LVII

Similmente stabiliamo che, se qualcuno, di persona, avrà arrecato danno ai cavoli, alle lattughe e ad altri ortaggi simili a questi sia in pena, ogni volta, di giorno, di tre soldi e di notte si raddoppi la pena.

Della pena dei forestieri che arrecano danno alle spighe, alle ghiande ed a cose simili a queste - R.LVIII

Similmente stabiliamo che qualunque forestiero, passando, o diversamente, con le bestie, attraverso il territorio di Supino, avrà arrecato danno alle spighe, alle ghiande e ad altre cose simili, sia punito con quaranta soldi e con una bestia tra le migliori.

Dei cani che arrecano danno nelle vigne - R.LIX

Similmente stabiliamo che il cane non possa andare per le vigne,

stantibus Vuis maturis, et siquis inventus fuerit Dominus dicti Canis incurrat in penam trium solt. Damnum emendet Domino Vineę, nisi Dominus permiserit.

De colligentibus fronres Celsorum, et Cannarum. Rx. LX.

Item statuimus, quod quicunque collegerit fronder Celsorum, et Cannarum, sit in pęna qualiber vice in solt. tribus, et damnum emender; de frondibus verò Cannarum in duobus solt. puniatur pro qualiber vice.

De Transeuntibus contra voluntatem Domini per possessiones alienas. Rx. LXI.

Item statuimus pro removendis scandalis, quę succedere possent, quod nullus audeat transire pedester, seu equester per possessiones alienas, nec ducendo bestias, et qui contra fecerit puniatur vice qualiber in solt. quatraginta, et nihilominus transiens aliquis contra voluntatem Domini: Dominus possit agere contra ipsum actione injuriarum, et appretiare sibi injuriam facram.

De recolligentibus, seu auferentibus Instrumenta, ad accipiendum aves, bestias sylvestres, pisces, et hiis similia. Rx. LXII.

Item statuimus, quod quicunque alterum predictorum recollegerit, seu abstulerit, sit in pęna qualiber

quando vi sono le uve mature e che, se ne sarà stato trovato qualcuno, il padrone di detto cane incorra nella pena di tre soldi e risarcisca il danno al padrone della vigna, a meno che il padrone (della vigna) non lo abbia permesso.

Di coloro che colgono le foglie dei gelsi e delle canne - R.LX

Similmente stabiliamo che chiunque avrà colto le foglie dei gelsi e delle canne sia in pena, ogni volta, di tre soldi e risarcisca il danno; ma, per le foglie delle canne, sia punito, ogni volta, con due soldi.

Di coloro che attraversano i poderi di proprietà altrui contro la volontà del padrone - R.LXI

Similmente, ad evitare le discordie che potrebbero nascere, stabiliamo che nessuno osi attraversare, a piedi o a cavallo, i poderi di proprietà altrui, e neanche conducendo le bestie a mano, e che colui che avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con quaranta soldi; e, ciò nonostante, se qualcuno passasse contro la volontà del Padrone, che il padrone possa agire contro lo stesso con un'azione giudiziaria e fare stimare il danno arrecatogli.

Di coloro che rubano o portano via gli arnesi per prendere gli uccelli, le bestie selvatiche, i pesci e animali simili a questi - R.LXII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà rubato o portato via una delle cose predette sia in pena, ogni volta, di venti soldi e, ciò non

vice in solt. viginti, nihilhominus damnum emendet, et restituet ablatum, et inventum in eis.

De damnum dantibus in lupinariis, seu lupinis seminatis, et cohopertis. Rx. LXIII.

Item statuimus, quod quicunque damnum dederit dictis lupinariis, seu lupinis cum bestiis grossis seu minutis, puniatur Dominus pro qualibet bestia grossa in solt. tribus, de bestiis vero minutis si pecudes, seu capre damnum dederint pro qualibet turma puniatur Dominus bestiarum in solt. viginti: si vero non in turma damnum dederint, puniatur quelibet bestia in solt. unc: et simili pena puniantur porci; de lupinis vero non cohopertis, et aratis sit pena solt. unius.

De bestiis nobilium damnum dantibus. Rx. LXIV.

Item statuimus, quod si contingerit aliquas bestias nobilium damnum dare in aliquo loco, teneatur Dominus ipsarum emendare damnum tantum, et non ad aliquam penam.

De proximioribus repertis. Rx. LXV.

Item statuimus, et ordinamus, quod si aliquis repertus fuerit cum eorum bestiis de nocte proximioribus non dum a longitudine per tres possessiones circum circa damnatarum datarum, liceat Domino Loci, sive Custodi accusare, ut eis credatur cum juramento, et nihilhominus dictam accusam

notificare

di meno, risarcisca il danno e restituisca ciò che ha portato via e che ha trovato in esse.

Di coloro che arrecano danno ai lupinari oppure ai lupini che sono stati seminati e coperti - R.LXIII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà arrecato danno ai detti lupinari, con bestie grosse o minute, per ogni bestia grossa, il padrone sia punito con tre soldi; ma, per le bestie piccole, se capre o pecore avranno arrecato il danno, il padrone delle bestie, per ogni torma, sia punito con venti soldi; ma, se avranno arrecato danno senza essere una torma, ogni bestia sia punita con un soldo; e con simile pena siano puniti i porci; ma, per i lupini non coperti e sparsi nei solchi, la pena sia di un soldo solo.

Delle bestie dei nobili che arrecano danno - R.LXIV

Similmente stabiliamo che, se sarà capitato che qualche bestia dei nobili arrechi danno in qualche luogo, il padrone delle stesse sia tenuto a risarcire solamente il danno e non (sia tenuto) ad altra pena.

Di coloro che saranno stati trovati nei luoghi più vicini - R.LXV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se qualcuno sarà stato trovato, di notte, con le sue (?) bestie più vicine, tutt'all'intorno ad un danno dato, per una distanza non superiore a tre poderi, sia consentito al padrone del luogo o al custode di accusarlo e ad essi sia creduto col giuramento e, ciò non di meno, che essi (debbano) notificare detta

notificare accusato ~~intra~~ duos dies, et incidat in penam Statuti.

Tabula libri damnorum datorum.

De notificatione damni dati. Rx. JJ. f. 23.
De ordine observando per patientes damnum in appretiamentis faciendis. Rx. JJJ. f. 23.
De Termino dando accusato ad se excusandum — — — — — — — Rx. JV. f. 24.
De pena Custodum non accusantium damnum dantem — — — Rx. V. f. 24.
De accusationibus specialium Personarum damnum recipientium Rx. VI. f. 24.
De inquisitionibus faciendis super damnis datis — — Rx. VII. f. 24.
De Salario dando appretiatoribus pro eorum appretiamentis — — — — Rx. VIII. f. 24.
De mittentibus ignem in Sylva, seu Montibus — — — — Rx. IX. f. 24.
De penis damnum dantium in fenc, seu paleis in agris — Rx. X. f. 25.
De pena occupantis Viam — Rx. XI. f. 25.
De pena amoventis, vel diruentis limitem, aut maceriam. — Rx. XII. f. 25.

accusa all'accusato, entro due giorni, e (questi) incorra nella pena prevista dallo Statuto.

Indice del libro dei danneggiamenti

(N.B.: Manca il sommario e, di conseguenza, l'indice della prima rubrica)

	R.I.	*pag. 43*
Di colui che denunzia il danno arrecato (ved. testo)	R.II	» 44
Dell'ordine da seguire da quelli che ricevono un danno (ved. testo)	R.III	» 44
Della concessione del termine all'accusato per discolparsi	R.IV	» 45
Della pena delle guardie che non accusano colui che arreca il danno	R.V	» 45
Delle accuse delle persone private che ricevono un danno	R.VI	» 45
Delle inchieste da farsi sui danni arrecati	R.VII	» 46
Del salario da corrispondere agli apprezzatori per le loro perizie	R.VIII	» 46
Di coloro che appiccano il fuoco ad una selva oppure ai monti	R.IX	» 46
Di coloro che arrecano danno al fieno o alle paglie (stoppie?) nelle campagne	R.X	» 46
Della pena di colui che occupa una via	R.XI	» 47
Della pena di colui che rimuove o demolisce un confine oppure una maceria (muro a secco)	R.XII	» 47

De pena damnum dantium in fra=
cibus — — — — — — — Rx. XIII. f. 25.
De pena auferentis ligna aliena — Rx. XIV. f. 26.
De pena incidentis, seu incidenti=
um arborem alienam — — — Rx. XV. f. 26.
De pena colligentis spicas alienas. Rx. XVI. f. 26.
De pena auferentis palos, Cannas,
et sarmenta — — — — — Rx. XVII. f. 26.
De pena incidentis fraxinas alienas. Rx. XVIII. f. 26.
De pena intrantis vineam alie=
nam — — — — — — — Rx. XIX. f. 27.
De pena currus per trajectum alie=
nam — — — — — — — — Rx. XX. f. 27.
De pena damnum dantis in stic=
catis, seu clausura lignaminum. Rx. XXI. f. 27.
De pena auferentis spinas, sive ap=
parimem — — — — — Rx. XXII. f. 27.
De pena facientis herbas per messes
alienas — — — — — — — Rx. XXIII. f. 27.
De Bestiis minutis damnum dantibus
in messibus alienis — — — Rx. XXIV. f. 27.
De Bestiis minutis damnum dantibus
in Orto fraginali, aut Canapineto. Rx. XXV. f. 28.

Della pena di coloro che arrecano danno ai frutti	R.XIII	pag. 47
Della pena di chi porta via la legna degli altri	R.XIV	» 48
Della pena di chi taglia o di coloro che tagliano un albero di proprietà altrui (ved. testo)	R.XV	» 48
Della pena di chi raccoglie spighe di proprietà altrui	R.XVI	» 48
Della pena di colui che porta via pali, canne e sarmenti	R.XVII	» 48
Della pena di chi taglia le fratte di proprietà altrui	R.XVIII	» 49
Della pena di chi entra in una vigna di proprietà altrui	R.XIX	» 49
Della pena di chi va attraverso un passaggio di proprietà altrui	R.XX	» 49
Della pena di chi arreca danno agli steccati o ad un recinto fatto con legni	R.XXI	» 49
Della pena di chi porta via gli spini o il materiale di chiusura	R.XXII	» 49
Della pena di chi raccoglie erbe in mezzo alle messi di proprietà altrui	R.XXIII	» 50
Delle bestie minute che arrecano danno alle messi di proprietà altrui	R.XXIV	» 50
Delle bestie minute che arrecano danno negli orti, in un frainale o in un campo di canapa	R.XXV	» 50

De Bestiis minutis inventis in vinea aliena — — — — — — — — — Rx. XXVI. f. 28.
De Bestiis minutis damnum dantibus in arcellis, vel similibus — — — Rx. XXVII. f. 28
De Bestiis minutis inventis in pratis alienis — — — — — — — Rx. XXVIII. f. 28.
De Bestiis minutis damnum dantibus in paleis — — — — — — — Rx. XXIX. f. 29.
De Bestiis minutis intrantibus per magesas infussas — — — — Rx. XXX. f. 29.
De Bestiis minutis intrantibus sub arbore aliena, dum fructus cadunt. Rx. XXXI. f. 29.
Qua pena puniantur Porci mandarili. Rx. XXXII. f. 29.
De Verra eunte solo — — — — Rx. XXXIII. f. 30.
De Bestiis minutis euntibus per stipulas existentibus gregnis, seu pignionibus — — — — — — Rx. XXXIV. f. 30.
De Bestiis minutis inventis in segetibus maturis aris, ubi est seges in glandibus, castaneis, vineis, et ortis cum peponibus, et aliis legumi=nibus — — — — — — — — Rx. XXXV. f. 30.

Delle bestie minute trovate dentro una vigna di proprietà altrui (ved. testo)	R.XXVI	pag. 51
Delle bestie minute che arrecano danno ai mucchi di covoni (dlt.: riccèlle) o a cose simili	R.XXVII	» 51
Delle bestie minute trovate nei prati di proprietà altrui	R.XXVIII	» 51
Delle nestie minute che arrecano danno ai mucchi di paglia	R.XXIX	» 52
Delle bestie che entrano nelle maggesi bagnate	R.XXX	» 52
Delle bestie minute che entrano (ved. testo) sotto un albero di proprietà altrui, mentre cadono i frutti	R.XXXI	» 52
Con quale pena siano puniti i porci mannerini (castrati giovani e grassi [ndt]).	R.XXXII	» 52
Del verro che va da solo	R.XXXIII	» 53
Delle bestie minute che vanno in mezzo alle stoppie, mentre ci sono i covoni (gregne) o i pignoni	R.XXXIV	» 53
Delle bestie minute trovate in mezzo alle messi mature, nelle aie, dove trovasi il raccolto, nei querceti, nei castagneti, nelle vigne, negli orti con i poponi o con altri ortaggi	R.XXXV	» 53

De Bestiis minutis intrantibus per loca = = = = = defensa. Rx. XXXVI. f. 31.

De Bestiis porcinis, Caprinis, et pecudinis intrantibus spicas, glandes, Castaneas ante tempus ordinatum. Rx. XXXVII. f. 31.

De Bestiis corrodentibus arbores seu platones. Rx. XXXVIII. f. 31.

De Bestiis grossis damnum dantibus in messibus alienis, seu pratis. Rx. XXXIX. f. 31.

De Bestiis grossis damnum dantibus in orto, fraginali, aut cannapina, et de corrodentibus vites, seu Arbores. Rx. XL. f. 32.

De Bestiis grossis damnum dantibus in vineis alienis, et clausura. Rx. XLI. f. 32.

De bestiis grossis inventis sub arbore aliena, dum cadunt fructus. Rx. XLII. f. 32.

De Bestiis Asininis damnum dantibus in rebus alienis. Rx. XLIII. f. 32.

De studiose damnum dantibus. Rx. XLIV. f. 33.

De duplicatione pœnarum de bestiis damnum dantibus de nocte. Rx. XLV. f. 33.

De anseribus damnum dantibus. Rx. XLVI. f. 33.

De pœna gallinarum damnum dantibus. Rx. XLVII. f. 33.

Delle bestie minute che entrano nei luoghi recintati	R.XXXVI	pag. 54
Dei porci, delle capre e delle pecore che entrano in mezzo alle spighe, alle ghiande, alle castagne prima del tempo stabilito	R.XXXVII	» 54
Delle bestie che rosicchiano gli alberi o i piantoni	R.XXXVIII	» 54
Delle bestie grosse che arrecano danno alle messi o ai prati di proprietà altrui	R.XXXIX	» 55
Delle bestie grosse che arrecano danno in un orto, in un frainale o in un campo di canapa e di quelle che rosicchiano le viti e gli alberi	R.XL	» 55
Delle bestie grosse che arrecano danno alle vigne di proprietà altrui o al recinto	R.XLI	» 56
Delle bestie grosse trovate sotto un albero di proprietà altrui, mentre cadono i frutti	R.XLII	» 56
Degli asini che arrecano danno nei possedimenti altrui	R.XLIII	» 56
Di coloro che arrecano danno a bella posta	R.XLIV	» 57
Del raddoppio delle pene per le bestie che arrecano danno di notte	R.XLV	» 57
Delle oche che arrecano danno	R.XLVI	» 57
Della pena delle galline che arrecano danno (ved. testo)	R.XLVII	» 57

Quod Taurus non puniatur, dum cadit in saltu, nisi emendet damnum. Rx. XLVIII. f. 34.
De Bestiis exfugientibus. Rx. XLIX. f. 34.
Quod nulla persona jaceat in Vinea sine licentia, dum extant vuę. Rx. L. f. 34.
De auferentibus aratrum, seu Jugum alienum. — Rx. LI. f. 34.
De cavantibus plantones Olivarum, et aliarum arborum sine licentia Domini. Rx. LII. f. 35.
De accipientibus aliquam partem possessionis alterius. Rx. LIII. f. 35.
De Personis damnum dantibus cum Bestiis in quocunque loco. Rx. LIV. f. 35.
De pena manualiter damnum dantis in Vineis plenis, et aliis fructibus. Rx. LV. f. 35.
De colligentibus agrestam, et eorum pena. — Rx. LVI. f. 35.
De pena damnum dantis in Cleribus, Lacrucio, et aliis postruris. Rx. LVII. f. 36.
De pena Forensium damnum dantium in spicis, glandibus, et aliis similibus. Rx. LVIII. f. 36.
De Canibus damnum dantibus in Vineis. Rx. LIX. f. 36.
De colligentibus frondes Celsorum, et Cannarum. Rx. LX. f. 36.

Che il toro, tolto il risarcimento del danno, non sia punito mentre va al pascolo (alla monta?)	R.XLVIII	pag. 58
Delle bestie che sfuggono	R.XLIX	» 58
Che nessuna persona dorma nella vigna, senza permesso, finché ci sono le uve	R.L.	» 58
Di coloro che portano via un aratro o un giogo di proprietà altrui	R.LI	» 58
Di coloro che cavano i piantoni degli ulivi o di altri alberi senza il permesso del padrone	R.LII	» 59
Di coloro che si impadroniscono di una parte di un possedimento di proprietà altrui	R.LIII	» 59
Delle persone che arrecano danno con le bestie in qualunque luogo	R.LIV	» 59
Della pena di colui che, di persona, arreca danno alle vigne cariche d'uva e ad altri frutti	R.LV	» 59
Di coloro che raccolgono l'agresta e della loro pena	R.LVI	» 60
Della pena di colui che arreca danno ai cavoli, alle lattughe ed alle altre piantine che si trapiantano	R.LVII	» 60
Della pena dei forestieri che arrecano danno alle spighe, alle ghiande ed a cose simili a queste	R.LVIII	» 60
Dei cani che arrecano danno nelle vigne	R.LIX	» 60
Di coloro che colgono le foglie dei gelsi e delle canne	R.LX	» 61

De Transeuntibus contra voluntatem Domini per possessiones alienas. Rx. LXI. f. 36.

De recolligentibus, seu auferentibus Instrumentum ad accipiendum aves, Bestias sylvestres, pisces, vel his similia. Rx. LXII. f. 37.

De damnum dantibus in lupinariis, seu lupinariis seminatis, et cohopertis. Rx. LXIII. f. 37.

De Bestiis Nobilium damnum dantibus. Rx. LXIV. f. 37.

De Proximioribus repertis. Rx. LXV. f. 37.

Di coloro che attraversano i poderi di proprietà altrui contro la volontà del padrone	R.LXI	pag. 61
Di coloro che rubano o portano via gli arnesi per prendere gli uccelli, le bestie selvatiche, i pesci o animali simili a questi	R.LXII	» 61
Di coloro che arrecano danno ai lupinari, oppure ai lupini che sono stati seminati e coperti	R.LXIII	» 62
Delle bestie dei nobili che arrecano danno	R.LXIV	» 62
Di coloro che saranno stati trovati nei luoghi più vicini	R.LXV	» 62

FINE DEL LIBRO TERZO

SUPINO: Finestra rinascimentale.

LIBRO IV

68 Bis

Incipit Tabula libri extraordinariorum

De pena Macellariorum non vendentium Carnes emere volentibus. Rq. I. f. 43.

De Carnibus non vendendis, donec non apprecientur. Rq. II. f. 43.

De vendentibus Carnes, et alia appreciata ultra pretium destinatum. Rq. III. f. 43.

De vendentibus unam Carnem pro alia, et hiis similibus. Rq. IV. f. 44.

Quod Epata, et alia similia non vendantur nisi pro tertia parte minus carnibus. Rq. V. f. 44.

De vendentibus Carnes lactacinas. Rq. VI. f. 44.

De non vendentibus ad justum pondus, et mensuras, et eorum pena. Rq. VII. f. 44.

Incomincia l'indice del libro dei Fatti straordinari

Della pena dei macellai che non vendono le carni a coloro che vogliono comprarle	R.I.	pag. 71
Del divieto di vendere le carni, finché non siano valutate	R.II	» 71
Di coloro che vendono carni ed altri generi calmierati ad un prezzo superiore a quello fissato	R.III	» 72
Di coloro che vendono una qualità di carne al posto di un'altra e al posto di carni simili a queste	R.IV	» 72
Che il legato (le interiora) ed altre parti simili non si vendano se non ad un prezzo inferiore di un terzo a quello con cui vengono vendute le carni	R.V.	» 72
Di coloro che vendono le carni di lattonzoli	R.VI	» 73
Di coloro che non vendono con pesi e misure esatti e della loro pena	R.VII	» 73

Quod Carnes mortacinæ, et lupatitiæ, seu lupatinæ vendantur ad Portam Castri Supini. Rf. VIII. f. 45.

De piscibus vendendis tam marinis, et de Cecu, quam etiam de aliis quibuscunque locis. Rf. IX. f. 45.

De vendentibus pisces fluminum. Rf. X. f. 45.

De pena facientis sparciriam in fontibus. —— Rf. XI. f. 45.

De his qui fraudarent plateas, seu gabellam. —— Rf. XII. f. 46.

De fraudantibus vias publicas, vel vicinales. —— Rf. XIII. f. 46.

Quod habentes possessiones juxta vias publicas teneantur recolligere aquas destillantes. Rf. XIII. f. 46.

De facientibus spurcitias, et proicientibus in plateis, viis publicis, et in Portis Civ. Rf. XV. f. 46.

De pena accostumantiam. Rf. XVI. f. 46.

De pena facientis galum. Rf. XVII. f. 47.

De pena non laborantibus Vineam, quam tenet. Rf. XVIII. f. 47.

De pena non laborantibus Terram, quam tenet ad partem. Rf. XIX. f. 47.

De pena vendentium ad falsam mensuram, vel pondus, et quod mensuras implere debeat. Rf. XX. f. 48.

Che le carni delle bestie morte di morte naturale e per morsi di lupi (allupate) o «lupatine» siano vendute davanti alla porta del Castello di Supino	R.VIII	pag. 73
Della vendita dei pesci sia di mare che di lago ed anche di qualsiasi altra provenienza	R.IX	» 74
Di coloro che vendono i pesci dei fiumi	R.X.	» 74
Della pena di colui che sporca le fonti	R.XI	» 74
Di coloro che frodassero il plateatico o gabella	R.XII	» 75
Di coloro che occupano con frode le vie pubbliche o quelle vicinali	R.XIII	» 75
Che coloro, che hanno i possedimenti lungo le vie pubbliche, siano tenuti a raccogliere le acque che scorrono verso il basso	R.XIV	» 75
Di coloro che fanno e gettano sporcizie nelle piazze, nelle vie pubbliche e dentro le porte del Comune	R.XV	» 76
Della pena degli accaparratori	R.XVI	» 76
Della pena del gabbatore	R.XVII	» 76
Della pena di chi non lavora la vigna che tiene («alla parte» - a mezzadria)	R.XVIII	» 77
Della pena di chi non lavora la terra che tiene «alla parte» (a mezzadria)	R.XIX	» 77
Della pena di colui che vende con misura e con peso falsi e che egli debba riempire le misure	R.XX	» 78

Quod quilibet cavarus teneatur cavares et fossares inter possessiones ipsius. Rx. XXI. f. 48.
De fraudantibus partem alicui, et eorum pena Rx. XXII. f. 48.
De non acceptantibus officium, et eorum pena. Rx. XXIII. f. 49.
Quod bestiæ armaticiæ non possint pernoctare in Supino, et quo tempore. Rx. XXIV. f. 49.
De obligatis ad faciendum Terzariam. Rx. XXV. f. 49.
De gabellis seu plateaticis solvendis. Rx. XXVI. f. 50.
Quod Vicarius non possit se absentare sine licentia Domini, nec comedere, nec ludere extra Curiam Rx. XXVII. f. 50.
De Collectis exigendis. Rx. XXVIII. f. 50.
De facientibus pratum nomum. Rx. XXIX. f. 51.
De rebus extrahendis extra Castrum, et Territorium Supini, et eorum gabellis, seu plateaticis. —— Rx. XXX. f. 51.
Quod Comestabiles dare possint licentiam mulieribus eundi pro spicis, et dominis animalium in spicis, et glandibus. Rx. XXXI. f. 51.
De igne immittendo in stipulis in Territorio Supini. Rx. XXXII. f. 52.
Quod Macellum Candiatur, et minus offerenti detur, ut pro minori pretio volentibus vendere Carnes. Rx. XXXIII. f. 52.

Che ciascuno sia tenuto a scavare solchi e fossi tra i poderi	R.XXI	pag. 78
Di coloro che frodano la parte a qualcuno e della loro pena	R.XXII	» 78
Di coloro che non accettano un incarico e della loro pena	R.XXIII	» 79
Che le bestie d'armento non possano pernottare dentro Supino ed in qual tempo	R.XXIV	» 79
Di coloro che sono obbligati a fare la scelta della terza parte (?)	R.XXV	» 80
Del pagamento delle gabelle o plateatici	R.XXVI	» 80
Che il Vicario non possa assentarsi senza il permesso del Padrone, né mangiare né giuocare fuori della Curia	R.XXVII	» 81
Dell'esazione delle tasse	R.XXVIII	» 81
Di coloro che fanno un prato nuovo	R.XXIX	» 81
Dei generi da portar fuori del Castello e del territorio di Supino e delle loro gabelle o plateatici	R.XXX	» 82
Che i Conestabili possano concedere alle donne il permesso di andare a raccogliere le spighe e ai padroni degli animali di andare in mezzo alle spighe ed alle ghiande	R.XXXI	» 82
Dell'immissione del fuoco nelle stoppie e nel territorio di Supino	R.XXXII	» 82
Che il macello sia messo all'incanto con pubblico bando e si assegni a chi offre di meno, cioè a coloro che vogliono vendere le carni a minor prezzo	R.XXXIII	» 83

De auctoritate concessa Comestabilibus, et Massariis Castri Supini a Domino. R. XXXIV. f. 53.

De portantibus grasciam in Supino de gabello acrum venditarum. R. XXXV. f. 53.

De volentibus venire ad habitandum in Supinum, et eorum immunitatibus a Domino concessis. R. XXXVI. f. 53.

De volentibus reficere Domos casu fortuito combustas. R. XXXVII. f. 54.

Liber extraordinariorum

De pena Macellariorum non vendentium Carnes emere volentibus. R. I.

Statuimus, et ordinamus, quod quicunque Macellarius recusaverit vendere carnes emere volentibus, vel petentibus carnes vendi non responderint, vel ipsum petentem non curaverint stando, et non respondendo, et ipsi non vendendo, incurrat ipse Macellarius pro qualibet vice in penam decem. Solt.: et de hiis credatur accusanti cum juramento, et uno conteste.

De Carnibus non vendendis, donec non appretientur. R. II.

Item statuimus, quod quicunque Macellarius, seu alius vendiderit carnes antequam appretientur

Dell'autorità concessa dal Padrone ai Conestabili ed ai Massari del Castello di Supino	R.XXXIV	pag. 83
Di coloro che portano generi alimentari in Supino e delle gabelle dei generi venduti	R.XXXV	» 84
Di coloro che vogliono venire ad abitare in Supino e delle immunità loro concesse dal Padrone	R.XXXVI	» 84
Di coloro che vogliono restaurare le case bruciate per caso fortuito	R.XXXVII	» 85

(N.B.: Mancano, nell'indice, i sommari delle rubriche XXXVIII-XLVII, che si possono, comunque, desumere dalla lettura del testo. Ved. da pag. 85 a pag. 89).

Libro dei Fatti straordinari

Della pena dei macellai che non vendono le carni a coloro che vogliono comprarle - R.I.

Stabiliamo ed ordiniamo che qualunque macellaio si sarà rifiutato di vendere le carni a coloro che vogliono comprarle o non avrà risposto a coloro che chiedono che siano (loro) vendute le carni, o avrà trascurato quello stesso che le avrà chieste, standosene fermo, senza rispondergli e senza vendergliele, detto macellaio incorra, ogni volta, nella pena di dieci soldi: e su ciò si creda all'accusatore con giuramento e con un testimone.

Del divieto di vendere le carni, finché non siano valutate - R.II

Similmente stabiliamo che qualunque macellaio od altro avrà venduto carni prima che siano valutate, il contravventore incorra,

incurrat contra faciens pro qualiber vice in pœnam decem Solt.

De vendentibus carnes, et alia appreciata ultra pretium destinatum. Rq. III.

Item statuimus, quod quicunque vendiderit alicui carnes, seu quæcunque alia appreciata per appreciatores ultra pretium ordinatum sit in pœna pro qualiber vice, et pro quocunque pondere, et re vendita in quatraginta Solt.: et nihilominus restituat illud plus, quod vendiderit ementibus, et cuiliber licear accusare cum juramento, et uno contesto, et lucretur quartam partem pœnæ.

De vendentibus unam Carnem pro alia, et hiis similibus. Rq. IV.

Item statuimus, quod quicunque vendiderit unam Carnem pro altera, vid.t carnem pecudinam pro carne Castrati, et de hiis similia incurrat contra faciens pro qualiber vice in pœna Solt. I.ta similiter cuiliber licear accusare cum juramento, et uno contesto, et habeat quartam partem pœnæ.

Quod epata, et alia similia non vendantur nisi pro tertia parte minus carnibus. Rq. V.

Item statuimus, quod nullus vendat epata, et alia similia interiora, nisi pro tertia parte minori

ogni volta, nella pena di dieci soldi.

Di coloro che vendono carni ed altri generi calmierati ad un prezzo superiore a quello fissato - R.III

Similmente stabiliamo che chiunque avrà venduto a qualcuno carni o qualunque altro genere, valutato dagli apprezzatori, ad un prezzo superiore a quello fissato, sia in pena, ogni volta e per qualunque peso e genere venduti, di quaranta soldi: e, ciò nonostante, restituisca ai compratori la maggiorazione di ciò che avrà venduto; ed a ciascuno sia consentito di sporgere accusa con giuramento ed un conteste ed abbia la quarta parte della pena.

Di coloro che vendono una qualità di carne al posto di un'altra e al posto di carni simili a queste - R.IV

Similmente stabiliamo che chiunque avrà venduto una qualità di carne al posto di un'altra, cioè carne di pecora al posto di quella di castrato e al posto di carni simili a queste, il contravventore incorra, ogni volta, nella pena di cinquanta soldi; e similmente sia consentito a ciascuno di sporgere accusa con giuramento ed un conteste ed abbia la quarta parte della pena.

Che il fegato (le interiora) ed altre parti simili non si vendano se non ad un prezzo inferiore di un terzo a quello con cui (vengono vendute) le carni - R.V.

Similmente stabiliamo che nessuno venda il fegato ed altre parti interiori simili se non ad un prezzo inferiore di un terzo a quello col

pretio, quo venduntur carnes, et qui contra fecerit, incurrat pro qualibet vice in pœnam decem solt. et quilibet possit accusare, et credatur ut supra.

De vendentibus Carnes lacticinas. Rx. VI.

Item statuimus, quod quilibet possit vendere ad sui arbitrium carnes lactacinas, tam mortuas, quam vivas emere volentibus, et nullam pœnam incurrat.

De non vendentibus ad justum pondus, et mensuras, et eorum pœna. Rx. VII.

Item statuimus, quod quilibet vendens ad pondus, seu ad mensuram, debeat justis ponderibus, et mensuris ponderare, et mensurare; et qui contra fecerit, incurrat in pœnam quatraginta solt., et quilibet possit accusare, et ei credatur ut supra.

Quod Carnes mortacinæ, et lupatitiæ, seu lupatinæ vendantur ad portam Supini. Rx. VIII.

Item statuimus, quod unusquisque vendere volens carnes mortacinas, seu lupatitias ipsas carnes vendere debeat ementibus in porta Supini, et non alibi, et qui contra fecerit pro qualibet vice puniatur in solt. decem, et cuilibet liceat accusare, et credatur ut supra.

quale sono vendute le carni e chi avrà contravvenuto incorra, ogni volta, nella pena di dieci soldi; e che chiunque possa sporgere accusa e gli sia creduto, come sopra.

Di coloro che vendono carni di lattonzoli - R.VI

Similmente stabiliamo che chiunque possa vendere, a sua volontà, carni di lattonzoli, sia uccisi che vivi, a coloro che le vogliano comperare e non incorra in nessuna pena.

Di coloro che non vendono con peso e misure esatti e della loro pena - R.VII

Similmente stabiliamo che tutti coloro che vendono a peso od a misura debbano pesare e misurare con pesi e misure esatti; e che colui che avrà contravvenuto incorra nella pena di quaranta soldi; e che chiunque possa sporgere accusa e gli si creda, come sopra.

Che le carni delle bestie morte di morte naturale e per morsi di lupi (allupate) o «lupatine» siano vendute davanti alla porta di Supino - R.VIII

Similmente stabiliamo che chi volesse vendere carni di bestie morte di morte naturale o per morsi di lupi debba vendere dette carni ai compratori davanti alla porta di Supino e non altrove e chi avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con dieci soldi ed a ciascuno sia consentito di sporgere accusa e gli si creda, come sopra.

De piscibus vendendis tam marinis, et de lacu, quam etiam de aliis quibuscunque locis. Rx. IX.

Item statuimus, quod portans pisces cujuscunque generis ad vendendum, ipsos pisces vendere debeat, prout fuerit sibi appretiatum per superstantes, habita tamen diligenti investigatione per superstantes, et consideratione, per ementes, et vendentes debito pretio vendant, et emant pro eorum arbitrio: et qui contra fecerit incurrat in penam solt. quatragenta, et nihilhominus restituere teneatur superfluum quod vendiderit.

De vendentibus pisces fluminum. Rx. X.

Item statuimus, quod nullus vendat pisces fluminum majori pretio, quam trientes quatuor pro qualibet libra, et qui contra fecerit incurrat in penam Decem solt. vice qualiber.

De pena facientis spurciriam in fontibus. Rx. XI.

Item statuimus, quod quecunque Persona fecerit spurciriam, vel causam dederit ut fiat in fontibus in circuitu supini incurrat in penam pro qualibet in solt. tribus, et quilibet posit accusare, et ei credatur cum juramento.

Della vendita dei pesci sia di mare che di lago ed anche di qualsiasi altra provenienza - R.IX

Similmente stabiliamo che colui che porta pesci a vendere di qualsiasi genere debba vendere gli stessi pesci a quel prezzo che gli sarà stato fissato dai sorveglianti, dopoché, tuttavia, sia stata effettuata un'attenta ispezione da parte dei sorveglianti, ed un attento esame da parte dei compratori, e che i venditori vendano al prezzo fissato e (i compratori) acquistino a loro piacere; e chi avrà contravvenuto incorra nella pena di quaranta soldi e, ciò nonostante, sia tenuto a restituire la maggiorazione (del prezzo del pesce) che avrà venduto.

Di coloro che vendono i pesci dei fiumi - R.X.

Similmente stabiliamo che nessuno venda i pesci dei fiumi ad un prezzo superiore a quattro trienti per ogni libbra e che colui che avrà contravvenuto incorra, ogni volta, nella pena di dieci soldi.

Della pena di colui che sporca le fonti - R.XI

Similmente stabiliamo che qualunque persona avrà sporcato le fonti o avrà fatto in modo che ciò avvenga nelle fonti, nell'ambito di Supino, incorra, ogni volta, nella pena di tre soldi, e che ciascuno possa sporgere accusa e gli sia creduto con giuramento.

De his qui fraudarent plateas, seu gabellam.
Rf. XII.

Item statuimus, quod quicunque fraudaverit plateas, seu gabellam solvat pro qualibet vice curie solt. quatraginta, et nihilhominus amittat quod fraudaverit.

De fraudantibus vias publicas, vel vicinales.
Rf. XIII.

Item statuimus, quod quicunque fraudaverit vias publicas, seu vicinales incurrat in penam quatraginta solt. vice qualibet, et cuilibet liceat accusare, et lucretur accusans quartam partem pene, et ei credatur cum juramento.

Quod habentes possessiones juxta vias publicas, teneantur recolligere aquas defluentes. Rf. XIV.

Item statuimus, quod unusquisque habens possessiones juxta vias publicas teneatur recolligere aquas defluentes, et dare cursum convenientem ad hoc ut ipse vie non non noceant aque: et qui contra fecerit incurrat in penam quinque solt. vice qualibet, et nihilhominus teneatur facere ut supra.

Di coloro che frodassero il plateatico o gabella - R.XII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà frodato il dazio delle piazze o gabella paghi, ogni volta, alla Curia quaranta soldi e, ciò nonostante, perda ciò che avrà frodato.

Di coloro che occupano con frode le vie pubbliche o quelle vicinali - R.XIII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà occupato con frode le vie pubbliche o quelle vicinali incorra, ogni volta, nella pena di quaranta soldi e sia consentito a ciascuno di sporgere accusa e l'accusatore ottenga la quarta parte della pena, e gli si creda con giuramento.

Che coloro che hanno i possedimenti lungo le vie pubbliche siano tenuti a raccogliere le acque che scorrono verso il basso - R.XIV

Similmente stabiliamo che tutti coloro che abbiano possedimenti lungo le vie pubbliche siano tenuti a raccogliere le acque che scorrono verso il basso e a dar (loro) un percorso adatto, a questo scopo, affinché le acque non danneggino dette vie; e che chiunque avrà contravvenuto incorra, ogni volta, nella pena di cinque soldi, e ciò nonostante, sia tenuto a fare come sopra.

De facientibus spurcitias, et projicientibus in plateis, viis publicis, et in Portis Comunis. Rx. XV.

Item statuimus, quod nullus faciat, seu projiciat spurcitiem in platea, viis publicis, et Portis Comunis, et qui contra fecerit incurrat pro qualibet vice in pœnam quinque solt. excepta fece, quæ non intelligatur spurcities.

De pœna accoctumantis. Rx. XVI.

Item statuimus, quod nullus accoctumet, sive emat causa revendendi in eadem specie, aliquas res pertinentes ad cibum vel potum in Castro Supini, vel ejus Territorio, et qui contra fecerit, si fuerit salina, quod emeret, puniatur in quatraginta Solt. si minus salinæ in decem Solt. et nihilhominus dictus accoctumans dictam rem accoctumatam teneatur vendere volentibus in platea Comunis pro pretio, quo vendebat Forensis.

De pœna facientis gabuni. Rx. XVII.

Item statuimus, quod siquis promiserit alicui aliquod opus, seu servitium infra tempus inter ipsas

Di coloro che fanno e gettano sporcizie nelle piazze, nelle vie pubbliche e dentro le porte del Comune - R.XV

Similmente stabiliamo che nessuno faccia o getti sporcizie nelle piazze, nelle vie pubbliche e dentro le porte del Comune e chi avrà contravvenuto incorra, ogni volta, nella pena di cinque soldi, eccettuata la feccia, la quale non si ritenga come sporcizia.

Della pena dell'accaparratore (ved. indice) - R.XVI

Similmente stabiliamo che nessuno nel Castello di Supino o nel suo territorio accaparri o compri, per rivenderlo nella medesima confezione, qualche genere concernente cibo o bevanda, e che colui che avrà contravvenuto, se ciò che comprasse sarà stato una soma, sia punito con quaranta soldi; se meno di una soma, con dieci soldi; e che, ciò nonostante, detto accaparratore sia tenuto a vendere detto genere incettato a coloro che lo vogliono, a quel prezzo con cui l'avrebbe venduto il forestiero.

Della pena del gabbatore - R.XVII

Similmente stabiliamo che, se uno avrà promesso a qualcuno un lavoro o servizio entro uno spazio di tempo concordato tra le parti, e

partes ordinatum, et non adimpleverit, quod promiserit, puniatur vice qualibet in quinque solt., et damnum emendet, nisi justa rationabilem causam cum excusaverit, et credatur cum juramento accusatori.

De pena non laborantis vineam, quam tenet. Rx. XVIII.

Item statuimus, quod quicunque receperit vineam ad laborandum ad partem, teneatur eam usque ad Kalendas Aprilis bene putare, et ligare, et per totum mensem Aprilis zappare, et usque ad Calendas Junii bene occare, et stramare, et per totum mensem Augusti iterum occare, et innarculiare, et qui in aliquo predictorum defecerit, puniatur in decem solt., et damnum emendet.

De pena non laborantibus terram, quam tenet ad partem. Rx. XIX.

Item statuimus, quod quicunque receperit terram ad laborandum ad partem, teneatur eam bene colere, et diligenter laborare ipsam terram totam ad providentiam bonorum labo-

ratorum

non avrà condotto a termine ciò che ha promesso, sia punito, ogni volta, con cinque soldi e risarcisca il danno, a meno che quello non l'avrà giustificato con una giusta causa, e sia creduto all'accusatore con giuramento.

Della pena di chi non lavora la vigna che tiene («alla parte» - a mezzadria) - R.XVIII

Similmente stabiliamo che chiunque avrà preso una vigna per lavorarla «alla parte» (a mezzadria) sia tenuto, sino al 1° di aprile, a ben potarla ed a legarla, ed a zapparla, durante tutto il mese di aprile, ed a ben erpicarla, sino al 1° di giugno, ed a scacchiarla (dlt.: stannarla) e ad erpicarla di nuovo durante tutto il mese di agosto e ad «inocchiarla» (?) (innestarla ad occhio), e chi si sarà sottratto a qualcuno dei predetti lavori sia punito con dieci soldi e risarcisca il danno.

Della pena di chi non lavora la terra che tiene «alla parte» - R.XIX

Similmente stabiliamo che chiunque avrà preso un terreno per lavorarlo «alla parte» sia tenuto a ben coltivarlo ed a lavorare diligentemente tutto lo stesso terreno, secondo gli accorgimenti degli

ratorum, et qui contra fecerit, puniatur vice qualibet in Solt. decem, et emendet damnum: et eadem pena puniatur, qui in terra, vel in orto, vel fragi nali, aut canapina sibi data ad laborandum ad partem, seminaverit, aut plantaverit aliud genus seminis, vel pariter quod promiserit, aut seminare aut plantare negligerit.

De pena vendentis ad falsam mensuram, vel pondus, et quas mensuras implere debeat. Rx. XX.

Item statuimus, quilibet vendens, vendere debeat ad mensuram, vid.t vinum, oleum, mel, et alia similia, et dare mensuram bene plenam, et sine aliqua mixtura, et non tenere mensuram falsam, et qui contra fecerit, puniatur vice qualibet in Solt. viginti, et idem dicimus de vendentibus ad pondus.

Quod quilibet cavare teneatur cavatas, et fossatas inter possessiones. Rx. XXI.

Item statuimus, quod quilibet teneatur cavatas, et fossatas inter possessiones in Campo Supini ad provisionem petentis, et de mandato supercustodis suo debito tempore, et qui contra fecerit, puniatur vice qualibet in Solt. quinque, et nihilhominus facere teneatur, quod debet.

De fraudantibus partem alicui, et eorum pena. Rx. XXII.

Item

esperti lavoratori e che colui che avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con dieci soldi e risarcisca il danno: e con la medesima pena sia punito colui che, nel terreno, nell'orto o nel frainale o nella canapina (terreno coltivato a canapa), concessagli a lavorare «alla parte», avrà seminato o piantato un altro genere di seme o avrà trascurato di seminare o di piantare ciò che parimenti avrà promesso.

Della pena di colui che vende con misura e peso falsi e che egli debba riempire le misure - R.XX

Similmente stabiliamo che qualunque venditore debba vendere il vino, l'olio, il miele ed altri simili generi a misura e dare la misura ben piena e senza mistura alcuna e che non debba tenere una falsa misura, e chi avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con venti soldi; e lo stesso diciamo di coloro che vendono a peso.

Che ciascuno sia tenuto a scavare solchi e fossi tra i poderi - R.XXI

Similmente stabiliamo che ciascuno, nel tempo dovuto, sia tenuto (a scavare) solchi e fossi in mezzo ai poderi nella campagna di Supino, (a salvaguardia) a cautela del richiedente e su ordine del capoguardia, e chi avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con cinque soldi, e, ciò nonostante, sia tenuto a fare ciò che deve.

Di coloro che frodano la parte a qualcuno e della loro pena - R.XXII

Item statuimus, quod nullus defraudet partem Domino possessionis ejus, et omnibus aliis, quæ tenet ad partem, dividentur, et non movere partem contingentem Domino de loco sine licentia Domini, et ipsam partem custodire teneatur per tres dies ad instantiam ipsius Domini, nec possit dividere Domino non requisito, et qui contra fecerit, puniatur vice qualibet in Solt. quatraginta, et nihilhominus fraudata restituat.

Se non acceptantibus officium, et eorum pœna. R. XXIII.

Item statuimus, quod quicunque fuerit electus ad aliquod officium pro Universitate Supini, teneatur ille officium acceptare, et bene, et diligenter exercere, et si secus fecerit, incurrat in pœnam quatraginta Solt. pro qualibet vice, de Custodibus vero sit in pœnam quinque Solt. et de omnibus aliis, exceptis de Comestabilibus.

Quod Bestiæ armentitiæ non possint pernocta re in Supino, et quo tempore. R. XXIV.

Item statuimus, quod in Supino non possint pernocare Bestiæ armentitiæ per quinque menses, vid. de Mensibus Maii, Junii, Julii, Augusti, et Septembris, et qui dictas Bestias pernocare

Similmente stabiliamo che nessuno frodi la parte al padrone di quel podere che tiene a dividere «alla parte» e a nessun altro e che sia tenuto a non rimuovere dal posto la parte che spetta al padrone, senza il permesso del padrone, ed a custodirla per tre giorni, a richiesta dello stesso padrone, e che non possa fare le divisioni se non dopo che il Padrone sia stato avvertito, e chi avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con quaranta soldi, e, ciò nonostante, restituisca ciò che ha frodato.

Di coloro che non accettano un incarico e della loro pena - R.XXIII

Similmente stabiliamo che chiunque sarà stato eletto a qualche incarico a beneficio dell'Università di Supino sia tenuto ad accettare quell'incarico e ad esercitarlo bene e diligentemente e, se avrà fatto differentemente, incorra nella pena di quaranta soldi, ogni volta; ma, per quanto riguarda l'incarico delle guardie e tutti gli altri, eccetto quello dei Conestabili, incorra nella pena di cinque soldi.

Che le bestie d'armento non possano pernottare dentro Supino ed in qual tempo - R.XXIV

Similmente stabiliamo che le bestie da armento non possano pernottare dentro Supino durante cinque mesi e cioè nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e chi avrà permesso che dette bestie vi pernottino sia in pena, ogni volta, di venti soldi.

permiserit, sit in pena viginti Sold. pro qualiber vice.

De obligatis ad faciendum Terzariam in dicto Castro Supini. Ry. XXV.

Item statuimus, quod omnes Porcarii, qui pascunt et gubernant eorum Porcos in Territorio predicti Castri, teneantur facere Terzariam de animalibus venalibus, vidt. de hiis animalibus, que per Dominum ipsarum vendenda essent, et qui contra fecerit pro qualiber vice puniatur in Sold. quarraginta; et nihilhominus omninó ipsam Terzariam facere teneatur. et predicta intelligantur fieri de Festo Omnium Sanctorum, usque ad carnis privium, et vendere teneantur pro tertia parte minus, quam venderentur alie carnes.

De Gabellis, seu Plateaticis solvendis. Ry. XXVI.

Item statuimus, et ordinamus, quod de rebus quibuscunque, de quibus solveretur aliqua gabella, seu plateaticum, que res extraherentur de Supino, homines dicti Castri, et portarentur ad loca, seu Castra, ubi non solvitur per homines dicti Castri, et etiam de hiis, que portarentur per homines

Di coloro che sono obbligati a fare la scelta della terza parte (?) nel detto castello di Supino (ved. indice) - R.XXV

Similmente stabiliamo che tutti i porcari, che pascolano ed accudiscono ai loro porci nel territorio di detto Castello, siano tenuti a fare la terzeria (la scelta della terza parte?) degli animali da vendere, cioè di quegli animali che dovrebbero essere venduti dal loro padrone, e chi avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con quaranta soldi; e che, ciò nonostante, siano assolutamente obbligati a fare detta terzeria, e si intenda che si facciano le predette cose dalla festa di tutti i Santi all'astinenza (?) dalla carne (quaresima?) e che siano tenuti a vendere (la terza parte) per la terza parte in meno con cui si venderebbero le altre carni.

(N.B.: Il significato dell'intera rubrica non risalta troppo chiaramente)

Del pagamento delle Gabelle o plateatici - R.XXVI

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, su qualsiasi genere, per cui si pagasse qualche gabella o plateatico (generi che fossero portati fuori di Supino dagli uomini di detto Castello e fossero portati nelle località o nei Castelli, dove (la gabella) non è pagata dagli uomini di detto Castello) così pure su quei generi che fossero portati dagli

dictorum locorum ad loca, et Castra predicta non solum aliquod de rebus extrahendis, sed sint, et etiam debeant exentari.

Quod Vicarius non possit se absentare sine licentia Domini, nec comedere extra Curiam, nec ludere. Rp. XXVII.

Item statuimus, quod Vicarius durante suo officio non possit se absentare de Supino sine licentia Domini: et si se absentare contigerit debeat relinquere idoneum Substitutum, et si contra fecerit puniatur in suo Syndicatu in solt viginti: addendo etiam, quod non possit comedere extra Curiam, et in Domibus aliquorum de Supino, nisi in Nupciis, et in festivitatibus Populi.

De collectis exigendis. Rp. XXVIII.

Item statuimus, et ordinamus, quod si quando contingerit collectas aliquas imponi in Supino, debeat ipsam collectam bandire in tres, et consignari minus offerenti: et si secus fierit Comestabiles pro qualibet vice incurrat in poenam viginti solt.

De facientibus Pratum novum. Rp. XXIX.

Item statuimus, quod quicunque voluerit facere Pratum de novo teneatur ipsum cavare, seu arbenare facere, vel operare, et bandire facere et scribere banda in libro Curiæ, aut Custodiam, et ad

uomini di detti luoghi alle località e Castelli predetti, non paghino niente sui generi che devono portare fuori, ma che essi siano e debbano essere esentati.

(N.B.: Vedere l'annotazione posposta alla rubrica antecedente)

Che il Vicario non possa assentarsi senza il permesso del Padrone né mangiare né giuocare fuori della Curia - R. XXVII

Similmente stabiliamo che il Vicario, durante il tempo del suo incarico, non possa assentarsi da Supino senza il permesso del Padrone: e che, se gli capiterà di assentarsi, debba lasciare un sostituto idoneo e, se avrà contravvenuto, sia punito con venti soldi, nel tempo del suo controllo: aggiungendo anche che egli non possa mangiare fuori della Curia e nell'abitazione di qualcuno di Supino, tranne che nelle nozze e nelle festività del popolo.

Dell'esazione delle tasse - R.XXVIII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, allorquando sarà capitato chè in Supino s'imponga qualche tassa, la stessa tassa debba essere pubblicata con bando in tre luoghi, per tre volte e (la riscossione) debba essere assegnata al minor offerente: e che, se si facesse differentemente, i Conestabili incorrano, ogni volta, nella pena di venti soldi.

Di coloro che fanno un prato nuovo - R.XXIX

Similmente che, chiunque avrà voluto fare un nuovo prato, sia tenuto a ( ) farlo scavare od erpicare o lavorare e a farlo pubblicare con bando e a fare registrare i bandi nel libro della Curia o

minus ipsum poratum offerentem consignare tenea=
tur, et qui contra fecerit non intelligentur parere.

De rebus extrahendis extra Castrum Supini,
et ejus Territorium, et eorum gabellis,
seu platearicis. Rr. XXX.

Item statuimus, et ordinamus, quod de quacunque
sarcina rerum ad grasciam deputatarum extraden=
darum de Terra Supini, et ejus Territorio solva=
tur per extrahentem, seu extrahi facientem tri=
entes sex, et non ultra, ut hactenus consueram extrah.

Quod Comestabiles possint dare licentiam
mulieribus eundi pro spicis, et Dominis
animalium, in spicis, et glandibus. Rr. XXXI.

Item statuimus, quod Comestabiles dare possint li=
centiam pro eorum arbitrio, fœminis, et Dominis ani=
alium eundi in spicis, et glandibus per octo dies ante
fœminis, donec immittant bestiæ, et similiter Domini
animalium, prout eis videbitur, et placebit.

De igne immittendo in stipulis in Territorio
Supini. Rr. XXXII.

Item statuimus, quod nulli liceat immittere ignem in
stipulis existentibus in Territorio Supini, donec
fuerit ordinatum, et statutum tempus per Come=
stabiles dicti Castri per tempora existentes, et qui
contra fecerit puniatur pro qualibet vice pro pena

delle guardie e sia tenuto ad assegnare lo stesso prato al minor offerente e che colui che avrà contravvenuto *non saranno ritenuti prati* (?)

(NB.: Nell'ultima parte, manca certamente qualche cosa)

Dei generi da portar fuori del Castello di Supino e del suo territorio e delle loro gabelle o plateatici - R.XXX

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che su qualunque quantità (?) di generi destinati al vettovagliamento, da portar fuori della terra di Supino e del suo territorio, siano pagati, da colui che li porta fuori o li fa portar fuori, sei trienti e non di più, come finora, di solito, è stato fatto.

Che i conestabili possano concedere alle donne il permesso di andare a raccogliere le spighe ed ai padroni degli animali di andare in mezzo alle spighe ed alle ghiande - R.XXXI

Similmente stabiliamo che i Conestabili, a loro piacimento, possano concedere il permesso alle donne ed ai padroni degli animali di andare a raccogliere le spighe e le ghiande, otto giorni innanzi alle donne e, similmente, ai padroni degli animali, prima che entrino le bestie, come ad essi sembrerà opportuno e piacerà.

Dell'immissione del fuoco nelle stoppie e nel territorio di Supino - R.XXXII

Similmente stabiliamo che a nessuno sia consentito di appiccare il fuoco alle stoppie che esistono nel territorio di Supino, finché non (ne) sarà disposto e stabilito il tempo da parte dei Conestabili «pro-tempore» di detto Castello, e chi avrà contravvenuto sia punito, ogni volta,

in Solt. quatraginta, et nihilominus, si quid damnum alicui intulerit emendare teneatur.

Quod Macellum Bandiatur, et minus offerenti detur, vid.t pro minori pretio volentibus vendere carnes. Rf. XXXIII.

Item statuimus, et ordinamus, quod Macellum Supini Bandiatur, et minori pretio vendere volentibus detur, et quod Macellarii teneantur facere carnes ad sufficientiam, et alius facere prout continetur in Capitulis faciendis eo tempore, quo Macellum deliberabitur. et quod Macellarii teneantur macellare ad requisitionem hominum de Supino omnes Bestias pro eorum necessitate, et habere pro eorum mercede pro qualibet bestia grossa et supra carnes, carlenum unum; pro qualibet Bestia minuta, quatrenos duos: et si contra fecerit puniatur pro qualibet vice in Solt. viginti, et liceat requirenti macellarium vendere tamen ad sui libitum, si Macellarius vendere noluerit.

De auctoritate concessa Comestabilibus, et Maissario Castri Supini a Domino. Rf. XXXIV.

Item statuimus, et ordinamus pro bono pacis, et concordiae dicti Castri, et honorem, et statum Illmi

con quaranta soldi, e, ciò non ostante, se avrà arrecato qualche danno a qualcuno, sia tenuto a risarcirlo.

Che il macello sia messo all'incanto con pubblico bando e si assegni a chi offre di meno, cioè a coloro che vogliono vendere la carni a minor prezzo - R.XXXIII

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che il macello di Supino sia messo all'incanto con pubblico bando e si assegni a coloro che vogliono vendere (le carni) a minor prezzo, e che i macellai siano tenuti a preparare carni a sufficienza ed a preparare le altre (?) (quelli degli altri?), secondo quanto è contenuto nei contratti da stipulare nel tempo in cui si prenderà la decisione sul macello; che i macellai siano tenuti a macellare, a richiesta degli uomini di Supino, tutte le bestie per il loro fabbisogno, e ad avere, come compenso, per ogni bestia grossa, cioè per le carni, un carlino; per ogni bestia minuta, dieci quattrini: e, se avrà (?) contravvenuto, sia (?) punito, ogni volta con venti soldi, e che sia consentito, tuttavia, a colui, che avrà richiesto il macellaio, di vendere (le carni) a suo piacere, se il macellaio non avrà voluto venderle.

Dell'autorità concessa dal Padrone ai Conestabili ed ai Massari del Castello di Supino - R.XXXIV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo, per il bene della pace e della concordia di detto Castello, e per l'onore e la stabilità dell'Ill.mo

Domini ipsius, quod quotiescunque Comestabiles, seu Massarii dicti Castri antequam perveniat ad notitiam Curiæ in omnibus casibus, ubi sanguis non interveniet interposuerint se inter lixantes, et discordantes, et ipsos lixantes, et discordantes ad pacem, et concordiam reduxerint, et ipsi lixantes transeant sine pœna, et ulterius contra ipsos occasione prædicta procedi non possit.

De portantibus grasciam in Supino de gabella rerum venditarum. Rx. XXXV.

Item statuimus, et ordinamus, quod portantes grasciam in Supino, et alia venalia, quæ teneantur in discessu eorum solvere Curiæ, seu Gabellotto pro gabella de pretio, seu pecunia facta in dicto Castro denarios decem pro qualibet libra; et de hiis stetur juramento solventis.

De volentibus venire ad habitandum in Supinum, et eorum immunitatibus a Domino concessis. Rx. XXXVI.

Item statuimus, quod volentes venire in Supinum ad habitandum, et ædificare Domum in ea, quod teneantur

Padrone dello stesso, che, ogni qual volta i Conestabili o i Massari di detto Castello, prima che (il fatto) giunga all'orecchio della Curia, in tutti i casi in cui non ci sarà sangue, si saranno frapposti tra i contendenti e tra coloro che vivono in discordia ed avranno ricondotto i discordanti alla pace ed alla concordia, che gli stessi contendenti passino senza pena e che contro gli stessi non possa ulteriormente procedersi per la predetta occasione.

Di coloro che portano generi alimentari a Supino e della gabella dei generi venduti - R.XXXV

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che coloro che portano generi alimentari a Supino ed altri generi da vendere, siano tenuti, alla loro partenza, a pagare alla Curia o al Gabelliere, come tassa sul prezzo o sul denaro ricevuto nel detto Castello, dieci denari per ogni libbra e su questo si stia al giuramento di colui che paga.

Di coloro che vogliono venire ad abitare in Supino e delle immunità loro concesse dal Padrone - R.XXXVI

Similmente stabiliamo che (a) coloro che vogliono venire in Supino per abitarvi e vogliono edificare una casa, gli uomini di Supino,

homines de Sapino pro quoliber focatico dare ei dem unam dieram vel blos tres, et Dominus promisit ipsum facere exemptum de collectis spectantibus ipsi Domino, et nihilhominus contra faciens facere tenetur, et incurrat in penam viginti solt.

De volentibus reficere Domos casu fortuito combustas. Rx. XXXVII.

Item statuimus, quod si accideret alicui casu fortuito comburi Domus in Castro Sapini, quod volens ipsam Domum reficere, teneatur quiliber pro quoliber focatico dieram unam sibi dare, seu blos tres, et qui contra fecerit incurrat in penam viginti solt., et nihilhominus teneatur dare, seu solvere ut supra.

Quod Sestie porcine a Kalendis Maii non vadant sub Strada veteri. Rx. XXXVIII.

Item statuimus, quod Sestie porcine a Kalendis Maii usque quo blade fuerint reposite integraliter intra Castrum Sapini nullo modo eant, nec ire debeant sub Strada vetere, et qui contra fecerit, puniatur vice qualiber in solt. quatraginta.

focolare (famiglia) per focolare, siano tenuti a prestare per il medesimo una giornata di lavoro o tre bolognini; ed il Padrone ha promesso di esentarlo (?) dalle tasse spettanti allo stesso Padrone; e il contravventore incorra nella pena di venti soldi e, ciò non ostante, sia tenuto a farlo.

Di coloro che vogliono restaurare le case bruciate per caso fortuito - R.XXXVII

Similmente stabiliamo che, se a qualcuno accadesse che, per caso fortuito, si bruci la casa nel Castello di Supino, a colui che volesse restaurare la stessa casa ognuno, focolare (famiglia) per focolare, sia tenuto a prestare per il medesimo una giornata di lavoro o tre bolognini e chi avrà contravvenuto incorra nella pena di venti soldi, e ciò non di meno, sia tenuto a prestarla od a pagare come sopra.

Che i porci dal 1° di maggio non vadano sulla strada vecchia - R.XXXVIII

Similmente stabiliamo che i porci, dal 1° di maggio sino a che le biade non siano state tutte riposte dentro il Castello di Supino, per nessun motivo vadano né debbano andare sulla strada vecchia e chi avrà contravvenuto, sia punito, ogni volta, con quaranta soldi.

De bestiis porcinis damnum dantibus, et de guastantibus fontes ubicunque positas in Territorio Supini. Rf. XXXIX.

Item statuimus, et ordinamus, quod si porci fuerint inventi de guastantibus, aut quomodocunque damnum dantes in fontibus cujuscunque conditionis in Territorio Supini positis, incidant in pœnam quadraginta Solt. pro qualiber vice contra facientes.

De porcis damnum dantibus in pratis. Rf. XL.

Item statuimus, quod si porci fuerint inventi effodientes prata omni tempore, puniantur pro qualiber bestia effodiente, seu cavagliante in trientes tres.

Quod porci mandarili restringantur a Kalendis Aprilis usque ad Calendas Septembris. Rf. XLI.

Item statuimus, quod a Calendis Aprilis usque ad Calendas Septembris quilibet habens porcos mandarilos debeat ipsum, seu ipsos porcos restringere ne per Castrum Supini negligenter, et si quis in dicto tempore inventus fuerit decrus porcus solvat Curie Solt. quinquaginta pro qualiber vice.

Dei porci che arrecano danno e che guastano le fonti poste in qualunque parte nel territorio di Supino - R.XXXIX

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che, se saranno stati trovati porci a guastare o ad arrecar danno, in qualunque modo, alle fonti di qualunque sorta poste nel territorio di Supino, coloro che contravverranno incorrano, ogni volta, nella pena di quaranta soldi.

Dei porci che arrecano danno nei prati - R.XL

Similmente stabiliamo che, se i porci saranno stati trovati a scavare nei prati, siano puniti, in qualsiasi tempo, per ogni bestia che scava o rimuove (la terra) (dlt.: caùglia) con tre trienti.

Che i porci mannerini siano tenuti al chiuso dal 1° di aprile sino al 1° di settembre - R.XLI

Similmente stabiliamo che dal 1° di aprile sino al 1° di settembre chiunque ha porci mannerini debba rinchiudere lo stesso o gli stessi porci, affinché non vadano incustoditi per le vie del Castello di Supino e che, se ne sarà stato trovato qualcuno, in detto periodo, detto porco paghi, ogni volta, cinquanta soldi alla Curia.

Quod nulla Persona lavat in fontibus juxtà Castrum, in quibus itur per aquam. R. XLII.

Item statuimus, quod nulli liceat lavare in fontibus circa circa Supinum positis, in quibus solitis extitit ne per aquas, exceptę fęminę, habentibus parvulos natos, et filios; quibus liceat in dictis fontibus lavare plures panniculos fontis, et non ultrà, et longè ab ipsis fontibus per tres passus, et qui contra fecerit incidat in pęnam solt. quinque pro qualibet vice contrafacienti.

De bestiis grossis, et minutis intrantibus in restrictu Vinearum, et Pantani. R. XLIII.

Item statuimus, quod bestię tam minutę, quam grossę tam filiatę in Territorio Supini, quam hominum dicti Castri nullo unquam tempore possint ingredi in restrictu Vinearum, nec etiam in restrictu Pantani, prout sunt porci, pecores, Caprę, Bacchę, equę, et hiis similibus, et qui contra fecerit incidat in pęnam quatraginta solt.

De cavantibus Cavatas. R. XLIV.

Item statuimus, quod siquis voluerit facere Cavatas in sua possessione possit, et valeat cogere, et cogi

Che nessuna persona lavi (i panni) nelle fonti, presso il Castello, nella quali si va ad attingere acqua - R.XLII

Similmente stabiliamo che a nessuno sia consentito di lavare (i panni) nelle fonti poste tutt'all'intorno di Supino, nelle quali solitamente si va ad attingere acqua, eccettuate le donne che hanno i figli piccoli, alle quali sia consentito di lavare in dette fonti più pannolini (fasce) (con l'acqua?) della fonte (?) e non altro, e alla distanza di tre passi dalle stesse fonti; e chi avrà contravvenuto incorra nella pena di cinque soldi, ogni volta che avrà contravvenuto.

Delle bestie grosse e minute che entrano nel distretto delle vigne e del Pantano - R.XLIII

Similmente stabiliamo che le bestie, sia minute che grosse, come, ad es., i porci, le pecore, le capre, le vacche, le cavalle e le altre simili a queste, sia quelle partorite nel territorio di Supino che quelle di proprietà degli uomini di detto Castello, in nessun tempo mai possano entrare nel distretto delle vigne e neanche nel distretto del Pantano, e chi avrà contravvenuto incorra nella pena di quaranta soldi.

Di coloro che scavano dei fossi - R.XLIV

Similmente stabiliamo che, se qualcuno avrà voluto, possa scavare dei fossi nel suo podere e che abbia la facoltà di costringere e di far

facere per Curiam tres convicinos, prout sibi videbitur, ut ipsi etiam debeant facere cavare juxta suas possessiones, et recolligere aquas Convicini sui, et siquis contra fecerit teneatur ad penam mandari per Curiam sibi factam, et nihilhominus cavare teneatur.

De immittentibus ignem in restricta Vinearum. Ry. XLV.

Item statuimus, quod nulla Persona audeat immittere ignem in restricta Vinearum, quod ignis fuerit fuerit causa aliquem damnificare, et qui contra fecerit incidat in penam decem librarum pro qualibet vice contrafaciente, et si in aliquo aliquem non damnificaverit non teneatur ad aliquam penam, et si damnificaverit teneatur ad supradictam penam, et damnum emendet damnificato.

Quod Capre non vadant per Castaneas ad Calendis Martii usque ad Kalendas Junii. Ry. XLVI.

Item statuimus, quod nulli liceat immittere Capras

costringere dalla Curia tre convicini, come a lui sembrerà opportuno, perché anch'essi debbano scavare dei fossi accanto ai loro poderi e raccogliere le acque del convicino e che, se qualcuno avrà contravvenuto, sia tenuto alla pena inflittagli dalla Curia, contenuta nell'ordine (?), e che, ciò non ostante, sia tenuto a scavare (i fossi).

Di coloro che appiccano il fuoco nel distretto delle vigne - R. XLV

Similmente stabiliamo che nessuna persona osi appiccare il fuoco nel distretto delle vigne, in modo che il fuoco sia causa da arrecar danno a qualcuno, e chi avrà contravvenuto incorra nella pena di dieci libbre, ogni qual volta avrà contravvenuto e, se non avrà danneggiato qualcuno in qualche cosa, non sia tenuto a nessuna pena e, se lo avrà danneggiato, sia tenuto alla suddetta pena e risarcisca il danno a chi l'ha sofferto.

Che le capre non vadano per i castagneti dal 1° di marzo sino al 1° di giugno - R.XLVI

Similmente stabiliamo che a nessuno sia lecito immettere le capre

per castragneta, seu insirctur a Kalendis Martii usque ad Calendas Junii, et qui contra fecerit puniatur pro qualibet vice; si fuerit Turma in viginti Solt.; a Trunco vero infra in denariis tribus pro qualibet Cafria.

Quod Capre non possint ire per Montaneas a Kalendis Septembris usque ad Calendas Xbris. Rf. XLVII.

Statuimus etiam, et ordinamus, quod a Kalendis Septembris usque ad Kalendas Decembris Capre nullo modo possint ire per Montaneas dicti Castri Supini preter in Tenuta Sancte Serene, et qui contra fecerit puniatur pro qualibet vice in Solt. quarraginta.

Finis Statutorum Castri Supini

nei castagneti o tra le piante innestate dal 1° di marzo sino al 1° di giugno e chi avrà contravvenuto, se sarà stata una torma, sia punito, ogni volta, con venti soldi; ma da un tronco in giù, con tre denari, per ciascuna bestia.

Che le capre non possano andare per le montagne dal 1° settembre fino al 1° di dicembre - R. XLVII

Stabiliamo ed ordiniamo che dal 1° di settembre fino al 1° di dicembre le capre non possano, in nessun modo, andare per le montagne di detto Castello di Supino, tranne che nella tenuta di Santa Serena, e chi avrà contravvenuto sia punito, ogni volta, con quaranta soldi.

FINE DEGLI STATUTI DEL CASTELLO DI SUPINO

Nos Joanna Aragonia de Columna Ducissa Taleacotii 25 ac Castri Supini Domina, suprascripta Statuta, quę Comestabiles, et Universitas Castri nrī Supini illis, quibus anteá utebantur: superioribus bellis in Castri direptione, et incendio amisis, ex concessione nrā sibi condidit, et nobis confirmanda exhibuit, quiá recognita per Dnūm Gryphonem Auditorem nrūm probaret rationabilia inventa sunt uno dumtaxát Capitulo, in quo statuitur, quod Comestabiles possint inter Rixantes, et Discordantes sine sanguine antequam ad notitiam Curię perveniret, pacem componere, et contrá eosdem Rixantes, et Discordantes a Curia procedi non posset, et Criminalium Casuum pęnis, quę nimis leves visę sunt: Exceptis: Idcircó abolito eo capitulo, et Criminalium pęnis nobis arbitrio nrō reservatis: Cętera omnia

Noi, Giovanna d'Aragona, dei Colonna, 25ª Duchessa di Tagliacozzo e Padrona del Castello di Supino, accettiamo, approviamo e confermiamo gli Statuti sopra riportati, che i Conestabili e l'Università del nostro Castello di Supino, essendo andati perduti quelli di cui prima facevano uso, durante la distruzione e l'incendio del Castello, avvenuto nelle precedenti guerre, si son dati per nostra concessione e che ci hanno presentati per la conferma, poiché essendone stata fatta la ricognizione dal nostro Auditore, il signor Grifone, per l'approvazione, sono stati trovati razionali, eccettuato il solo capitolo nel quale si stabilisce «che i Conestabili possano concludere la pace tra i litiganti e tra coloro che sono in discordia, senza effusione di sangue, prima che la notizia giungesse alla Curia e che contro i medesimi litiganti e coloro che sono in discordia non si potesse procedere», ed eccettuate le pene dei casi criminali, che sono sembrate essere troppo leggere: cioè, abolito quel capitolo *e riservate a noi ed al nostro arbitrio le pene dei casi criminali*: (accettiamo, approviamo e confermiamo) tutto il

prout descripta sunt, admittimus, approbamus, et confirmamus: atque observari inviolabiliter volumus, et mandamus sub indignationis nrę penis, et aliis arbitrio nro reservatis. Datum Genazani x. Octobris 1534.

Ioa Arago.a de Colonna manu pp.a

Loco ✠ sigilli

Faustinus Belalarus

resto così, come è stato scritto: e vogliamo e comandiamo che essi siano osservati inviolabilmente a pena del nostro sdegno e di tutte le altre pene riservate al nostro arbitrio.

Emanato a Genazzano il 10 ottobre 1534

GIOVANNA D'ARAGONA di Colonna di mano propria.

AL POSTO + DEL SIGILLO

Faustino Belaldo

GIOVANNA D'ARAGONA

...Ducissa Taleacotii ac castri Supini domina...

Dipinto di Raffaello, oggi al Louvre

Paulus Marchio Pallavicinus Proth.s et V. Sig.ae Referen.s Aplicus, Camp.e Statusque Novi, et Comit.s Gub.e Q.s

Suprascripta Statuta, et Reformationes per unum ex Auditoribus nris visa, et perspecta, quatenus libertati Ecclesiasticae, Sacris Canonibus, et Constitutionibus non repugnant, approbamus, et confirmamus, perpetuoque firmitatis robur illis adicimus, nrumq.e, et Curiae nrae authem, et decretum interponimus, et illa oia, et singula observari mandamus inviolabiliter sub pena arbitrii nostri. In quorum fidem. Datum Anagniae die XII. Decembris 1545.

De man.to Rmi D. Guboris

Gal.s Crop.s Locumt.s

Loco F Sigilli

Cicero Canc.s

Il Marchese Paolo Pallavicino protonotario e referendario apostolico dell'una e dell'altra segnatura governatore della Campagna e dello Stato Nuovo e della Contea (?).

Approviamo gli Statuti soprariportati e le varianti, presi in esame ed in considerazione da uno dei nostri Auditori, in quanto non sono in contrasto con la libertà ecclesiastica, con i sacri Canoni e con le Costituzioni, e li confermiamo ed aggiungiamo ad essi per sempre la forza della stabilità e frapponiamo la nostra autenticazione e quella della nostra Curia ed il decreto e comandiamo che essi, tutti insieme e singolarmente, siano osservati inviolabilmente sotto la pena del nostro arbitrio.

In fede di ciò.

Emanato da Anagni il 12 dicembre 1545

D'ordine del Rev.mo Signor Governatore

Il Luogotenente Galeazzo Groppello

AL POSTO + DEL SIGILLO

Il Cancelliere

Cicerone

Di non potersi vendere, o cambiare Beni stabili a Persone Forastiere.

Item statuimo, et ordinamo, che non sia Persona niuna di qualsivoglia stato, e condizione ardisca, o presumi vendere, o cambiare Case, possessioni, o qualsivoglia altra sorte de' stabili a Persone Forastiere sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore senza licenza in scriptis di S. E. sotto pena del doppio del valor della cosa, che si vendesse, e di più, che il Contratto di tal vendita, o Cambio sia nullo, et invalido ipso jure senza altra dichiarazione &

M. Ant.° Colonna

Loco ✠ Sigilli

Lud.° Aragatius Sec.°

Romæ 18. Aprilis 1610.

AGGIUNTA
Di non potersi vendere o cambiare beni stabili a persone forastiere

Item statuimo, et ordinamo, che non sia persona di qualsivoglia stato, e condizione ardisca, o presumi vendere, o cambiare Case, possessioni, o qualsivoglia altra sorte de' Stabili a Persone Forastiere sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore senza licenza in scriptis di S.E. sotto pena del doppio del valor della cosa, che si vendesse, e di più, che il contratto di tal vendita o cambio sia nullo, et invalido ipso jure senza altra dichiarazione T° (Testamento ?).

Roma, 18 aprile 1610

MARCO ANTONIO COLONNA

AL POSTO + DEL SIGILLO
Il Segretario
Ludovico Aragazio

INDICE GENERALE

LETTERA DEL SINDACO DI SUPINO	Pag.	I
PREFAZIONE	»	III
PREAMBOLO	»	1
INDICE DEL PRIMO LIBRO	»	2
LIBRO PRIMO (dei doveri-procedura civile)	»	2
INDICE DEL SECONDO LIBRO	»	16 bis
LIBRO SECONDO (dei malefici)	»	20
LIBRO TERZO (dei danneggiamenti)	»	44
INDICE DEL TERZO LIBRO	»	63
INDICE DEL QUARTO LIBRO	»	68 bis
LIBRO QUARTO (dei fatti straordinari)	»	71
APPROVAZIONE DI GIOVANNA D'ARAGONA DI COLONNA	»	90
AUTENTICAZIONE DEL GOVERNATORE	»	92
AGGIUNTA	»	93

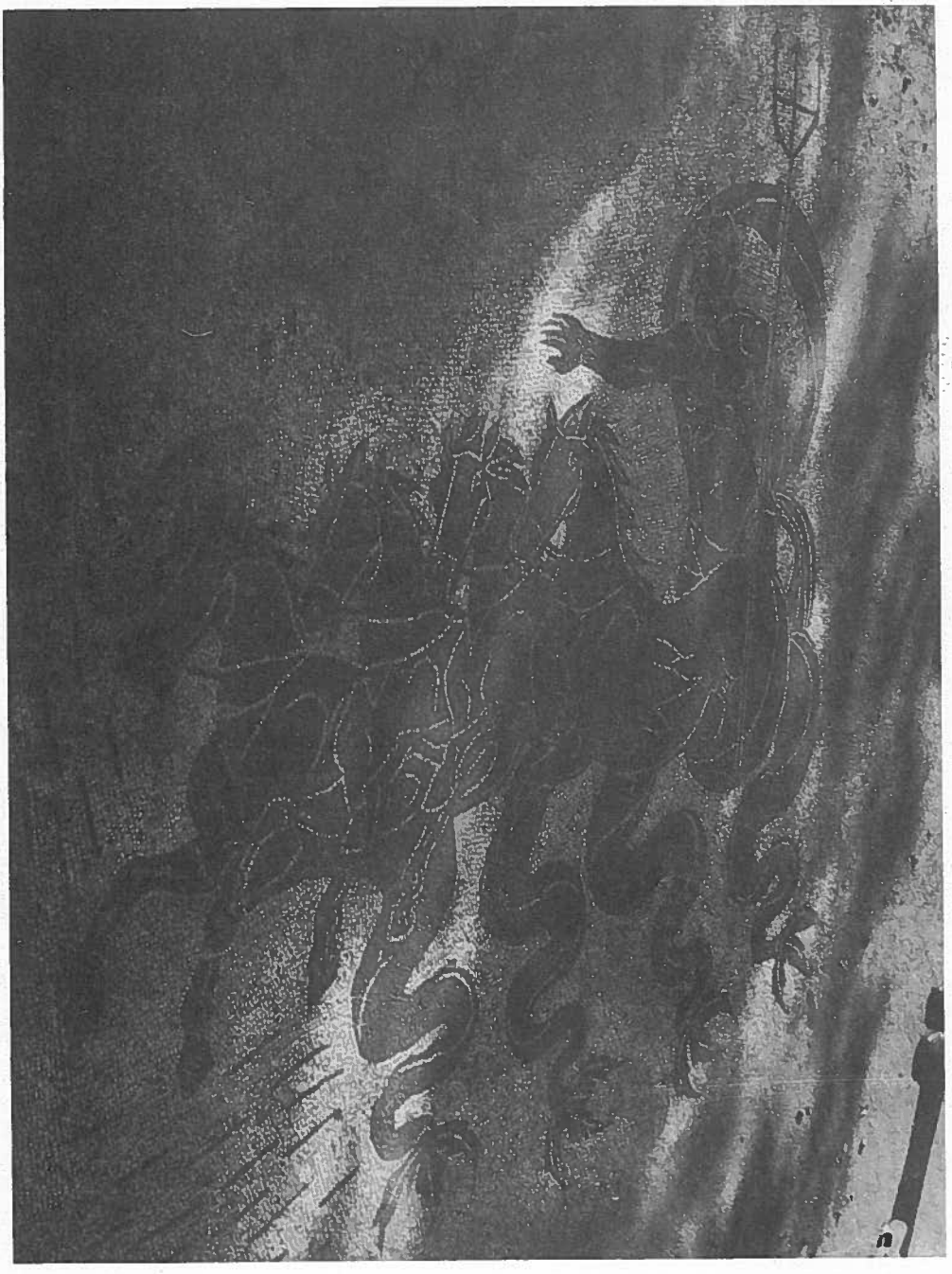

SUPINO: Mosaico di villa romana (Cona del Popolo, Via Morolense).

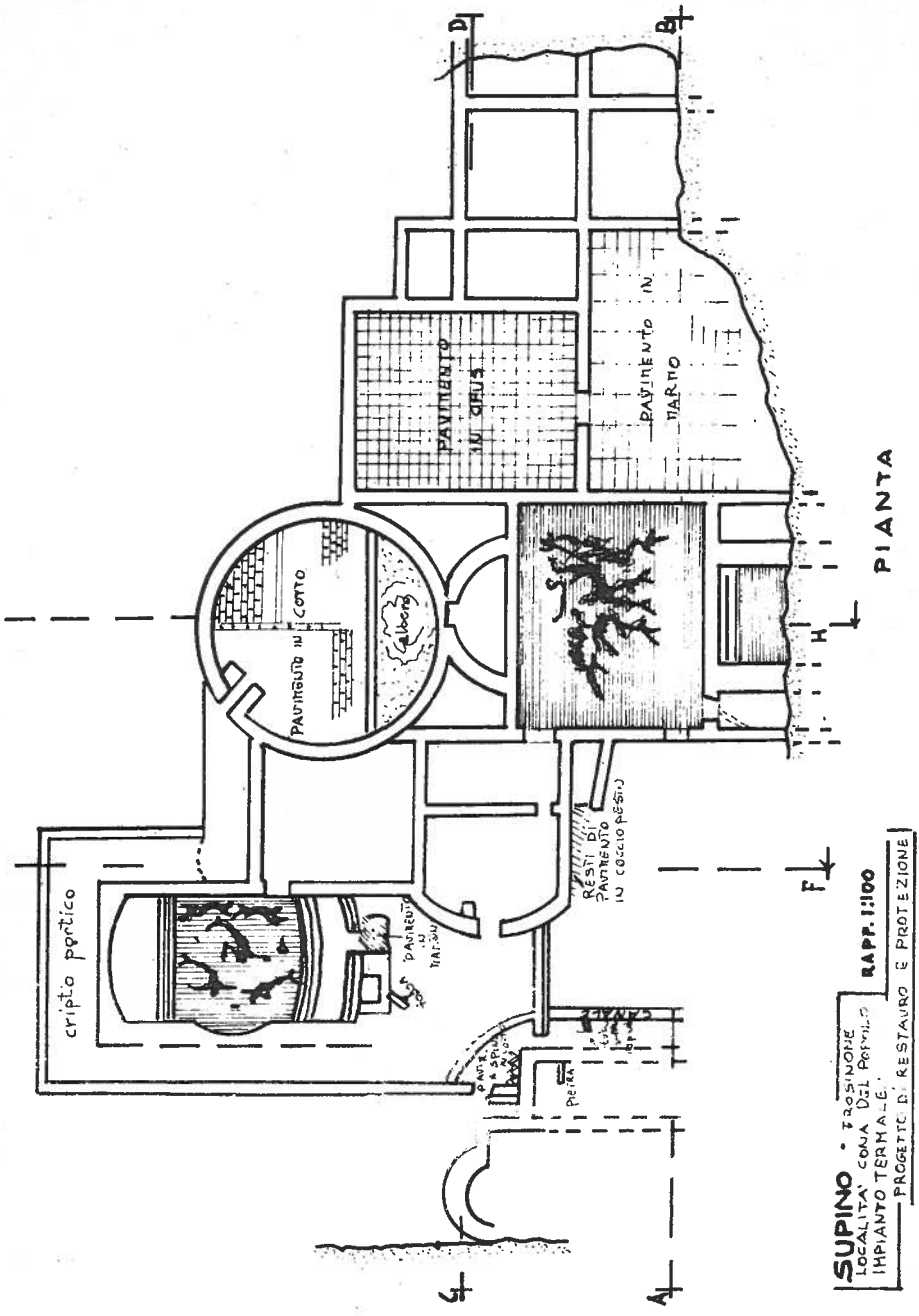

SUPINO: Pianta di villa romana (Cona del Popolo, Via Morolense).

Finito di stampare
Luglio 1986
Tipolitograf - Roma
di V. Patrizi - M. De Angelis